

INDICE ANALITICO DELLE MATERIE

DEL PRESENTE VOLUME

A

Abbandono della comunione. V. Fossa.

— della cosa comunè. V. Casa, ecc., n. 780 e 806.

Abbattimento di alberi. V. Alberi.

— di parete inducente nel fondo inferiore un riversamento di sassi: ammissibilità della relativa azione, n. 262.

Abbellimenti al muro comune, n. 564.

— al muro divisorio o comune: sono leciti senza prima richiedere il consenso al condomino, ecc., n. 560.

Abitanti di una borgata che attingono l'acqua di una sorgente senza averne il diritto per titolo o prescrizione: il proprietario della sorgente può pretendere un'indennità, *Caso pratico*, n. 14, p. 255, n. 297 e 271, 298 e 329, 299 a 302.

— di un Comune che attingono l'acqua in un torrente: ha luogo la servitù legale dell'art. 542 del Cod. civ., quando la privata sorgente ne è l'unico o principale confluyente, ecc., n. 331 e 330.

— di un villaggio. V. Servitù di sorgente, Sorgente.

Abitazioni e case isolate: ampliamento di cimiteri, n. 184 e 185.

Accesso o **passaggio** (Diritto di) nel fondo del vicino per costruire o riparare un muro proprio od anche co-

mune, ecc., n. 611 e 612, 670 e 599, 671 e 672.

Acqua: distribuzione per giorni o per notti; giorni festivi; distribuzione per ruota; coda dell'acqua, n. 109.

— (Non cessa di correre l') naturalmente, quando lungo l'alveo sieno costrutte opere dirette a facilitarne il deflusso, n. 357.

— persone diverse che hanno in forza di qualche convenzione o concessione il diritto di servirsene; il proprietario di questa non potrebbe concederla anche ad altri, n. 402.

— (Presa d'). V. Presa d'acqua, ecc.

— (Rigurgiti di). V. Canale, n. 227.

— (Sorgente d') che si ha sul proprio terreno: diritto di usarne, n. 33.

— (Uso di un') a vantaggio dei due fondi, superiore e inferiore, attraversati da essa: è questione di ordinario compossesso, se l'uso del fondo superiore è da coordinarsi con quello del fondo inferiore, n. 254.

— V. Condotta dell'acqua.

— a intervalli di ore, giorni, ecc., n. 108.

— che appartiene ad un rivierasco: se questi possa cederla, n. 380.

— che è sotto la superficie: proprietario di un fondo; può fare scavamenti per farla zampillare, ecc., n. 271, 265 e 278.

- Acqua** che mediante un riparo naturale si dirigeva in tutto o in parte altrove: togliimento di quel riparo; il proprietario inferiore può querelarsi di un aggravamento di servitù, n. 244.
- che mercè un riparo naturale o artificiale ristagnava sul fondo superiore o si dirigeva in altra parte, e che, atterrato il riparo dal proprietario superiore, incomincia o ritorna a scolare sul fondo inferiore, n. 216.
 - che non scorre: è quella dei laghi e degli stagni, n. 352.
 - che scorre nella nostra proprietà: diritto di usarne, n. 34.
 - concessa per un dato uso coll'obbligo della restituzione degli avanzi: tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui è dovuta la restituzione, ecc.; liberazione della servitù degli scoli, n. 130.
 - continua, n. 108.
 - corrente non demaniale, *Caso pratico*, n. 16, p. 316.
 - dei canali artificiali, n. 356.
 - della sorgente: quando diviene acqua corrente, n. 266.
 - demaniale: quale s'intende per tale, n. 351.
 - di ruscelli alimentati da una sola sorgente: proprietari inferiori; non vi hanno diritto di fronde al proprietario del fondo, ove la sorgente scaturisce, ecc., n. 358.
 - di una sorgente: nell'interesse della pubblica utilità va moderata la libera disponibilità di codest'acqua, n. 334.
 - di una sorgente che alimenta una pubblica fontana: il privato nel cui giardino essa si scarica non può intentare azione all'oggetto di averne l'esclusivo possesso, n. 333 e 295.
 - di uno stagno immessa in un rivo nel quale corra acqua comune fra i rivieraschi: le due masse d'acqua divengono comuni, n. 353.
- Acqua** estiva, n. 108.
- impiegata come forza motrice: non se ne può impedire o rallentare il corso, ecc., n. 111.
 - jemale, n. 108.
 - naturale (Proprietario di un fondo che costeggia un'): non ha diritto ad usarne, quando la derivazione debba esser fatta mediante canali costrutti in un fondo di altro proprietario, ecc., n. 415 e *Caso pratico*, n. 15, p. 314.
 - piovana che un proprietario fa scolare in un alveo comune, naturale o artificiale: essa diventa comune; piccoli corsi prodotti dall'acqua piovana; appartengono a questa categoria e spettano in proprietà ai rivieraschi, n. 359.
 - — (Condotti o tubi per): distanze, n. 57.
 - — è *res nullius*; le acque piovane non sono acque correnti nel senso dell'articolo 543 del Cod. civ., n. 354.
 - sorgente in un fondo: competenza su controversie relative a lavori di condotta intrapresi per darle diversa destinazione, n. 312.
 - — nel fondo proprio: ancorchè non se ne devii il corso fuori di esso, non può mutarsene il deflusso naturale, quando ciò ne impedisca l'uso agli abitanti del Comune, ecc., n. 332, 330 e 299.
 - sovrabbondante di una fontana pubblica: non si può acquistarne l'uso per prescrizione, n. 316.
- Acquajo** (Appoggio di un) al muro che divide una casa da una chiesa: non induce l'acquisto della comunione di esso muro, n. 722.
- tubi; distanze, n. 57.
- Acque**: argini a ritegno; distruzione, ecc., n. 222 a 225 e 245.
- concessioni di uso fatto dallo Stato; non ledono i diritti anteriori relativi, n. 98.

- Acque** (Condotta di) attraverso strade, fiumi o torrenti: obbligo di osservare le prescrizioni speciali, n. 87.
- defluenza o decorrenza. V. Servitù di scolo naturale di acque, n. 238.
 - deflusso; proprietario inferiore; non può domandare la demolizione di opere fatte solo per agevolarlo, n. 219.
 - derivazione. V. Derivazione di acque.
 - diritto accordato ai proprietari rivieraschi dall'art. 543 del Cod. civ.; se vien meno solo perchè per esso venga meno l'acqua ad un proprietario inferiore che da più di trent'anni se ne serve, n. 384.
 - (Diritto alle) è prescrivibile tanto pei proprietari rivieraschi del fondo in cui nasce la sorgente, quanto per quelli che ne sono separati da altri fondi, n. 281.
 - diritto attribuito ai proprietari dall'art. 543 del Cod. civ.; è coeguale per tutti indipendentemente dalla posizione superiore o inferiore dei fondi; proprietario di una sorgente che la faccia scolare in un corso d'acqua comune a più rivieraschi; manutenibilità dell'uso che un rivierasco faccia dell'acqua che costeggia o attraversa i suoi fondi, numero 413.
 - Diritto di derivarle accordato ai rivieraschi; se il rivierasco possa derivare l'acqua per irrigare un fondo non costeggiato acquistando il diritto di condurla attraverso il fondo intermedio, e se possa disporne anche a favore di un altro proprietario non costeggiante, n. 368.
 - diritto di divertirle in modo da disperderle; è subordinato alla libera disposizione del proprietario, ecc., n. 431, 304, 428 e 411.
 - diritto d'uso a favore dei fondi che ne sono costeggiati; se è limitato fra gli estremi della ripa di ognuno di essi, ovvero se compete a ciascun rivierasco di derivarla da un fondo superiore appartenuto ad altri; servitù legale di acquedotto; legislazione belga, n. 365 e 366.
- Acque** (Dispersione delle): per autorizzare altri a chiederne la cessione forzata, deve provenire da negligenza o da malizia, n. 434.
- divieto di abusarne o disperderle, quando possono essere di profitto ad altri fondi; divieto di guastarle o corromperle maliziosamente, n. 393 e 394.
 - divieto di dispersione con nocumento dell'agricoltura; si può estendere alla dispersione della forza motrice con danno dell'industria, n. 406 e 433.
 - divieto di dispersione; in questo divieto rientra ogni fatto che riesca a disperderle maliziosamente; è esclusa la dispersione per effetto naturale dell'uso; espressione usata dall'art. 545 del Cod. civ. « dopo essersene servito »; non esclude che il divieto suddetto si estenda al caso che il proprietario non se ne serva, n. 397 e 398.
 - (Erogazione di) fra utenti di un canale artificiale, n. 325.
 - fatto semplice di riceverle; non costituisce il possesso legittimo per prescrivere, n. 282 e 279.
 - infiltrazioni ed emungimenti, n. 308, 309 e 321.
 - parole usate dall'art. 543 del Cod. civ. « naturalmente e senza opere manufatte »; non devono ritenersi cumulative; diritto di servirsi dell'acqua corrente naturalmente; non si perde pel non uso per quarant'anni; si perderebbe per tale non uso, per un periodo di tempo atto a prescrivere, dal punto in cui si fossero fatte opere impeditive, n. 410.
 - passaggio sui fondi altrui. V. Passaggio di acque, ecc.
 - (Possesso delle) di cui parla l'art. 543

- del Cod. civ.: ha il suo titolo nella legge; uso attuale di quelle acque, ecc., n. 424.
- Acque:** profitto loro; può essere agrario o industriale, n. 396. V. anche Rivierasco.
- proprietario attraversato; quantità di cui può far uso, n. 379.
 - proprietario del fondo superiore; non può valersi dei mezzi naturali e artificiali per iscaricarle sul fondo inferiore, ecc., n. 240 e 241.
 - (Proprietario del fondo superiore: quando può valersi delle) anche deviandole, n. 303 e 265.
 - (Proprietario di fondi invasi dalla irruzione delle): gli è lecito di difendersene anche con danno dei fondi vicini, ecc., n. 242.
 - proprietario di un fondo costeggiato da esse, che non può usarne, mentre trascorrono; non può derivarle con condotti manufatti dal fondo superiore, n. 409.
 - Proprietario superiore; ne è l'assoluto padrone, n. 221.
 - — non può dar loro un corso più rapido o renderle intermittenti, corromperle, ecc., n. 218.
 - rivieraschi che non sieno d'accordo sul modo di servirsene, sulla quantità, ecc.; controversie relative; competenza giudiziaria, ecc., n. 387 a 389.
 - rivierasco; usi agrari e industriali; usi domestici e dilettevoli, n. 372 e 367.
 - rivierasco di ambedue le sponde e rivierasco di una sola sponda; differenza di diritti che passa fra loro, n. 376.
 - scarico. V. Argine, ecc., n. 250.
 - scolo naturale dalla parte superiore del fondo proprio nella parte inferiore di esso; non si perde per la vendita di questo, n. 255.
 - scolo naturale dai fondi superiori sugli inferiori, senza l'opera dell'uomo, n. 200 e 235.
- Aequae:** scolo naturale dal fondo superiore su quello inferiore, n. 32.
- scolo o corso naturale; che s'intende con tali espressioni, n. 217, 220 e 245.
 - scolo; proprietario inferiore; non può impedirlo con dighe od altro, n. 220 e 217.
 - uso; diritto di domandarlo; spetta solo al proprietario del fondo inferiore a quello in cui esistono le acque superflue; servitù di acquedotto; a chi si può accordare, ecc., n. 430, 411 e 435.
 - utente superiore; obbligo di restituire le scolature e gli avanzi al corso ordinario; che si deve intender con ciò, n. 373 e 376. V. anche Azione di manutenzione, Rivierasco, ecc.
 - — opere fatte pubblicamente, in tempo sufficiente a prescrivere, per ritenerele, ecc., n. 310.
 - che hanno un luogo fisso naturale per il loro scolo: il proprietario superiore può dirigerle mercè alcuni lavori nel modo più conveniente alla coltura del suo fondo, n. 215 e 248.
 - che naturalmente dirigonsi su altro fondo: se si possono per proprio o altrui vantaggio deviare, n. 211.
 - che naturalmente scolano dai fondi superiori: fondi inferiori; sono soggetti a ricevere soltanto queste, non quelle direttevi dalla mano dell'uomo, ecc., n. 235 e 200, 236 e 210, 237 e 202.
 - che scolano divise: proprietario superiore; non può raccogliercle in volume, n. 218.
 - che vogliansi condurre da chi ha diritto di servirsene: obbligo di ogni proprietario di dar passaggio pei suoi fondi alle dette acque; esenzioni da questa servitù, n. 83.
 - correnti: diritti accordati ai costeggianti circa il loro uso; non possono perire pel non uso; prescrizione invo-

cabile dal rivierasco che per più di trent'anni si è attribuito l'uso esclusivo di un corso d'acqua con opere visibili e permanenti, n. 383.

Acque correnti (Proprietarii di fondi attraversati da), ecc. V. Proprietario di fondi, ecc.

— correnti naturalmente: proprietario del fondo inferiore che fu molestato nel possesso di goderle; può agire in manutenzione, n. 422 e 425.

— — — servitù di scolo; applicazione dell'art. 543 del Codice civile, numero 249.

— — — senza opere manufatte: a chi ne spetta l'uso, n. 360.

— — — — art. 543 del Cod. civ.; acque non comprese in questo articolo, n. 350.

— costeggianti o attraversanti il proprio terreno (Facoltà di usare delle): è imprescrittibile; per conservare tale facoltà non è necessario che il proprietario faccia opere visibili e permanenti, ecc., n. 420 e 421.

— — non navigabili, nè fluitabili: possono impiegarsi, oltrechè all'irrigazione, come forza motrice o ad usi di utilità domestica; fondo separato dal corso d'acqua mediante una strada pubblica, n. 361.

— — un fondo: il proprietario di questo se ne può servire, ma deve restituirle al corso ordinario, in modo che tutti i proprietarii intermedi possano goderne, n. 408.

— da altri derivate in virtù di concessione (Proprietario costeggiato da un canale in cui scorrono), n. 386.

— dei fiumi navigabili o fluitabili: è vietato di stornarle per mezzo di scavi, fossi od altro, senza concessione dell'Autorità amministrativa, n. 337.

— del fiume che non costeggiano il fondo che voglia usarne: inapplicabi-

lità dell'art. 543 del Cod. civ., n. 415 e *Caso pratico*, n. 15, p. 314.

Acque delle sorgenti che pullulano in un fondo privato: sono private, finchè non escono da quello; uso delle sorgenti di un fondo privato; acquisto del diritto sulle acque defluenti da un fondo superiore; non è necessario che il fondo inferiore sia attiguo all'altro; opere inducenti l'uso delle acque atte a prescrivere col trentennio; dove devono esser fatte e che scopo devono avere, n. 323. V. anche n. 286 e 280.

— del mare: il proprietario rivierasco può fare le opere adatte per arrestarle, ecc., n. 342.

— derivate con opere manufatte: proprietà di esse legittimamente acquistata; rimane in chi ne è investito finchè le acque stesse non rientrano nel fiume o sieno abbandonate, n. 414.

— di proprietà privata: controversie relative; applicabilità dell'art. 544 del Codice civile; obbligo del magistrato di conciliare gli interessi dell'agricoltura e dell'industria coi riguardi dovuti alla proprietà, n. 428 e 431.

— di una sorgente che nasce nel fondo superiore: proprietario del fondo inferiore soggetto a riceverle; non può eriger ripari che lo impediscano, *Caso pratico*, n. 5, p. 204.

— — proprietario di questo; ha diritto di tramandarne lo scolo nel fondo inferiore, *Caso pratico*, n. 4, p. 204.

— — del fondo dominante: proprietario del fondo inferiore; diritto di chiederne il godimento, quando sono inutili allo stesso fondo dominante, n. 432.

— — novellamente aperta dal proprietario superiore per effetto dei suoi lavori: se esse possono passare sul fondo sottoposto, n. 207 a 209.

— — V. Sorgente.

— di uno stagno. V. Stagno, n. 210 e 236.

- Acque** di un ruscello. V. Ruscello.
- fluenti nei canali manufatti, anche sulle terre altrui: sono acque private; inapplicabilità a queste dell'art. 543 del Cod. civ., n. 412.
 - latenti sotto la superficie del suolo: proprietario di un fondo; il suo diritto non si limita alla sorgente che già scaturisce, ma si estende anche a quelle, ecc., n. 308, 309 e 321.
 - minerali: eccezione per la dispersione di esse, di cui è parola nell'art. 545 del Cod. civ., n. 395.
 - navigabili o fluitabili: regolamento dell'uso; compete solo all'Autorità amministrativa, n. 336.
 - - - (Uso delle): Autorità amministrativa; essa sola ha il diritto di regolarlo, n. 336.
 - non demaniali: rivieraschi, n. 321, 280 e 308.
 - piovane o pluviali: acque sorgive temporanee o perenni; acque piovane provenienti da altri fondi; squagliamento di ghiacci o nevi; infiltrazioni; servitù di scolo, n. 201.
 - - affinché sieno comprese nella disposizione dell'art. 543 del Cod. civ. è necessario che costituiscano un rivo; diversamente sono *res nullius* e chiunque può servirsene quando sono entrate nel proprio terreno; questa facoltà, quantunque non esercitata per lungo tempo, non si perde per prescrizione, ecc., n. 419.
 - - (Argine a ritegno delle) nel fondo superiore: distruzione, ecc., n. 226.
 - - che cadono sulla via pubblica: possono essere derivate dai costeggianti sui loro fondi, n. 355.
 - - diritto del proprietario del fondo superiore di ritenerle anche se scolano sopra una strada pubblica, ecc., n. 204.
 - pubbliche (Argini a difesa delle): artico 537 del Cod. civ.; si applica anche a questi argini, n. 259.
- Acque pubbliche:** consorzi per le opere di difesa, n. 232.
- - limiti dell'Autorità giudiziaria e amministrativa su tale materia; regolamenti di uso, n. 343.
 - - polizia; opere nell'alveo dei fiumi, torrenti; ecc., n. 348.
 - - in Italia: sono regolate dalla legge sulle opere pubbliche; navigazione; quali fiumi sono navigabili; classificazione loro, n. 344.
 - - o private: deviazione; penalità, n. 403.
 - rejtannee di una fontana pubblica. V. Proprietario del fondo inferiore, ecc.
 - soprabbondanti. V. Passaggio di acque.
 - sorgenti nel fondo altrui: diritto indotto dall'art. 541 del Cod. civ.; è servitù, non proprietà, n. 317.
 - - - V. Derivazione di acque sorgenti nel fondo altrui, ecc.
 - sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale: utente; turno; variazione o permutazione di turno, n. 110.
 - superflue. V. Acque: uso, ecc.
 - vive o colaticcie provenienti dal fondo superiore: proprietario inferiore molestato nel legittimo possesso di quelle acque, n. 311.
 - V. Corso d'acqua, Fiume, Possessore o Proprietario di acque, Proprietà legittimamente acquistata di acque, ecc., Servitù di acquedotto, Servitù di scolo naturale di acque, *Servitus aquae non avertendae*, Sorgente.
- Acquedotti:** sono a carico comune in proporzione del valore del piano che appartiene a ciascuno, n. 770.
- V. Passaggio di acque.
- Acquedotto (Diritto di):** fondi intermedi, n. 267.

- Acquedotto** (Proprietario del fondo in cui nasce una sorgente, che serve continuamente agli usi degli abitanti di un villaggio: non ha diritto di diminuire il corso delle acque con otturazione di parte dell'), *Caso pratico*, n. 13, p. 255.
- (Questioni tra proprietari costeggianti un), le cui acque sono loro utili: questioni tra questi ed altri proprietari inferiori che pretendessero l'uso di tali acque; competenza civile, *Caso pratico*, n. 18, p. 317.
 - (Servitù di): è fondata sui riguardi dovuti all'agricoltura ed all'industria, n. 82.
 - V. Condotta dell'acqua, Servitù d'acquedotto.
- Addentellati** o morse, prede, ecc. (Esistenza nel muro di): se si può attribuire a questi segni il valore dato agli sporti, n. 530.
- Affittuario**: caso di confusione occasionata nel suo godimento per la mancanza di terminazione, n. 446.
- di fondi rustici o urbani: ha facoltà di condurre acque, n. 84.
 - espulso dal fondo: traslocamento di termine di confine nel fondo attiguo, n. 491.
- Aggiudicatario** dell'ultimo piano di una casa coll'uso esclusivo dei lastrici posti allo stesso livello: non ha bisogno della proprietà esclusiva di essi per poterli edificare, n. 842.
- Alberi**: guasti; competenza civile per le azioni relative, n. 901.
- (Piantamento di) lateralmente alle strade o nella zona delle piazze forti, n. 899.
 - taglio, distruzione, danneggiamento, ecc., eseguiti senza verun titolo nel fondo altrui; pene, n. 900.
 - V. Piante.
 - che servono di limite: devono ritenersi posti espressamente per confine e quindi non possono abbattersi senza il comune consenso; diniego di consenso senza giusto motivo; intervento dell'Autorità giudiziaria per riconoscere la necessità o la convenienza del taglio; in quali casi essa può ripetere che sia necessario o conveniente il taglio; se l'utile e i prodotti che si ricavano dall'albero debbano essere divisi in parti eguali, n. 895 a 897.
- Alberi** che si trovano nella fossa. V. Fossa.
- che sorgono isolati, non nella siepe, ma sulla linea di confine fra due proprietà: sono reputati comuni, in mancanza di titolo o di prova in contrario; quindi, mancando una prova che distrugga la presunzione, ciascun confinante ne potrà domandare l'atterramento e vietarne la sostituzione, n. 894.
 - che sorgono nella siepe comune: sono comuni, come la siepe e sotto le stesse restrizioni; alberi che vengono sulla linea di confine; sono ritenuti comuni per presunzione; alberi posti sul confine come termini, ecc., n. 50.
 - nella siepe comune: ciascuno dei comproprietarii può farli abbattere, a spese e guadagno comune, se colla dilatazione delle radici e dei rami gli rechino danno; cotesto diritto è imprescrittibile; non si estende agli alberi che servono di limite, n. 892 e 893.
 - piantati nella siepe comune: sono comuni; ciascuno dei proprietari può domandare all'altro che sieno atterrati, *Caso pratico*, n. 51, p. 701 e n. 890 e 891.
 - piantati o nati a distanze non legali: estirpazione, n. 63 e 898.
 - sorgenti nella siepe comune o sulla linea di confine fra due proprietà: leggi romane; Codice civ. italiano, n. 890 e 891 e *Caso pratico*, n. 51, p. 701.
 - verso il confine del vicino: distanza da osservarsi nel piantarli; estirpazione

- di alberi nati o piantati a distanza illegale; diritto di far tagliare i rami degli alberi altrui protendentisi sul proprio fondo, n. 898 e 63.
- Alberi** verso il confine del vicino, lungo canali o strade comunali: piantagione; distanza; come questa si misura, n. 61 e 62.
- Alienazioni** e costituzioni di servitù. V. Servitù.
- Allaggio** (Servitù di), n. 167.
- Alveo** (Fossa che serve di) ad un corso naturale di acque. V. Fossa.
- (Opere costrutte lungo l') per facilitare il deflusso dell'acqua: questa non cessa di correre naturalmente, n. 357.
 - comune: proprietario che vi faccia scolare l'acqua piovana; essa diventa comune, n. 359.
 - dei fiumi e torrenti. V. Polizia delle acque pubbliche.
 - del canale (Acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'), n. 110.
 - del rivo (Fondo in un livello inferiore all'), ecc., n. 374.
 - di un corso d'acqua: proprietario di un fondo da esso costeggiato; non può cambiarlo, n. 362 e 363.
- Alzamento** di nuovi piani di una casa: proprietario dell'ultimo piano; quando deve ottenere il consenso dei proprietari degli altri piani, n. 47.
- - V. Proprietario dell'ultimo piano.
- Alzata** superiore del nuovo comune: spese e mantenimento. V. Muro comune (Rialzamento del), *Caso pratico*, n. 32, p. 552.
- Ammazzatoio** comunale: è edificio destinato ad uso pubblico agli effetti degli art. 556 e 572 del Cod. civ., n. 727.
- Ammucchiamento** di letame, legnami, ecc. contro il muro altrui: divieto, se non si prendono prima le necessarie precauzioni, n. 44.
- Amozione di termini**: competenza, n. 495.
- - siepe posta a chiusura di una proprietà privata; non è il termine di confine, ecc., n. 486, 480 e 458.
 - - fatta senza la coscienza di esercitare un proprio diritto: deve ritenersi dolosa, n. 487.
- Ampliamento** di cimiteri. V. Cimiteri.
- Anditi**, porte, pozzi, cisterne, acquedotti, ecc.: sono a carico comune in proporzione del valore del piano che appartiene a ciascuno, n. 770.
- V. Case a piani di diversi proprietari.
- Apparati di carta**. V. Casa, ecc.
- Appoggi** sulla parte rialzata del muro comune (Consenso del vicino a che l'altro faccia): dev'essere dato in iscritto, ecc., n. 628.
- Appoggio** della costruzione sul muro comune, ecc., n. 39 e 40.
- di nuova opera sul muro comune, *Casi pratici*, n. 37 e 38, p. 560.
 - di un acquajo al muro che divide una casa da una chiesa, n. 722.
- Apposizione di termini** su di una nuova linea di confine eseguita da un perito coll'accordo di ambedue i proprietari confinanti: ciascuno di essi viene immesso, mediante tale operazione, nel possesso dei terreni assegnatigli dal perito; la determinazione di un confine mediante apposizione di termini è dichiarativa, non attributiva dei diritti dei proprietari confinanti; perciò uno di essi può nuovamente far regolare il confine, in sede petitoria; rimozione dei termini contro la volontà del proprietario confinante; costituisce spoglio violento, ecc., n. 480.
- - V. Terminazione.
- Archi**. V. Casa, ecc.
- Area** di casa rovinata totalmente o demolita per minaccia di rovina: ripar-

tizione fra i diversi comproprietarii.
V. Casa, ecc., n. 782.

Arenili: zona di proibizione, n. 178.

Argine (Alzamento di un) di fiume pubblico: elevazione di livello del terreno confinante per opera del proprietario frontista; impedimento al fondo dominante dello scarico delle acque; al proprietario di questo non compete azione contro la Stato per l'impedito esercizio della servitù; spese necessarie per continuare l'esercizio di una servitù; devono farsi dal padrone del fondo dominante, n. 250.

— (Muro destinato a servire da), ecc. V. Muro destinato, ecc.

— (Opere di semplice, ma indispensabile manutenzione: non sono obbligatorie pel proprietario dell'), ecc., n. 260.

— a ritegno delle acque piovane esistente nel fondo superiore: distruzione; se il proprietario inferiore ha azione per costringere quello superiore a costruirlo, n. 226.

Argini: conservazione, n. 230.

— guasti, n. 231.

— non si possono stabilire sulle acque navigabili o fluitabili senza il preventivo permesso dell'Autorità amministrativa, n. 336.

— proprietario del fondo; se deve tollerare soltanto il ristabilimento totale o parziale di quelli distrutti o anche le opere di manutenzione, n. 229.

— riparazione fatta dal proprietario del fondo costeggiato da un corso d'acqua senza interpellare i vicini, a cui l'opera era utile; rimborso delle spese, n. 231.

— V. Acque navigabili e Autorità amministrativa.

— a ritegno delle acque: distruzione; proprietario di un fondo costeggiato od attraversato da un corso d'acqua;

deve tollerare che essi sieno riparati o ristabiliti nel suo fondo dove esistevano dai proprietari danneggiati, ecc., n. 222 a 225 e 245.

Argini atterrati: danneggiati; diritto alla loro riparazione; l'art. 537 del Cod. civ. si applica anche agli argini a difesa delle acque pubbliche, n. 259.

— di torrenti: restauri necessari; concorso alla relativa spesa, n. 258.

— o dighe: danneggiamento; penalità, n. 364.

Arti rumorose. V. Servitù, n. 138 e 153.

Aste di fonte: distanza, ecc., n. 60.

Atterramento di alberi. V. Alberi.

Atto di compra-vendita. V. Servitù non denunciate.

Autorità amministrativa: essa sola ha il diritto di regolare l'uso delle acque navigabili o fluitabilità; ponti, argini, chiuse, ture, molini, ecc.; non vi si possono stabilire senza il suo preventivo permesso, n. 336.

— — e Autorità giudiziaria: non possono con regolamenti modificare il diritto del proprietario della sorgente, n. 276.

— **giudiziaria:** competenza su controversie relative a lavori di condotta intrapresi da un privato per dare diversa destinazione all'acqua sorgente nel suo fondo, n. 312.

— — intervento nelle controversie relative al modo di usare dell'acqua, alla sua quantità, ecc., n. 387 a 389.

— — rivieraschi; possono adirla per un regolamento delle acque, quando non esistono regolamenti particolari o locali sul corso od uso delle acque, ecc., n. 387 a 389.

Autorizzazione amministrativa: è necessaria anche per fare opere per prevenirsi da inondazioni, n. 338.

- Avanzi di acque correnti:** impossibilità di restituirli al corso ordinario, n. 423.
- — — obbligo della loro restituzione al corso ordinario, *Caso pratico*, n. 17, p. 316. V. anche Acque, Azione di manutenzione, Rivierasco, ecc.
- Azione di demolizione:** se compete trattandosi di sopraedificazione fatta dal proprietario dell'ultimo piano di una casa senza il consenso dei proprietari degli altri piani, n. 837.
- **di manutenzione:** compete al proprietario inferiore molestato nel legittimo possesso delle acque vive o colatiche provenienti dal fondo superiore, ecc., n. 311.
- — (Procedibilità dell') in tema di confini: non è necessario una precedente giudiziale terminazione dei due fondi, n. 473.
- — servitù naturali derivanti dall'articolo 536 del Cod. civ., n. 257.
- — nel possesso di un'acqua che costeggia il proprio fondo: proprietario superiore che l'abbia deviata in modo da privarne anche degli avanzi il fondo inferiore; in sede possessoria il giudice non può valersi della facoltà attribuitagli dall'art. 544 del Cod. civ., n. 426 e 427.
- — V. Proprietario del fondo inferiore, Servitù di scarico naturale di acque, n. 247.
- **di possesso:** zona infra i termini lapidei; atti possessorii esercitativi; sono atti di tolleranza, n. 479.
- **di rivendicazione.** V. Giudizii *finium regundorum*.
- **di terminazione:** competenza; essa è di regola imprescrittibile; la terminazione è dichiarativa, non attributiva di proprietà, n. 437 e 477.
- Azione di terminazione** intentata dall'usufruttuario: convenuto; se può domandare lo intervento in causa del nudo proprietario, n. 445.
- **finium regundorum** o di regolamento di confini: condizioni nel cui concorso ha vita; in tale azione è insito il concetto di rivendicare quella zona di terreno che l'apposizione di termini dimostrerà essersi indebitamente occupata dal vicino, ecc., n. 465, 464, 470 e 476.
- — è diretta principalmente a far determinare la linea di confine, ecc., n. 470 e 465.
- — è petitoria tanto per l'attore quanto pel convenuto; chi pretende la proprietà della zona controversa deve darne la prova, sebbene sia possessore; tipo planimetrico ordinato dal giudice per la istruzione della causa; cumulazione del petitorio col possessorio, ecc., n. 476 e 465.
- — ha luogo quando i confini sieno divenuti incerti per caso o fatto illecito, n. 467 e 464.
- — ha mistura di personale e di reale; vi predomina l'indole di azione vindicatoria, quando è diretta ad ottenere la restituzione di terreno usurpato dal vicino; essa può esercitarsi anche per correggere un'apposizione di termini errata, ecc.; necessità dell'opera del perito, n. 471 e 464.
- — non è ammissibile se fra le due proprietà esiste una via pubblica, n. 472 e 439.
- — quando si risolve in *gius* facoltativo e imprescrittibile, e quando ha caratteri di rivendicazione ed è soggetta alla prescrizione; semplice domanda di apposizione di confini; spese necessarie ad eseguirla; competenza, ecc.; azione *finium regundorum* avente carat-

tere di rivendicazione; è implicita la domanda di restituzione dei frutti indebitamente percetti, n. 477, 465 e 437.

Azione finium regundorum. V. Regolamento di confini, Terminazione.

— **negatoria** della servitù discoloro, n. 251.

— per guasti alle siepi o agli alberi: competenza civile. V. Alberi, Siepi.

— per ottenere la rifazione dei danni cagionati dal passaggio: è soggetta a prescrizione, ecc., n. 81.

— **personale** competente a chi permette che altri sopraedifichi sopra il suo muro per esigere la metà del valore di esso, n. 681.

— **possessoria**: per l'esercizio di questa in fatto di servitù di sorgente basta che le prove tendano a stabilire che le opere sieno visibili e permanenti, n. 322.

— — contro il vicino che appoggia la sua fabbrica al muro altrui, n. 712, 711 e 715.

— — V. Pretore.

— *uti universi* e azione *uti singuli*: abitanti di un Comune o di una borgata, ecc., n. 326.

— **vindicatoria.** V. Azione *finium regundorum*.

Azioni relative alle servitù: loro oggetto e denominazione, n. 132.

B

Balconi: non si possono aprire, neppure nel proprio muro, verso il fondo o sopra il tetto del vicino, se non ad una data distanza; quando cessa tale divieto, n. 72.

Bealera (Proprietario di una), la cui acqua serve per diversi usi a beneficio di diversi utenti: spurgo, spese, n. 233 e 234.

Bocca d'acqua: che cosa s'intende per forma di essa; irreformabilità, ecc., n. 105.

— ed edificio derivatore di acqua: convenzione relativa alla loro forma, ecc., n. 104.

Bolzoni (Diritto del comproprietario di collocare nel muro comune) e di attraversarlo con chiavi, ecc.: che s'intende per chiavi, bolzoni, paletti, ecc., n. 600 a 603.

Bonificazione (Interessati nella), ecc.: costituzione di consorzio; norme relative, n. 131.

Borgata. V. Abitanti di una borgata, ecc.

Boschi comunali: erezione fatta da un privato di case o di capanne; contravvenzione, n. 180.

— e foreste (Divieto di costruire vicino ai): esame della legislazione belga, francese e italiana, n. 179.

Burrone. V. Terminazione.

C

Caccia (Concessione del diritto di) sul proprio fondo: non importa costituzione di servitù; concessione di tal diritto fatta dal compratore del fondo al venditore, ecc., n. 158.

Camini: costruzione contro un muro comune o divisorio; distanza, n. 59.

— rasente i travi: non possono costruirsi, come non possono immettersi travi presso un camino, n. 594.

Camino (Canne di): chi porta a maggiore altezza il muro reso comune deve prolungarle per tutta questa maggiore altezza, n. 696.

— (Costruzione di un) nella grossezza del muro comune: non si può fare senza il consenso del condomino, n. 680.

— (Se si può domandare la comunione del muro, non per edificarvi, ma per

- appoggiarvi un) o delle piante, n. 655 e 679.
- Camino** nel muro comune: costruzione. V. *Caso pratico*, n. 31, p. 550.
- Campo**: proprietario superiore; se può cangiarlo in uno stagno e fare scolare le acque di questo nei fondi inferiori, n. 210 e 236.
- Canale** (Alveo del): acque sorgenti o sfuggite, ma contenute in esso, n. 110.
- (Alzamento di livello di una strada in guisa che le acque scorrano ristrette in) posto a lato di essa: non costituisce aggravamento di servitù, n. 248 e 215.
- (Colmamento di un) nel fondo inferiore: il proprietario superiore che soffre rigurgiti di acqua può obbligare quello inferiore a spurgare il canale, n. 227.
- diritto alla condotta dell'acqua; non attribuisce la proprietà del suo terreno laterale al concedente, n. 126.
- (Impresa sopra un): domanda di autorizzazione nel Belgio, n. 339.
- (Proprietario costeggiato da un) in cui scorrono acque da altri derivate in virtù di concessione, n. 386.
- proprietario del fondo inferiore che da trent'anni, a contare dal momento che lo terminò, ha il godimento non interrotto di ricevere per esso le acque di una sorgente del fondo superiore; non può essere turbato in tale godimento, *Caso pratico*, n. 11, p. 252.
- aperto sul fondo altrui per raccogliere e condurre gli scoli: spurgo regolare e manutenzione delle sponde, ecc., n. 116.
- **artificiale** (Erogazione di acque fra utenti di un), ecc., n. 325.
- a sponde fisse nel fondo superiore: il semplice fatto di esso non può riguardarsi come opera visibile all'effetto dell'art. 541 del Cod. civ., n. 318.
- Canaletti**, fossetti ed altre cose necessarie all'uso dell'acqua, n. 362 e 363.
- Canali**: nettamento. V. *Presa d'acqua*.
- piantagione di alberi rasente ad essi; distanza, n. 61 e 62.
- V. *Passaggio di acque*.
- **artificiali** (Acque dei), n. 356.
- V. *Servitù di scarico naturale di acque*, n. 247.
- **manufatti** (Acque fluenti nei), anche sulle terre altrui: sono acque private; inapplicabilità a queste dell'art. 543 del Cod. civ., n. 412.
- nei quali scorrono naturalmente le acque: spurgo, ecc., n. 206.
- o fiumi atti al trasporto. V. *Correnti d'acqua defluenti da alture*.
- per derivare un'acqua naturale: proprietario del fondo che la costeggia; non può costruirli in un fondo di altro proprietario, n. 415 e *Caso pratico*, n. 15, p. 314.
- Canne**: obbligo dei proprietari di tagliarle lungo la via alzaia, n. 168.
- Canne di camino**: chi porta a maggior altezza il muro reso comune deve prolungarle per tutta questa maggiore altezza, n. 696.
- Canoni** di diritto romano intorno alle servitù prediali, n. 136.
- Cantine**: spiragli o finestrini; se le prescrizioni sull'altezza dal suolo delle finestre si applicano anche ai detti spiragli o finestrini, n. 68.
- (Vólte delle): riparazione e ricostruzione, n. 776.
- V. *Case a piani di diversi proprietari*.
- **soffitte e palchi morti**: non sono propriamente piani di una casa; la legge li considera come tali per sola causa

- di valore sul quale deve calcolarsi l'onere di ciascun proprietario per le riparazioni ai muri maestri, ai tetti, ecc., n. 805 e 834.
- Capanne** o case: erezione fatta da un privato in boschi comunali; contravvenzione, n. 180.
- Capi** e aste di fonte: distanza, ecc., n. 60.
- Casa** (Costruzione di una) per opera del conduttore di un fondo arenile, n. 178.
- divisione. V. Servitù.
 - (Proprietario di una): può demolirla, ecc., n. 582 a 585.
 - V. Proprietarii di diversi piani di una casa, n. 161.
 - a piani di diversi proprietarii, ossia casa comune a differenti proprietarii o casa appartenente a più proprietarii nei diversi piani, o casa i cui differenti piani appartengono a diversi proprietarii: casa distrutta per incendio, per terremoto o per vetustà; se i comproprietarii hanno il diritto di costringere il renitente a riedificarla, n. 781.
 - casa di vari piani minaccianti rovina; demolizione della parte superiore ordinata dall'Autorità comunale; obbligo dei proprietarii dei piani inferiori di contribuire alle spese di demolizione, n. 804.
 - casa rovinata totalmente e casa demolita per minaccia di rovina; in quale proporzione si debbono ripartire i materiali e l'area, fra i diversi comproprietarii, n. 782.
 - condomino di un portone e di scale comuni; può servirsene per accedere ad altra casa contigua di sua proprietà, n. 823.
 - crollamento per caso fortuito dell'ultimo piano; proprietario del piano crollato; non perde il condominio dei muri maestri e può obbligare gli altri a concorrere alla ricostruzione loro; prescrizione trentennale, n. 817.
- Casa** a piani di diversi proprietarii: idee generali; differenza fra la comunione dell'edificio, i cui differenti piani appartengono a diversi proprietarii e la comunione del muro divisorio, ecc., n. 761.
- incavo lungo il muro maestro, n. 673 e 674.
 - incomodi, danni e molestie derivanti dalle riparazioni e ricostruzioni; debbono egualmente sopportarsi dai proprietarii, n. 774.
 - misura del contributo a carico dei diversi proprietarii, n. 766 e 816.
 - obblighi di ciascuno per la manutenzione e ricostruzione delle singole parti; muri maestri, tetti, anditi, ecc., latrine, scale, pavimenti, solai, ecc., cantine e soffitte, lastrici solari, n. 46, 775, 762, 763, e 783 a 785, 764 e 765.
 - pesi a carico di ciascuno; riparazioni e ricostruzioni del pavimento sul quale il proprietario di ciascun piano cammina; che cosa s'intende per pavimento; parte sottoposta al pavimento; tele, rivestimenti di carte, ecc., n. 775 e 46.
 - rapporti giuridici fra i diversi proprietarii; ognuno è proprietario esclusivo del piano o della porzione di piano a lui spettante; tutti sono comproprietarii dei muri maestri, del tetto, delle scale, ecc.; deriva da ciò che anche i pesi inerenti alla casa sono parte a carico comune, parte a carico dei singoli; pesi a carico comune; muri maestri, archi, pilastri, tetti e lastrici solari, anditi, porte, ecc.; le spese relative vengono ripartite in proporzione del valore del piano appartenente a ciascuno; criterii per determinare il valore di

- ogni piano, n. 762, 763 e 783 a 785, 764, 765 e 46.
- Casa** a piani di diversi proprietari : rifabbricazione. V. *Casi pratici*, n. 43 e 44, p. 668.
- riparazioni e ricostruzioni; se ciascun comproprietario può liberarsi dall'obbligo relativo mediante l'abbandono della cosa comune, n. 780 e 806.
 - suolo; è comune; se uno dei proprietari può farvi scavamenti senza il consenso degli altri, ecc., n. 799 a 802.
 - ultimo piano non spettante ad un solo proprietario, ma a più; se si può fare il rialzamento o l'innovazione ad una sola parte del piano o del tetto dal suo proprietario, n. 845 e 833.
 - V. Anditi, porte, pozzi, cisterne, acquedotti, ecc., Cantine, soffitte e palchi morti, Lastrici solari, Latrine, Loggie a livello dell'ultimo piano, Muri comuni, di cinta, esterni, maestri, Pavimenti, Scale, Selciato davanti la casa, Terrazzi adiacenti alla casa, Tetti, Vòlte delle cantine. V. anche Proprietario dell'ultimo piano di una casa.
 - **comunale**: è edificio destinato ad uso pubblico, n. 726.
 - **del vicino**: necessità di entrarvi per la esecuzione di opere al muro comune con fori e simili; autorizzazione giudiziaria, ecc., n. 595 a 599 e 670.
- Casamento** più alto (Proprietario del primo piano del): se può edificare sulla loggia di suo uso esclusivo, in piano di detto appartamento e sottostante al casamento più basso di proprietà sua e di altri, n. 839.
- Casa coloniche** isolate: non occorre la distanza di duecento metri da cimiteri, n. 181.
- Casa**, cortili e giardini: debbono essere situati tutti dentro la cinta della città o dentro i termini del sobborgo; che s'intende per sobborgo, n. 736 e 737.
- Case**, cortili, ecc. (La enumerazione di) non è limitativa: si estende ad ogni altro terreno che formi dipendenza intima della casa, n. 734.
- **costrutte** sotto le legislazioni anteriori. V. Muro di confine.
 - e abitazioni isolate: ampliamento di cimiteri, n. 184 e 185.
 - o capanne: erezione fatta da un privato in boschi comunali; contravvenzione, n. 180.
 - sul confine. V. Distanze, ecc.
- Catene** (Collocamento di) nel muro comune: Autorità giudiziaria; può negarlo se la loro forza di trazione possa recar danno alla fabbrica, n. 600 a 603.
- Cava**: distanza legale dalla contigua proprietà dei privati; questi non possono impedirne la coltivazione, ecc., n. 195.
- Cave**: concessione di estrarre pietra calcare da un fondo; costituisce una compra-vendita di cose mobili, ecc., n. 198.
- concessione di passaggio su di un fondo per trasportarne i prodotti, n. 198.
 - e **miniere**: concessione del diritto di coltivazione; effetti; diritti del concessionario; servitù di acquedotto nei fondi vicini, n. 197.
 - — sunto di legislazione comparata francese, belga e italiana, n. 192.
- Cavo** altrui (Taglio di vene che alimentano il): divieto di opere che possano sottrarre col mezzo d'infiltrazioni e di emungimenti l'acqua che il vicino tiene già nel suo cavo, n. 308, 309 e 321.
- Cessazione** della presunzione di comunione: titoli e segni speciali, n. 37.
- delle servitù: loro riattivazione; conservazione di servitù già esistenti, n. 133

Chiassainole: nettamento. V. Presa d'acqua.

Chiavi (Diritto del proprietario di attraversare il muro comune con) e collocarvi bolzoni, ecc.: che s'intende per chiavi, bolzoni, paletti, ecc., n. 600 a 603.

Chiesa (Appoggio di un acquaio al muro che divide una casa da una): non induce l'acquisto della comunione di esso muro, n. 722.

— destinazione all'uso pubblico; esiste soltanto se il pubblico abbia diritto di usarne in forza di decreto della legittima autorità, n. 725.

— aperta al culto pubblico: è edificio destinato all'uso pubblico, n. 723.

— — ha il carattere di cui parla l'art. 556. n. 724.

Chiese di confraternite: comunione di muro. V. Muro, n. 721 e 725.

— parrocchiali: non occorre la distanza di duecento metri da cimiteri, n. 181.

Chiuse: non si possono stabilire sulle acque navigabili o fluitabili senza il preventivo permesso dell'Autorità amministrativa, n. 336.

— V. Acque navigabili e Autorità amministrativa, Derivazione di acque.

Chiusura dei fondi: Codice civile italiano; rilascia alla libera facoltà dei proprietari di chiudere con siepi e fossi i loro fondi rustici; quindi colla sua pubblicazione sono rimaste abrogate le ordinanze dei cardinali *a latere* che imponevano tale chiusura, n. 500.

— — (Diritto di): ciascuno può chiudere il proprio fondo; diritti di servitù spettanti ai terzi; vanno rispettati, numero 496.

— — (Diritto di): è un diritto facoltativo e quindi imprescrittibile, n. 497.

— — fondo su cui gli abitanti di un Co-

mune hanno il diritto di passo; se il proprietario può chiuderlo, n. 498.

Chiusura dei fondi: muro costruito da un privato per chiudere il suo fondo; Comune che rialzando il livello della strada ne profitti per farne un muro di sostegno di essa; obbligo di indennizzo, n. 502.

— — proprietario che vuol cingere il suo fondo; secondo il Codice Napoleone (in ciò non conforme al nostro) perde il diritto di mandare a pascolare le sue bestie nell'altrui fondo, dopo la raccolta delle messi, in proporzione del terreno che col chiuderlo ha sottratto all'uso comune, *Caso pratico*, n. 21, p. 358.

— — proprietario di un fondo; può chiuderlo con cinta o con siepe, indipendentemente dal consenso dei suoi vicini, salvochè non sia necessario assolutamente a questi il passaggio su quello, *Caso pratico*, n. 20, p. 355.

— — vicino che pretende di essere chiuso dallo stesso recinto; deve contribuire alle spese relative, n. 499.

— **del proprio fondo** (Diritto di): può variare nella modalità, affinchè sia evitato il danno al vicino; ma, osservate le regole dell'arte, e le esigenze delle località, non può impedirsi l'esercizio di quel diritto, ecc., n. 501.

— **forzata**, ossia obbligatoria, dei fondi situati nelle città e nei sobborghi: deve farsi mediante muri fatti con cemento; nulla è dalla legge determinato quanto alla qualità dei materiali o al genere di costruzione; grossezza di tali muri e profondità delle loro fondamenta; la legge nulla ha determinato neppure su ciò; per l'altezza di essi però debbono osservarsi i regolamenti particolari o le convenzioni; in mancanza di questi

- l'altezza è fissata a tre metri, n. 740 a 742.
- Chiusura forzata** (Diritto di): è imprescrittibile, n. 739.
- — muro alzato oltre i tre metri; non si può, senza il consenso dell'altro vicino, abbassarlo e portarlo all'altezza legale; non è lo stesso se il muro venne costruito per consenso ad un'altezza inferiore; l'art. 559 del Cod. civ. riguarda tanto i muri di cinta o divisionali tra luoghi aperti a pianterreno ed a pari livello, quanto i muri comuni divisorii tra un casamento e l'altro, n. 743 e 744.
 - — (Se uno dei vicini, a beneficio dell'altro, o ambedue reciprocamente, possono rinunciare al diritto di), n. 747.
 - — V. Muri di cinta.
- Cimiteri** (Ampliamento di): se è vietato anche a distanza minore di duecento metri da case e abitazioni isolate, n. 184 e 185.
- contravvenzione prevista dal regolamento sanitario del 1874 e dalla legge 22 dicembre 1888; si consuma col fatto di costruire o di escavare nel perimetro proibito; non è reato permanente, ecc., n. 183.
 - costruzione; diminuzione o perdita di un diritto di servitù; indennità, n. 189.
 - costruzione; distanza di duecento metri da ogni aggregato di abitazioni; case coloniche isolate; chiese parrocchiali, n. 181.
 - costruzione in prossimità di strade; è permessa qualunque sia la natura di queste, n. 186.
 - (Divieto di costruire vicino ai): esame della legislazione belga, francese e italiana, n. 179.
 - scavamento di pozzi; è proibito nel
- raggio di duecento metri da essi, n. 187.
- Cimiteri**: stabilimento industriale; erezione entro il raggio di cento metri all'intorno, n. 188.
- Cisterne**: costruzione loro presso un muro altrui o comune; distanza, n. 56.
- sono a carico comune in proporzione del valore del piano che appartiene a ciascuno, n. 770.
- Città** e sobborghi (La legge accenna solo a), poichè nelle campagne e nei villaggi i fondi sono aperti: tuttavia la enumerazione di città e sobborghi non è limitativa, n. 735.
- Coda** dell'acqua, n. 109.
- Colmamento** di un canale. V. Canale.
- Colmate** (Prosciugamento di terreni con), n. 93.
- Competenza civile** per contestazioni insorte fra proprietari rivieraschi sui loro rispettivi diritti, n. 340.
- — per le azioni relative a guasti di alberi, di siepi. V. Alberi, Siepi.
 - giudiziaria. V. Acque, Autorità giudiziaria, Rivieraschi, ecc.
- Compossesso**. V. Acqua, n. 254.
- Compra-vendita** (Atti di): servitù non denunciate, n. 162.
- Comproprietà** fra proprietari di differenti piani di una casa. V. Casa i cui diversi piani appartengono a diversi proprietari.
- Comproprietarii**: diritti sul muro comune, ecc., n. 39 e 40.
- necessità del loro consenso per imposizione di servitù al fondo in condominio, n. 21.
 - della fossa. V. Fossa.
 - della siepe. V. Siepe.
 - di muri comuni. V. Muro, ecc.
 - di una zolfara. V. Zolfara.
- Comune** che vende ad un privato una

- piazza su cui avevan prospetto gli edifici circostanti, n. 143.
- Comunione:** abbandono, ecc., n. 580.
- abbandono. V. Fossa.
 - (Regole del diritto comune circa l'acquisto della) del muro e le distanze delle costruzioni: inapplicabilità alle costruzioni da farsi in contiguità delle stazioni ferroviarie, n. 191.
 - rinunzia, n. 38.
 - - può essere anche tacita, n. 643 a 645.
 - - riacquisto. V. Muro comune, n. 579, Muri di cinta che servono di divisione fra le case, i cortili e i giardini nelle città e nei sobborghi, n. 578.
 - (Vicino che abbia a sue spese e nel proprio suolo costruito un muro di cinta: se può costringere l'altro all'acquisto della), n. 746. V. anche Muro di cinta o divisorio.
 - V. Alberi, Casa, ecc., Distanze, ecc., Fossi fra due fondi, Siepi.
 - che nasce per disposizione di legge, n. 643 a 645.
 - della fossa (Presunzione di) V. Fossa.
 - della siepe. V. Siepe.
 - dei muri, degli edifici e dei fossi: muri comuni; presunzione di comunione; cessazione della presunzione di comunione, n. 35 a 37.
 - dell'edificio, i cui differenti piani appartengono a diversi proprietari e comunione del muro divisorio: differenza. V. Casa, ecc., n. 761.
 - del muro (Diritto del vicino alla): come può attivarsi, n. 52 a 55.
 - - può essere richiesta anche quando il proprietario vi abbia per servitù, od altrimenti, il diritto di tener finestre a prospetto, balconi, ecc., n. 43.
 - - V. Finestre od altre aperture, Muri.
 - del muro divisorio (Acquisto della):
- deve risultare da prova scritta, n. 699 e 711.
- Comunisti:** diritto di passo su di un fondo; se il proprietario può chiuderlo, n. 498.
- Concedente e concessionario.** V. Servitù.
- Concessione d'acqua fatta per un determinato servizio senza indicazione della quantità, o con determinazione o no della bocca e dell'edificio,** n. 106.
- della facoltà di stabilire un edificio sopra un corso d'acqua proprio del concedente: può farsi colla riserva della disponibilità e del diritto di revocarla, ecc., n. 405.
 - di usine sopra un fiume: diritto dell'Amministrazione di ritirarla, n. 341.
- Concessioni d'uso di acqua fatte dallo Stato:** non ledono i diritti anteriori relativi, n. 98.
- nuove d'acqua: la quantità deve esprimersi in relazione al modulo; che cosa è il modulo, n. 107.
- Concime** V. Fosse di latrina o di concime.
- Condomini di muri comuni.** V. Muro, ecc.
- Condomino di un portone e di scale comuni:** può servirsene per accedere ad altra casa contigua di sua proprietà, n. 823.
- Condominio dei muri maestri:** proprietario dell'ultimo piano crollato per caso fortuito; non lo perde, n. 817.
- fra proprietari di differenti piani di una casa. V. Casa i cui diversi piani appartengono a diversi proprietari.
- Condotta dell'acqua:** deficienza di questa; deve sopportarsi da chi ha diritto di prenderla e di usarne nel tempo appunto in cui viene a mancare; caso di diversi utenti, n. 129.
- - deficienza di questa senza colpa

- del concedente; non dà diritto ai danni, ma a proporzionata diminuzione del canone, n. 128.
- Condotta dell'acqua** (Diritto alla): non attribuisce al concedente la proprietà del terreno laterale alla sorgente od al canale, ecc., n. 126.
- — proprietaria di questa; mancanza di convenzione; è tenuto verso gli utenti a fare le opere necessarie per la condotta, a mantenere gli edifizii, ecc., n. 127.
 - di acque attraverso strade, fiumi o torrenti: obbligo di osservare le prescrizioni speciali, n. 87.
- Condotti** manufatti, V. Acque.
- Confine** di due o più stabili sopra una linea determinata (Patto per la): come dev'essere provato, n. 481.
- Confine** (Alberi sul), ecc. V. Alberi, ecc.
- (Case sul). V. Distanze, ecc.
 - (Che s'intende per), n. 682 a 685.
 - (Fabbrica da erigersi sul), n. 52 a 55.
 - (Muro costruito a meno di un metro e mezzo dal): esistenza dello spazio di stillicidio avanti il detto muro; non è di ostacolo all'acquisto della comunione, ecc., n. 711, 717 e 699.
 - del vicino (Alberi verso il). V. Alberi
- Confini**: essi costituiscono uno degli elementi per la identità del fondo, n. 483.
- procedibilità dell'azione di manutenzione; non è necessaria una precedente giudiziale terminazione dei due fondi, n. 473.
 - V. Terminazione.
 - che limitano la proprietà: quali sono, n. 462.
 - designati nell'atto di vendita: non deve starsi esclusivamente a questi per la determinazione di un fondo venduto a corpo e non a misura, ecc., n. 484.
- Confini** fra due Comuni: fondi privati; competenza dell'Autorità giudiziaria, n. 482.
- territoriali. V. Terminazione, n. 460.
- Consorzii** per le opere di difesa sulle acque pubbliche: costituzione, n. 232.
- Consorzio d'acqua**: costituzione; norme relative, n. 131.
- Contestazioni** insorte fra proprietari rivieraschi sui loro rispettivi interessi: sono risolte dai Tribunali, n. 340.
- Contiguazione** sottoposta ai lastrici solari. V. Lastrici solari.
- Contiguità** (Che s'intende per) nel senso dell'art. 556 del Cod. civ. V. Muro.
- V. Muri, ecc., Servitù.
 - di un giardino, di un cortile, di un recinto ad un giardino, n. 516.
- Contributo** a carico dei diversi proprietari: misura, V. Casa, ecc.
- Cordoni** (Che s'intende per), n. 526.
- Cornicione** (Rialzamento del): è compreso nel diritto di rialzare l'ultimo piano, n. 844.
- esistente dalla parte di un fondo e stillicidio cadente nell'altro fondo: loro apposizione al muro nel tempo della costruzione; le riparazioni del muro comune sono a carico dei proprietari dei due fondi, ecc., *Caso pratico*, n. 27, p. 421.
 - esistente da una parte del muro comune e stillicidio dall'altra, senz'altro il muro sostenga verun edificio di ragione di uno dei due comproprietarii: quegli, dalla cui parte non avvii alcun suo edificio, può liberarsi dalle spese delle riparazioni rinunziando alla comunione, *Caso pratico*, n. 28, p. 422.
 - e sporto del tetto appostivi al tempo della costruzione del muro da una parte: provano che appartiene al proprietario

di questa parte del fondo, *Caso pratico*, n. 24, p. 398.

Cornicione o mensole: caso in cui essi non si trovassero alla estremità superiore del muro, ma ad una data altezza, n. 528.

Cornicioni (Che s'intende per), n. 526.

Corrente d'acqua prodotta da una derivazione artificiale: non può considerarsi naturale a senso dell'art. 543 del Cod. civ., per ciò solo che è aiutata dalla naturale giacitura dei luoghi, n. 407.

Correnti d'acqua defluenti da alture non alimentanti fiumi o canali atti al trasporto: per diritto romano non appartenevano ad alcuno, ecc., n. 170.

Corsi d'acqua non navigabili, nè fluitabili, ossia non atti al trasporto dei legnami a galla: opere private in essi stabilite; sono mantenute da coloro a cui appartengono, n. 382.

— — — principio direttivo in questa materia, n. 349.

Corsi piccoli prodotti dall'acqua piovana: spettano in proprietà ai rivieraschi, n. 359.

Corso d'acqua: fondo separato da esso mediante una strada pubblica, n. 361.

— — opere manufatte. V. Opere manufatte lungo un corso d'acqua, ecc.

— — ostruzione; corrompimento; penalità, n. 364.

— — (Proprietario attraversato da un): quantità di cui può far uso, n. 379.

— — (Proprietario di un fondo costeggiato od attraversato da un): deve tollerare che gli argini che erano nel suo fondo a ritegno delle acque e che sieno stati distrutti, sieno riparati o ristabiliti dai proprietari danneggiati, ecc., n. 222 a 225 e 245.

— — proprietario di un fondo da esso co-

steggiato; dopo essersene servito per usi irrigui o industriali deve restituirne gli avanzi al corso ordinario, ecc., n. 362 e 363. V. anche Avanzi delle acque.

Corso d'acqua: proprietario che riceve un danno per effetto di un lavoro praticatovi, ecc., n. 219.

— — (Rivierasco il cui fondo è costeggiato da un): ha diritto di servirsene col solo obbligo di restituirne gli avanzi al corso naturale, ecc., n. 375.

— — V. Fiumi e torrenti.

— — che impedisce ai padroni dei fondi contigui l'accesso a questi, ecc.: obblighi di coloro che si servono di quel corso, n. 95.

— — dichiarato atto alla fluitazione: quando entra nel demanio pubblico, n. 335.

— — proprio del concedente: concessione della facoltà di stabilirvi un edificio; può farsi colla riserva della disponibilità, ecc.; questa riserva può essere anche tacita; divieto di dispersione delle acque con danno dell'agricoltura; si può estendere alla dispersione delle acque con danno della industria, n. 433 e 406.

— — tra l'edificio del vicino e il fondo su cui si voglia fare una costruzione, ecc. V. Muro: comunione, ecc., n. 704.

— — (Ripari resi necessari dalla variazione del), n. 222 a 225 e 245.

Corso e uso delle acque private: intervento dell'Amministrazione comunale per regolarli, n. 418.

Corso naturale di acque: che s'intende con ciò, n. 217, 220 e 245.

— — — (Diritto del proprietario del fondo costeggiante un) di farne uso: sussiste in quanto lo stesso fondo costeggia il corso d'acqua; non può esser ceduto separatamente dal fondo, n. 411, 430 e 431.

Corso naturale di acque (Proprietario di un fondo costeggiato da un), che non può usarne, mentre trascorre: non può derivarla con condotti manufatti dal fondo superiore, n. 409.

Cortile (Proprietario di un) situato in una città od in un sobborgo: è obbligato a concorrere alle spese di costruzione e di riparazione del muro di cinta, che separa la casa dell'altro vicino dal cortile stesso, ecc., *Caso pratico*, n. 39, p. 580.

— (Supposizione che sotto il proprio) si abbiano delle grotte artificiali, alle quali serve di divisione il muro di fondamento dell'altrui casa, n. 517.

Costituzione di servitù mediante prescrizione: possesso utile; come si computa nelle servitù affermative e come in quelle negative, n. 114.

Costituzioni e alienazioni di servitù. V. Servitù.

Costruzione (Appoggio di) sul muro comune, n. 39 e 40.

— contro un muro comune e divisorio, ancorchè proprio, di camini, forni, stalle, ecc.: distanza, ecc., n. 59.

— della siepe. V. Siepe.

— del muro di cinta o di chiusura. V. Muro di cinta, ecc.

— di camino nella grossezza del muro comune: non si può fare senza il consenso del condomino, n. 680.

— di camino od altro incavo nel muro comune. V. *Caso pratico*, n. 31, p. 550.

— di cimiteri. V. Cimiteri.

— di finestra o luce nei modi prescritti: elevazione di suolo; quando induce l'obbligo del rialzamento della finestra, n. 69.

— di una casa per opera del conduttore di un fondo arenile, n. 178.

— e manutenzione delle scale e dei pa-

vimenti, *Caso pratico*, n. 42, p. 665 e n. 827.

Costruzione e riparazione di marciapiede lungo un fiume navigabile, ecc. V. Spese di costruzione, ecc.

— o riattamento delle pubbliche strade: spese; sono determinate da leggi o regolamenti speciali, avuto riguardo alla pubblica e privata utilità, *Caso pratico*, n. 2, p. 136.

— sopra il muro dell'altro vicino fatta da chi aveva facoltà di renderlo comune, ecc., n. 699 e 711.

— sotterranea: riapprofondimento del muro comune per farla, ecc., n. 621.

Costruzioni: che s'intende con questa parola, n. 591.

— V. Distanze, ecc.

— da farsi in contiguità delle stazioni ferroviarie, n. 191.

— del vicino (Distanza dalle): sopraelevazione del muro comune, n. 692 e 688.

— in corso: applicabilità della distanza di duecento metri da cimiteri; non occorre la prova della avvenuta abitazione per la contravvenzione, n. 182.

Contente di un'acqua che abbia fatto su di essa un'opera visibile e permanente per impiegarla in uso diverso da quello cui è destinata, n. 319.

Contenti di acque. V. Acque.

Crollamento per caso fortuito dell'ultimo piano di una casa appartenente a più proprietari, n. 817.

D

Danneggiamento di alberi, siepi, ecc. V. Alberi, Siepi.

Danno al valore della proprietà degli altri, V. Proprietario dell'ultimo piano di una casa, n. 790 a 792.

Deficienza d'acqua. V. Acque, ecc.

Defluenza o decorrenza delle acque. V. Servitù di scolo naturale di acque.

- Deflusso** dell'acqua (Opere costrutte lungo l'alveo per facilitare il): questa non cessa di correre naturalmente, n. 357.
- Deflusso** delle acque. V. Acque.
- Delimitazione** dei confini: è diversa dalla terminazione, n. 459 e 436.
- Demolizione** (Domanda di) per le fabbriche appoggiate nel muro del vicino, n. 715, 711 e 712.
- della parte superiore di una casa di vari piani minaccianti rovina ordinata dall'Autorità comunale, ecc., n. 804.
- del muro comune fatta dal vicino dopo la rinunzia dell'altro, n. 577.
- di un muro a secco di cinta del proprio fondo: ricostruzione; usurpazione di zona di suolo comunale; contravvenzione agli art. 55 e 80 della legge sulle opere pubbliche, n. 488.
- di un muro chiesta dal condomino: il convenuto può sempre eccepire la inammissibilità dell'azione, n. 548.
- Denunzia** di nuova opera. V. Pretore.
- Deposito** dei materiali per le riparazioni e ricostruzioni al muro comune, n. 564.
- Derivazione** artificiale (Corrente d'acqua prodotta da una): non può considerarsi naturale, per ciò solo che è aiutata dalla naturale giacitura dei luoghi, n. 407.
- Derivazione d'acqua**: che cosa s'intende per forma della bocca; irreformabilità della bocca quando essa e l'edifizio sono stati convenuti o posseduti pacificamente per cinque anni, n. 105.
- — concessione fatta per un determinato servizio senza indicazione della quantità, o con determinazione o no della bocca e dell'edifizio, n. 106.
- — diritto accordato ai rivieraschi; caso in cui il fondo sia in un livello inferiore all'alveo del rivo, ecc., n. 374.
- — diritto accordato ai rivieraschi; è subordinato a scopi irrigui o industriali, ecc., n. 367 e 372.
- Derivazione d'acqua**: nuove concessioni; la quantità deve esprimersi in relazione al modulo, che cosa è il modulo, n. 107.
- — V. Presa d'acqua
- — **naturale**: proprietario del fondo che la costeggia; non ha diritto ad usarne, quando la derivazione stessa debba esser fatta mediante canali costrutti in un fondo di altro proprietario, n. 415 e *Caso pratico*, n. 15, p. 314.
- **di acque** con condotti manufatti dal fondo superiore, n. 409.
- — da fiumi o torrenti: è permessa purchè non si nuoccia all'uso pubblico, n. 169.
- — da fiumi, torrenti, ecc.: proprietari che hanno diritto ad essa; possono appoggiare od infiggere una chiusa alle sponde; obblighi inerenti a tale facoltà, n. 97.
- — sorgenti nel fondo altrui (Opere visibili: senza di queste e i caratteri voluti dall'art. 541 del Cod. civ. non si può col possesso acquistare il diritto di), n. 321, 280 e 308.
- Derivazioni di una costante** e determinata quantità d'acqua corrente: convenzione relativa alla forma della bocca o dell'edifizio derivatore; questa forma dev'essere mantenuta; forma non convenuta, ma bocca e edifizio derivatore costruiti e posseduti pacificamente; mancanza di convenzione e di possesso, n. 104.
- Destinazione** del padre di famiglia: anche questa, sebbene non contemplata dalla legge, può limitare il diritto del proprietario della sorgente; divisione del fondo ove scaturisce la sorgente, n. 277.
- — — (Diritti d'uso delle acque determinati dalla), n. 387 a 389.

- Destinazione** del padre di famiglia: (Servitù per): quando ha luogo, n. 117.
- Deviazione** di acque. V. Acque, n. 211.
- — pubbliche o private: penalità, n. 403.
- Dighe**: proprietario inferiore; non può con esse o con altro impedire lo scolo delle acque, n. 220 e 217.
- o argini: danneggiamento; penalità, n. 364.
- ponti e altre opere private stabilite sui corsi d'acqua non navigabili, nè fluitabili: sono mantenute da coloro a cui appartengono, n. 382.
- Direttario**: quando ha interesse nella questione relativa ad una servitù, n. 152.
- Diritti** del comproprietario sul muro comune: appoggio della sua costruzione; immissione di travi e travicelli, ecc.; rialzamento del muro comune; vicino che non ha contribuito al rialzamento del muro comune; può acquistare in ogni tempo la comunione anche della nuova costruzione, n. 39 e 40. V. anche Muro comune.
- reali. V. Servitù.
- Diritto** del vicino alla comunione del muro: come può attuarsi; fabbrica da erigersi proprio sul confine; fabbrica che non sorge proprio sul confine, ma ne dista meno di un metro e mezzo; fabbrica sul confine posta ad oltre un metro e mezzo di distanza, ecc., n. 52 a 55. V. anche Muro comune.
- del vicino di chiedere la estirpazione di siepi o di alberi piantati o nati a distanze non legali: rami protendenti sulla proprietà del vicino e radici che si addentrino nel suo fondo; diritti che gli competono, n. 63. V. anche Alberi, Siepi, ecc.
- di acquedotto: fondi intermedi, n. 267.
- di comunione: rinunzia, n. 38.
- di servitù: comprende gli accessori, n. 6.
- Diritto**: del vicino alla comunione del muro dev'essere luminosamente provato, n. 5.
- — in che consiste; tolleranza od omissione, n. 4.
- — limitazione, per convenzione, ad una sola parte del Fondo serviente, ecc., n. 20, 13 e 14.
- — non può essere disgiunto dal Fondo serviente, n. 17.
- — devoluto a più persone: può essere da tutte esercitato; il peso della servitù è indivisibile e solidale, n. 19.
- Diritto di usare** dell'acqua che scorre nella nostra proprietà, n. 34.
- — di una sorgente d'acqua, che si ha sul proprio terreno, n. 33.
- Dispersione** di acque. V. Acque, Avanzi di acque, Pretore, Scolature, ecc.
- — minerali. V. Acque minerali.
- Distanza** da osservarsi nel piantare alberi. V. Alberi.
- — — siepi. V. Siepe viva verso il confine del vicino, ecc.
- dalle costruzioni del vicino: sopraedificazione del muro comune, n. 692 e 688.
- delle vedute dirette e delle vedute oblique e laterali: come si misurano, n. 75.
- delle finestre dalla proprietà del vicino: deve osservarsi qualunque sia la superficie che si presenta più vicina all'aperta finestra, n. 70.
- e opere intermedie per le costruzioni, per gli scavamenti e per le piantagioni: ragioni di una certa distanza fra le costruzioni; un proprietario può innalzare case sul confine della sua proprietà, ma il vicino può acquistare la comunione del muro, n. 51. V. anche Muro comune.
- nella costruzione di camini, ecc. contro un muro comune o divisorio, ecc., n. 59. V. anche Muro comune.

Distanza richiesta per le vedute dirette e per le vedute laterali e oblique sul fondo del vicino, n. 72 e 73.

— lastrico solare, n. 74.

Distanze (Inapplicabilità di) quando si fabbrichi sul confine del proprio fondo e quello del vicino non sia fabbricato, salvo che per filtrazioni od altrimenti non si arrechi danno al fondo vicino, ecc., n. 58.

— non legali (Alberi o siepi piantati o nati a): estirpazione, n. 63.

— prescritte dall'art. 571 del Cod. civ.: muro comune; rialzamento, ecc., n. 691. V. anche Muro comune.

Distruzione delle siepi: pene. V. Siepi. — di alberi. V. Alberi.

Divisione di una casa. V. Servitù.

Dogane (Linea delle): divieto di fabbricare, n. 173.

Domanda per l'autorizzazione di una impresa sopra un fiume od un canale nel Belgio: dev'esser fatta alla Deputazione permanente, n. 339.

E

Edifizii: presunzione di comunione, n. 35 e 36.

— V. Servitù, n. 155.

— ad uso di abitazione. V. Cimiteri.

— circostanti ad una piazza: prospetto; vendita della piazza fatta dal Comune, n. 143.

— costrutti rispettivamente in epoca diversa: edificio da una sola parte, e un fondo aperto o di diversa natura dall'altro, n. 521.

— destinati all'uso pubblico: che s'intende con questa espressione, n. 634 e 635.

— — — sotto tale denominazione si comprendono anche le parti accessorie di essi, n. 720.

— — — V. Muro: comunione; chiese

di confraternite; oratorii, ecc., Muro di cinta.

Edifizio (Proprietario di un): può demolirlo, ma se è sostenuto da un muro comune deve fare a questo le opere occorrenti per evitare al vicino i danni della demolizione, abbia o non abbia rinunciato alla comunione; in tal caso, il vicino non può pretendere che il muro venga ricostruito con maggiore spessezza; le opere da farsi son quelle atte a riparare ai danni dello squilibrio momentaneo e della mancanza del sostegno; abbellimenti e decorazioni; debbono essere a carico dell'edifizio che resta, n. 582 a 585.

— derivatore d'acqua: convenzione relativa alla sua forma, ecc., n. 104.

— di privato dominio che viene a ricevere una destinazione che ne faccia pubblico l'uso: rientra per ciò solo nella classe degl'edifizii pubblici; caratteri affinchè un edificio si possa dire di uso pubblico, n. 724.

— i cui diversi piani appartengono a diversi proprietari. V. Casa, ecc.

Elevazione di nuovi piani. V. Proprietario dell'ultimo piano di una casa.

Enfiteusi: direttario; quando ha interesse nella questione relativa ad una servitù, n. 152.

Enfiteuta: ha diritto di render comune il muro contiguo, ecc., n. 629 a 632.

Erede del concedente la servitù. V. Servitù.

Erogazione di acque fra utenti di un canale artificiale, ecc., n. 325.

Esercizio della servitù, n. 119 a 121. — — è limitato a ciò che è necessario, n. 125.

— di una servitù: spese necessarie per continuarlo; devono farsi dal padrone del fondo dominante, n. 250.

Espropriazione forzata per causa di

pubblica utilità; muro comune; applicabilità dell'art. 550 del Cod. civ., numero 587.

Estensione della servitù: limitazione a ciò che è necessario, n. 125.

Estinzione delle servitù, n. 30.

— — per la riunione in una sola persona della proprietà del fondo dominante e di quella del fondo serviente, o per prescrizione, n. 134.

Estirpazione di alberi nati o piantati a distanza illegale. V. Alberi.

— di siepi nate o piantate a distanze non legali, V. Siepe, n. 887.

F

Fabbrica che non sorge proprio sul confine, n. 52 a 55.

— da erigersi proprio sul confine, n. 52 a 55.

— fabbricato; demolizione, n. 582 a 585.

— sul confine posto ad oltre un metro e mezzo di distanza, n. 52 a 55.

Fabbricati addossati sul rialzamento del muro, n. 663 e 664.

Facciate degli edifizi. V. Servitù, n. 155.

Ferrovia ad uso pubblico: carattere di opera pubblica; non toglie al terreno da essa occupato il carattere di proprietà privata del concessionario; rispetto a quel terreno coesistono le servitù per pubblica utilità e quelle per utilità privata, ecc., n. 160.

Ferrovie (Costruzione di): cessione di terreno per esse e per ogni opera accessoria; comprende il terreno necessario pel cavo destinato a scaricare le acque della Ferrovia; la società costruttrice di questa non può versare nei rimanenti fondi del cedente le acque scolanti dai terreni ceduti, se ciò non avveniva anche prima della cessione, ecc., n. 253.

— (Divieto di costruire vicino alle):

esame della legislazione belga, francese e italiana, n. 179.

Ferrovie (Erezione di fornace in vicinanza di): distanza di 19 o 20 metri; contravvenzioni, n. 190.

— pubbliche: si comprendono sotto il nome di edifizi pubblici, n. 759.

Finestre o luci (Costruzione di) nei modi prescritti: elevazione di suolo, ecc., n. 69.

— distanza dalla proprietà del vicino; deve osservarsi qualunque sia la superficie che si presenta più vicina all'aperta finestra, n. 70.

— (Divieto di aprire) nel muro ringrossato dal vicino per portarlo a maggiore altezza: esso rimane comune, n. 696.

— (Esistenza di) traforanti tutto il muro e costrutte a prospetto: è indizio di proprietà esclusiva di questo; fuori del caso della presunzione legale, l'acquisto della comunione di un muro non può provarsi che con un atto scritto, n. 523 e 545.

— (Proprietario di un muro che vi apra), non a titolo di servitù costituita, ma di proprietà del muro, ecc., n. 625 a 627.

— se possono aprirsi nei muri rialzati, n. 795 e 796.

— a prospetto. V. Vedute dirette, ecc.

— — aperte *jure domini*: facoltà del vicino di acquistare la comunione del muro di confine; se fa ostacolo l'esistenza di dette finestre, n. 642 e 653.

— od altra apertura nel muro comune: non è permesso di farle, neppure con invetriata fissa, senza il consenso del vicino, n. 675.

— — il vicino non può farle nel muro comune senza il consenso dell'altro; lo può il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, purchè con inferriate e invetriate fisse; tali finestre non impediscono al vi-

cino di acquistare la comunione del muro; esse non si possono aprire che ad una determinata altezza, n. 66 e 67.

Finestre o luci: se possono aprirsi nella parte rialzata del muro comune, benchè propria, n. 71, 617 e 675.

— prospicienti sul tetto della casa vicina (Proprietario di una casa che, sotto l'impero del Diritto comune, ha aperto nel muro divisorio, da lui sopraelevato), n. 697.

— traforanti il muro in tutta la sua grossezza, n. 545 e 523.

Finestrini o spiragli di cantine: altezza dal suolo, n. 68.

Fiume (Impresa sopra un): domanda di autorizzazione nel Belgio, n. 339.

— (Proprietà separate da un), n. 439 e 472.

— (Proprietario di un fondo contiguo ad un): diritto di farvi lavori che crede utili; limitazioni; diritti dell'Autorità amministrativa, n. 171.

— V. Acque, Servitù della via alzaia.

— **demaniale:** proprietario di un fondo che lo costeggia; non può servirsi di quelle acque per irrigare il suo fondo, *Caso pratico*, n. 15, pag. 314.

— **navigabile:** spese di costruzione o riparazione del marciapiede. V. Spese di costruzione, ecc.

— **pubblico** (Alzamento di un argine di): elevazione di livello del terreno confinante per opera del proprietario frontista; impedimento al fondo dominante dello scarico delle acque, ecc., n. 250.

Fiumi (Condotta di acque attraverso i), n. 87.

— (Derivazione di acque da). V. Derivazione di acque.

— **navigazione;** discipline relative, ecc., n. 346.

— quali sono navigabili; classificazione loro, n. 344.

Fiumi e canali. V. Correnti d'acqua defluenti da alture.

— e canali navigabili: esecuzione di opere; occorre il permesso del Governo, n. 345.

— e riviere navigabili o atti alla fluitazione in Francia e nel Belgio: quali sono; loro demanialità; quando un corso d'acqua dichiarato atto alla fluitazione entra nel demanio pubblico, n. 335.

— e **torrenti** (Muro destinato a servire da argine a), ecc. V. Muro destinato, ecc.

— — qualità di cosa pubblica attribuita loro dalla legge; fondamento, ecc.; fiumi navigabili o no; sono tutti dichiarati di proprietà pubblica; derivazione di acque; è permessa purchè non si nuoccia all'uso pubblico, n. 169.

— — V. Polizia delle acque pubbliche.

— navigabili o fluitabili. V. Acque dei fiumi navigabili o fluitabili.

Fluitazione: è necessario il permesso dell'Autorità provinciale; condizioni alle quali debbono sottostare i richiedenti, n. 347. V. anche Trasporto dei legnami a galla.

Fondamenta dei muri traversi, ecc., n. 512 e 516.

Fonderie e fucine lungo le strade ferrate: distanza, n. 190.

Fondi costeggiati o attraversati da un'acqua. V. Acque, Rivieraschi, ecc.

— **intermedi:** diritto di acquedotto, n. 267.

— separati ad un tempo da una siepe o da un fossato, l'una contigua all'altro, n. 878 e 879.

— **inferiori:** l'art. 536 del Cod. civ. li abbraccia tutti indistintamente, anche quelli dipendenti dal demanio; muro di chiusura che separa il fondo superiore da quello inferiore; non è

- di ostacolo all'applicazione del detto articolo, n. 212.
- Fondi inferiori:** sono soggetti alla servitù di scolo qualunque sia la persona a cui appartengono, n. 213 e 239.
- — sono soggetti a ricevere le acque che sciolano naturalmente da quelli superiori, senza l'opera dell'uomo, n. 200 e 235.
- — sono soggetti a ricevere le sole acque che naturalmente scorrono dai fondi superiori, non quelle direttevi dal fatto dell'uomo; vi sono però comprese le acque defluentivi a seguito di irrigazione e quelle che si spandono per straripamento di un fiume; non vi sono comprese le acque che vi si introducono per ragioni d'industria o artificialmente; acque impure, n. 235 e 200, 236 e 210, 237 e 202.
- — non contigui: il principio che il proprietario superiore non può rendere più gravosa la servitù si applica anche a questi fondi, n. 245, 246, 217 e 223.
- Fondo affittato a due coloni:** caso in cui uno di questi rinnuovi i segni convenzionali di separazione; usurpazione di zona di terreno a danno dell'altro, n. 490.
- a livello inferiore all'alveo del rivo, ecc., n. 374.
- contiguo ad un muro altrui o che ne dista meno di un metro e mezzo: facoltà ad ogni proprietario di rendere comune tal muro in tutto od in parte; condizioni essenziali, n. 41 e 42.
- dominante (Diritto del): non può venir leso per opera del proprietario del fondo serviente, ecc., n. 123 e 124.
- — sua divisione; la servitù è dovuta a ciascuna porzione senza però render più gravosa la condizione del fondo serviente, n. 122.
- Fondo dominante.** V. Fondo superiore.
- — e fondo serviente. V. Servitù.
- **in condominio:** imposizione di servitù, n. 21.
- **inferiore** (Acque defluenti da un fondo superiore: acquisto del diritto su di esse; non è necessario che il sia attiguo all'altro, n. 323. V. anche n. 286 e 280.
- — e fondo superiore. V. Proprietario, Servitù, ecc.
- **intercluso** che non ha uscita sulla pubblica via: diritto del proprietario di ottenere il passaggio permanente sui fondi vicini, ecc., n. 79.
- più elevato: siepe che lo cinge; deve ritenersi che appartenga al proprietario di esso, *Caso pratico*, n. 50, p. 699.
- ripuario diminuito per divisione o alienazione in guisa che si venga a costituire fondi nè costeggiati, nè attraversati dall'acqua, n. 371.
- separato da un corso d'acqua mediante una strada pubblica, n. 361.
- serviente (Obbligo del): non può esser reso più gravoso per opera del proprietario del fondo dominante, ecc., n. 123 e 124.
- **superiore** (Chiusura del): giuridicamente non aggrava in generale la servitù di scolo, n. 243,
- — (Non è necessario che tutta l'opera sia fatta nel): segno visibile dell'opera, n. 288.
- — e fondo inferiore: rapporto in ciò che riguarda la defluenza delle acque, n. 238.
- Fogne** (Proprietarii dei fondi attraversati da): facoltà di servirsene per risanare i loro fondi; condizioni relative, n. 96.
- Fontana pubblica:** acqua di una sorgente che l'alimenta; il privato nel cui giardino essa si scarica non può inten-

- tare azione all'oggetto di averne l'esclusivo possesso; l'uso dell'acqua sovrabbonante di una fontana pubblica non si può acquistare per prescrizione, n. 333 e 295, 316.
- Fontana pubblica:** acque rejtettanee. V. Proprietario del fondo inferiore, ecc.
- Fonti** da cui derivano le servitù, n. 22 e 23.
- Foreste.** V. Boschi.
- Fori** (Opere al muro comune con) e simili: esecuzione; necessità di entrare nella casa del vicino; autorizzazione giudiziaria, ecc., n. 595 a 599 e 670.
- Fornace:** carattere di permanente; non le si può attribuire contrariamente alle dichiarazioni del proprietario, ecc., n. 193.
- (Erezione di una) in vicinanza di una ferrovia, alla distanza di diciannove o venti metri: contravvenzione; fornaci, fucine e fonderie lungo le strade ferrate; distanza; n. 190.
- Forni:** costruzione contro un muro comune o divisorio; distanze, n. 59.
- Fossa:** abbandono delle comunione; chi vuol farlo deve ciò notificare al vicino, n. 868.
- abbandono della comunione; effetto, n. 869.
 - abbandono fatto e accettato; il rinunziante non potrà più ricuperarne la comunione, n. 871.
 - (Alberi che si trovano nella): sono comuni e ciascuno può chiedere che sieno abbattuti e divisi, n. 862.
 - (Che s'intende per getto della terra e spurgo della), n. 856.
 - comproprietario che ha accettato l'abbandono della comunione; deve conservarla e mantenerla; fossa che per mancanza di spurgo venga a colmarsi; il rinunziante alla sua comunione potrà ricuperare la metà del suolo che era occupato dalla fossa stessa, n. 870.
- Fossa:** condizione richiesta dalla legge, affinché lo spurgo, posto in una sola parte, possa distruggere la presunzione della comunione; altri segni che possono dimostrare la pertinenza comune o assoluta della fossa, n. 854 e 855.
- (Getto della terra e spurgo della): in che si differenziano questi due primi segni indicati dal Codice, n. 853.
 - (Getto della terra scavata da una), esistente da una sola parte di questa: fa presumere la proprietà esclusiva della fossa stessa, *Caso pratico*, n. 48, p. 697.
 - (Manutenzione della): ripartizione della spesa relativa; dev'esser fatta a parti uguali, n. 861.
 - manutenzione, spurgo e riparazioni; se compete a ciascuno dei comproprietarii l'abbandono della comunione per esimersi dalle relative spese, ecc.; fossa che serve di alveo ad un corso naturale di acqua; fossa comune che serve di termine fra i due fondi, n. 865 a 867.
 - materie dello spurgo o del getto; devono essere amucchiate, non sparse pel fondo, n. 858.
 - operazione dello spurgo che non si può eseguire che in una sola sponda; proprietario di questa; indennizzo, n. 864.
 - presunzione di comunione, affinché esista, le fosse debbono essere poste fra due fondi; tal presunzione può essere distrutta dal titolo o dai segni in contrario; che s'intende per titolo; suoi caratteri; segni in contrario; quali sono; se i segni ricordati dal Codice sieno limitativi o dimostrativi; possesso annuale della fossa, ecc., n. 848 a 852.
 - presunzione di comunione; proprietà esclusiva; segni caratteristici, n. 902.

Fossa: se lo spurgo dovrà essere ammucchiato per tre anni continui o basterà che vi sia ammucchiato una sola volta e vi sia lasciato per un triennio; quando a causa dello spurgo torna a rivivere la presunzione di comunione, n. 857.

- se uno dei comproprietarii abbia diritto di chiederne la divisione per colmarla e quindi servirsi del terreno sino alla metà di essa, n. 872.
- sponde; ciascuno è obbligato a mantenere e rifare quella che gli appartiene; se è sostenuta da muro; anche questo è tutto a suo carico, n. 863.
- (Terzo segno atto a distruggere la presunzione della comunione della), n. 859.
- **comune:** dev'essere mantenuta a carico comune e ciascun proprietario può costringere l'altro a concorrervi; spurgo che contiene elementi d'ingrasso e altri prodotti della fossa; son divisi in comune, come ne sono divise in comune le spese relative, n. 860 e 847.
- - dev'essere mantenuta a spese comuni, *Caso pratico*, n. 47, p. 695.
- **del vicino:** se uno dei proprietari per la mutata condizione del suo fondo può acquistarne la comunione e farvi andare le sue acque; se un vicino può costringere l'altro a fare una fossa comune per la separazione dei fondi, n. 873.
- **intermedia a due fondi:** si presume comune, salvo prova in contrario, *Caso pratico*, n. 46, p. 695.

Fossato e siepe che separano ad un tempo due fondi, ecc. V. Siepe.

Fosse: si considerano appartenere per metà a ciascuno dei confinanti; mantenimento a spese comuni, n. 847 e 860.

- **comuni:** che intendesi per fossa, fossato, fosso, n. 846.

Fosse di latrina o di concime: costruzione loro presso un muro altrui o comune; distanza, n. 56.

Fossetti, canaletti ed altre cose necessarie all'uso dell'acqua, n. 362 e 363.

Fossi: presunzione di comun., n. 35 e 36.

- **altrui** (Proprietarii dei fondi attraversati da): facoltà di servirsene per risanare i loro fondi; condizioni relative, n. 96.

- **capì e aste di fonte:** distanza; come si misura, ecc., n. 60.

- **fra due fondi:** presunzione di comunione, se non vi è titolo o segno in contrario, ecc., n. 48.

- nei quali scorrono naturalmente le acque: spurgo, ecc., n. 206.

- scavamenti od altro per stornare acque dei fiumi navigabili o fluitabili: divieto di farli senza concessione dell'Autorità amministrativa, n. 337.

Fosso (Ingombri di materiali impigliati in un), rivo od altro alveo, da poter danneggiare i fondi vicini: conservazione degli argini; obbligo di tutti i proprietari cui torna utile la conservazione degli argini e la rimozione degli ingombri, n. 230.

- (Linea di confine di due fondi costituita da un). V. Muro di cinta, n. 754.

- **antico:** proprietario del fondo superiore in cui nasce una sorgente; non può ampliarlo, *Caso pratico*, n. 8, p. 206.

- **di scolo:** patto di concorrere alle spese necessarie pel suo mantenimento; va inteso nel senso che ciascuno per la sua parte eseguisca quanto è necessario, ecc., n. 264.

- **divisorio di spurgo comune:** non può ritenersi come opera visibile e permanente all'effetto di prescrivere il diritto di possesso sulle acque che scollano dal fondo superiore, n. 324.

Fosso esistente nel fondo superiore: deve essere opera del proprietario inferiore; lo spurgo del fosso per parte di questo non basta a farlo presumere tale, n. 321, 2^o e 308.

— **nuovo**: proprietario del fondo superiore in cui nasce una sorgente; non può sostituirlo all'antico, *Caso pratico*, n. 7, p. 205. V. anche *Caso pratico*, n. 6 (Ivi).

— scorrente nel fondo altrui: ingombri formativisi; proprietario del fondo da ciò danneggiato; ha facoltà di rimuoverli a proprie spese, n. 261.

Franamento accidentale di terra dal fondo superiore in quello inferiore: il proprietario di questo non può domandare risarcimento di danni, n. 228.

Frontiera (Zone di): divieto di fabbricare, n. 173.

Frontisti: V. Acque, Fiumi, Fondi, Proprietarii, Servitù, ecc.

Frutti degli alberi. V. Siepe.

Fucine e fonderie lungo le strade ferrate: distanza, n. 190.

G

Getto della terra e spurgo della fossa. V. Fossa.

Giorni festivi. V. Presa d'acqua.

Giudizio finium regundorum (Esaurimento del) secondo il Codice austriaco: creava fra le parti uno stato nuovo di possesso, n. 485.

— — — si può decidere secondo la probabilità, solo quando sia incerto anche il possesso; se non lo è, si ha un'azione di rivendicazione da parte di colui che pretende che la linea di confine debba invadere il possesso del vicino, n. 474. V. anche Terminazione.

Gocciolatoj (Che s'intende per), n. 526.

Gronda (Esistenza di una) che faceva cadere le acque dal tetto nella proprietà di una delle parti, ecc., n. 544.

Grotta: fondamenta più grosse e profonde di quello che sarebbe stato necessario pel sostegno del muro, ecc. V. Muro, n. 638 e 639.

Grotte (Vòlte delle): riparazione e ricostruzione, n. 776.

— artificiali alle quali serva di divisione il muro di fondamento dell'altrui casa, n. 517.

Guasti agli alberi: competenza civile per le azioni relative, n. 901.

— **ai muri**. V. Muri.

— **alle siepi**. V. Siepi.

I

Impalcatura che sostiene il lastrico solare: riparazione e ricostruzione, ecc., n. 783 a 785 e 763.

Incavi nel corpo del muro comune, *Caso pratico*, n. 38, p. 560.

— **nel muro comune**: come devono esser fatti, ecc., n. 594.

— — — senza il consenso dell'altro comproprietario e senza averlo a tempo opportuno prevenuto di ciò, n. 668 e 669.

Incavo lungo il muro maestro di un casamento appartenente a più proprietari, ecc., n. 673 e 674.

— **nel muro comune**: costruzione. V. *Caso pratico*, n. 31, p. 550.

Incendio (Casa distrutta per): se i comproprietarii hanno il diritto di costringere il renitente a riedificarla, n. 781.

— **del tetto**. V. Tetto incendiato.

Indennità pel paesaggio permanente sui fondi vicini, ecc., n. 79.

— V. Muro, n. 715, 711 e 712.

Industria (Divieto al compratore di stabilire nel fondo una data), n. 138.

Infiltrazioni nel fondo inferiore per opera di risaie. V. Risaie.

Ingombri di materiali impigliati in un fosso: rimozione. V. Fosso, n. 230.

formatisi in un fondo, in un fosso o rivo, per materie impigliatevi: inapplicabilità dell'art. 165 della legge sui lavori pubblici, n. 263. V. anche Fosso.

Ingressi e regressi. V. *Casi pratici*, n. 43 e 44, p. 668.

Innovazioni nella cosa comune. Vedi Muro.

Inondazioni: opere necessarie a pre-munirsi da esse; occorre l'autorizzazione amministrativa, n. 338.

Intonachi al muro comune: se è permesso di farli, n. 679.

Intraprenditori e operai: non sono tenuti ad avvertire il vicino dei lavori che sono incaricati di eseguire; spetta al proprietario di chiedere a ciò il di lui consenso, ecc., n. 595 a 599 e 670.

Ipoteca legale: compete al proprietario, che ha consentito a rendere comune il suo muro, pel pagamento del prezzo relativo, n. 705.

Irrigazione di un fondo costeggiato da un'acqua corrente non demaniale, *Caso pratico*, n. 16, p. 316.

— V. Acque costeggianti non navigabili, nè fluitabili, n. 361, *Rivieraschi*, Servitù di acquedotto.

Irruzione delle acque in un fondo. V. Acque.

Istrumento di divisione. V. Servitù.

L

Laghi: acqua di questi; non è corrente, n. 352.

— navigazione; discipline relative, ecc., n. 346.

Lastrici a cielo: sopra-lastrici; lastrici

accessibili sguarniti di parapetto; si possono costruire senz'chè i proprietari sottoposti vi si possano opporre, n. 792 e 790.

Lastrici a cielo: di copertura di un edificio: si reputano comuni a tutti i condomini; abolizione della prammatica *De Monialibus* riguardo alla loro inaccessibilità, n. 818, 819 e 835.

— posseduti non dal proprietario dell'ultimo piano, ma da qualcuno degli altri: se può costui cingerli di parapetto, n. 793.

— posti allo stesso livello dell'ultimo piano di una casa: aggiudicatario di questo coll'uso esclusivo di detti lastrici; non ha bisogno della proprietà esclusiva di essi per potervi edificare, n. 842.

— **solari**: che s'intende sotto tale denominazione; riparazione e ricostruzione del lastrico solare; riparazione e ricostruzione della impalcatura che lo sostiene; distinzione se l'uso dei lastrici solari sia comune a tutti i comproprietarii o no, n. 783 a 785 e 763.

— — facoltà di sovrainporre; non è concessa a chi ha solo la proprietà di quelli e non la proprietà del piano sottoposto, ecc., n. 795 e 796.

— — (Parapetti e ringhiere dei): a carico di chi sono, n. 786.

— — riparazione e ricostruzione; proprietario dell'ultimo piano che al seguito di ciò non può far uso di questo piano; ha diritto ad indennità, n. 829.

— — (Scala particolare che conduce ai): a carico di chi deve andare la sua ricostruzione e riparazione, n. 787 e 773.

— — (Spese dei) e dei muri di cinta: debbono contribuirvi tutti i comproprietarii secondo il valore dei singoli piani, n. 828.

Lastrieti solari: tetti; questi non debbono confondersi con quelli, n. 769.

— — uso; lavori di manutenzione; non bisogna confondere la manutenzione della riparazione e ricostruzione, n. 788. 789 e 843.

— — V. Case a piani di diversi proprietari.

Lastrico solare (Proprietario dell'ultimo piano di una casa, coperta in parte da), sul quale gli altri proprietari rappresentano una comunione passiva: se può tramutarlo in tetto, n. 838.

— — (Proprietario dell'ultimo piano di una casa; se può cambiare il tetto in), senza il consenso degli altri proprietari, n. 794.

— — (Riparazione e ricostruzione di un): spesa della sottoposta contiguazione; è a carico del proprietario dell'ultimo piano, n. 831.

— — si comprende fra le vedute per le quali è necessario una data distanza, secondo i casi, n. 74.

— — di uso esclusivo di un condomino: è obbligato a contribuire per tre quarti delle riparazioni, solo quando sia proprietario di alcuno dei piani sottostanti al lastrico; avente diritto all'uso esclusivo del lastrico solare della casa vicina, n. 832.

— — o terrazzo di pertinenza di uno solo dei comproprietari di una casa: ripartizione delle relative spese di riparazione, *Caso pratico*, n. 45, p. 669.

— — speciale e distinto (Riattazione e ricostruzione di un) o di una parte sola del lastrico di tutto l'edificio: non vi sono tenuti che i proprietari dei piani che si trovano nella verticale dell'uno o dell'altro, n. 830, 816 e 766.

Latrine: riparazioni e ricostruzioni; sono a carico comune, ma in propor-

zione del numero delle aperture di immissione, n. 771.

Latrine. V. Case a piani di diversi proprietari, Fosse di latrina, Tubi di latrina.

Legna da taglio. V. Siepe.

Legnami: non possono ammucchiarsi contro il muro comune, senza prendere le necessarie precauzioni per non nuocere ad esso, n. 677 e 678.

Letame (Ammucchiamento di). V. Ammucchiamento di letame.

— non può ammucchiarsi contro il muro comune, senza prendere le necessarie precauzioni per non nuocere ad esso, n. 677 e 678.

Locazione di pianterreno per esercizio di arti rumorose: divieto, n. 153.

Loggia (Proprietario della superficie di una): se può ricoprirla con nuove fabbriche, n. 840 e 841.

— (Proprietario del primo piano del casamento più alto; se può edificare sulla) di suo uso esclusivo, in piano di detto appartamento, e sottostante al casamento più basso di proprietà sua e di altri, n. 839.

Loggie a livello dell'ultimo piano di una casa: appartengono al proprietario di questo; può ridurle a camere abitabili, n. 822 e 843.

Luce e prospetto: vedute e luci; in che consistono, n. 64.

— o **finestra:** costruzione nei modi prescritti; elevazione di suolo, ecc., n. 69.

— o **veduta.** V. Muro, n. 686 e 717.

Luci di tolleranza: consenso del condomino; inammissibilità della prova testimoniale per istabilirlo, n. 550 e 590.

— o **finestre** nella parte rialzata del muro comune; se si possono aprire, n. 617, 71 e 675.

M

Macello comunale: è edificio destinato ad uso pubblico agli effetti degli art. 556 e 572 del Cod. civ., n. 727.

Maceria: non se ne può chiedere la comunione, n. 709.

Manutenibilità dell'uso che un rivierasco faccia dell'acqua che costeggia o attraversa i suoi fondi, n. 413.

— del possesso. V. Possesso, ecc.

Manutenzione (Azione di), V. Azione di manutenzione, ecc.

non bisogna confonderla colla riparazione e ricostruzione, n. 788, 789 e 843.

— (Opere di semplice, ma indispensabile): non sono obbligatorie pel proprietario dell'argine, ecc., n. 260.

— (Opere di). V. Argini, n. 229.

— della Fossa. V. Fossa.

— e costruzione delle scale e dei pavimenti, *Caso pratico*, n. 42, pag. 665 e n. 827.

Marciapiede (Servitù di), n. 167 e *Caso pratico*, n. 1, p. 135.

Materiali di casa rovinata totalmente o demolita per minaccia di rovina: ripartizione fra i diversi comproprietarii. V. Casa, ecc., n. 782.

Mattatojo comunale: è edificio destinato ad uso pubblico agli effetti degli articoli 556 e 572 del Cod. civ., n. 727.

Medianza. V. Comunione, Muri, ecc.

Mensola o cornicione: caso in cui essi non si trovassero all'estremità superiore del muro, ma ad una data altezza, n. 528.

Mensole (Che s'intende per), n. 526.

— apposte al muro nel costruirlo. V. Sporto del tetto, ecc.

— di pietra apposte, nel costruire il

muro, da una parte: provano che appartiene al proprietario di questa parte del fondo, *Caso pratico*, n. 25, p. 399.

Miniera: decreto di concessione per la coltivazione; il proprietario della superficie non può dopo erigere nuovi fabbricati nel perimetro della miniera, ecc., n. 194.

Miniere (Permessi di ricerca e concessioni di): possono essere oggetto di private convenzioni; controversie relative concernenti rapporti contrattuali; competenza giudiziaria, n. 196.

— e cave: concessione del diritto di coltivazione; effetti; diritti del concessionario; servitù di acquedotto nei fondi vicini, n. 197.

— — V. Cave e miniere.

Modulo d'acqua: che cosa s'intende per esso, n. 107.

Molini: non si possono stabilire sulle acque navigabili o fluitabili senza il preventivo permesso dell'Autorità amministrativa, n. 336.

— V. Acque navigabili e Autorità amministrativa.

Morse o addentellati (Esistenza nel muro di): se si può attribuire a questi segni il valore dato agli sporti, n. 530.

Muri (Denominazione di) riguardo ai loro confini: muro lasciato; muro compreso, n. 510.

— (Denominazione di) riguardo alla loro proprietà: muro proprio; muro comune, n. 509.

— non si possono invocare segni di non comunione diversi da quelli indicati dalla legge, n. 533.

— presunzione di comunione; n. 35 e 36.

— (Presunzione di comunione dei): diritto romano; convenzione di comunione del muro divisorio, n. 503.

Muri: segni esclusivi della loro comunione riconosciuti per lo innanzi, n. 534.

— specie diverse di essi riguardo alla loro destinazione; muro maestro; muro divisorio; muro di facciata; muro di spartimento; muro di appoggio; muro di cinta, n. 508.

— comuni non situati nelle città o nei sobborghi; spese per le riparazioni e ricostruzioni, n. 758.

— **contigui**: la disposizione dell'art. 556 del Cod. civ. si applica a tutti i muri di recente o di antica costruzione, ci sieno o no finestre, sieno o no queste necessarie, ecc., n. 717, 711, 714, 718 e 686.

— di un edificio destinato ad uso pubblico: divieto di appoggiarvisi con nuove costruzioni e di acquistarne la medianza; è limitato al proprietario del fondo vicino (art. 556, 570 e 571 del Cod. civ.) e non si estende al comproprietario del muro comune (art. 546, 551, 553, 555), n. 719.

— **di cinta**: altezza di tre metri; si debbono questi contare dal suolo più alto, n. 749.

— — articolo 559 del Cod. civ.; è assolutamente inapplicabile nei rapporti tra edifici destinati all'utile pubblico ed edifici privati; sotto il nome di edifici pubblici si comprendono anche le ferrovie pubbliche; l'Amministrazione ferroviaria non ha quindi diritto di pretendere la comunione di un muro privato di cinta, n. 759.

— — (Diritto di costringere il proprio vicino alla spesa di costruzione o riparazione dei) che separano le rispettive case, i cortili, ecc., situati nelle città e nei sobborghi: se questo diritto si estende alle località della stessa

specie, come giardini e giardini, ovvero di diversa specie, come cortili e giardini, n. 732 e 733.

Muri di cinta: spesa per le riparazioni; deve pagarsi per metà da ciascuno dei proprietari, n. 750.

— — che servono di divisione fra le case, i cortili e i giardini nelle città e nei sobborghi; se compete il diritto di rinunzia anche riguardo ad essi, n. 578.

— — di una casa, altrimenti detti muri maestri: se sono da ritenersi come muri comuni fra i proprietari dei diversi piani; danno prodotto a questi muri, ecc.; ciascun proprietario può praticare nel muro maestro del proprio piano tutte quelle opere che non rechino danno agli altri, n. 807, 815, 835 e 843.

— — e lastrici solari (Spese dei): debbono contribuirvi tutti i comproprietari secondo il valore dei singoli piani, n. 828.

— — **fra due case**: spese di costruzione o di riparazione; loro altezza, ecc., n. 45.

— — o di torzata chiusura costrutti sotto altre leggi ad un'altezza minore, n. 745.

— — o di separazione terminati a doppio piovante nella parte superiore, n. 522.

— divisorii (Presunzione di comunione dei): svanisce nell'esistenza di segni esteriori; precipuità del piovante, ecc., n. 553 e 554.

— — fra due fabbricati e muri di cinta che separano case, cortili, ecc.: i vicini possono elevare oltre i tre metri tanto gli uni che gli altri, n. 760.

— — fra edifici: riassunto dei diversi casi che possono darsi intorno a questi, n. 520.

— edifici e fossi comuni: art. 546 e

seguenti del Cod. civ.; regolano i diritti relativi; carattere speciale di questo genere di servitù è la indivisibilità, n. 505.

Muri esterni di un fabbricato che si elevano per tutta la sua altezza e servono a sostenerlo: sono maestri; rovina di uno di essi per colpa comune dei comproprietarii della casa; ciascuno di questi può liberarsi dalle spese relative rinunciando alla comunione, ecc., n. 806 e 780.

— maestri (Condominio dei): proprietario dell'ultimo piano crollato per caso fortuito; non lo perde, e può obbligare gli altri a concorrere alla ricostruzione loro, n. 817.

— — quali sono tali; ricostruzione e riparazione loro; la proprietà dei muri maestri appartiene rispettivamente ai singoli proprietari dei piani nella lunghezza e altezza relativa al piano di ciascuno; se sia permesso di aprirvi un vano, ecc., n. 767.

— — e **tetti**: riparazioni e ricostruzioni; spese relative; come vanno ripartite fra i diversi comproprietarii, *Caso pratico*, n. 41, p. 665.

— — V. Case a piani di diversi proprietari, Muri di cinta di una casa, Muri esterni di un fabbricato che si elevano per tutta la sua altezza, Proprietarii di diversi piani di una casa.

— **rialzati**: apertura di finestre, n. 795 e 796.

Muro: acquirente della comunione di un suo rialzamento; può ricostruirlo a sue spese con più forti dimensioni, sopportandone le spese, n. 662.

— acquisto della comproprietà del suo rialzamento; condizioni, n. 659 e 660.

— (Acquisto della comunione di un) non può provarsi che con un atto scritto, n. 523.

Muro: affinché possa parlarsi di rialzamento occorre che esso siasi prima costruito ad una data altezza e poi uno dei condomini ne abbia eseguito il rialzamento, ecc., n. 701 e 700.

— applicabilità delle regole dell'acquisto della comunione del rialzamento alla parte delle fondamenta che eccede la profondità ordinaria, n. 666.

— apposizione fattavi nel tempo della sua costruzione di cornicione dalla parte di un fondo e di stillicidio cadente nell'altro fondo, *Caso pratico*, n. 27, p. 421.

— avvenuta la sua comunione, le conseguenze son quelle portate dagli articoli relativi ai muri comuni, n. 658.

— (Caso in cui il piovente, lo sporto, o il vano sieno da una parte sola del): se l'un segno distrugge la presunzione derivante dall'altro, n. 531.

— (Caso in cui la mensola o il cornicione non si trovassero alla estremità superiore del), ma ad una data altezza, n. 528.

— che s'intende per contiguità nel senso dell'art. 556 del Cod. civ.; il proprietario di un fondo non può chiedere la comunione del muro, se tra il confine del suo fondo ed il muro che vuol rendere comune esiste un altro muro divisorio comune, in parte demolito; ruderi di muri o di pilastri, n. 702, 703 e 708.

— che s'intende per tale; muro a secco, n. 507.

— (Chiusura stabilita fra le proprietà per mezzo di un), n. 440.

— chi ha abbandonato il rialzamento, può ricuperarne la comunione; condizioni, n. 665.

— chi ne ha abbandonata la comunione, può riprenderla; obblighi relativi, n. 646.

Muro (Chi permette che altri sopraedifichi sopra il suo) ha un'azione personale per esigere la metà del valore di esso, n. 681.

— chi vuole acquistare la comunione di un rialzamento non è obbligato a giustificare che ne ha bisogno, n. 667.

— (Come si esercita il diritto di domandare la comunione del): anche l'art. 571 del Cod. civ. concede al vicino di domandare la comunione del muro; differenza in ciò fra l'art. 556 e l'articolo suddetto, n. 647 e 649.

— (Comproprietario che vuole rialzare il): quando non è tenuto a ricostruirlo per intero, ecc.; necessità di dovere occupare per i nuovi lavori la proprietà dell'altro vicino; indennità, n. 693 e 694.

— (Comproprietario di un): può rialzarlo, a sue spese, senza il consenso dell'altro, e appoggiare alla sua parete la falda del tetto di una nuova fabbrica; tale facoltà però non può esercitarsi per ispirito di emulazione; essa si estende ai muri divisorii o di cinta, ecc.; il muro divisorio può essere rialzato senza limiti oltre quelli stabiliti dall'art. 553 del Cod. civ.; che s'intende per confine; muro preesistente; deve riguardarsi come fabbrica, ecc., n. 682 a 685.

— comproprietario o vicino: non può fare innovazioni nella cosa comune senza il consenso dell'altro, ecc., n. 730.

— comunione; appoggio di un acquajo al muro che divide una casa da una chiesa; non induce l'acquisto della comunione di esso muro, n. 722.

— — casa comunale; è edificio destinato ad uso pubblico, n. 726, 634 e 635.

— — chiesa aperta al culto pubblico; è

un edificio destinato all'uso pubblico, al quale non è applicabile la prima parte dell'art. 556 del Cod. civ., n. 723.

Muro comunione chiese di confraternite; oratorii; se sono destinati all'uso pubblico, n. 721 e 725.

— — destinazione all'uso pubblico di una chiesa; esiste soltanto se il pubblico abbia diritto di usarne in forza di decreto della legittima autorità, n. 725.

— — diritto di chiederla; domanda di demolizione per le fabbriche appoggiatevi; rigetto; necessità di concedere l'indennità ai proprietari del muro, non ostante che non ne abbian fatto speciale domanda, n. 715, 711 e 712.

— — edifici destinati all'uso pubblico; sotto tale denominazione si comprendono anche le parti accessorie di essi, n. 720.

— — edificio di privato dominio che viene a ricevere una destinazione che ne faccia pubblico l'uso; rientra per ciò solo nella classe degli edifici pubblici; affinché un edificio si possa dire di uso pubblico agli effetti dell'art. 556, deve presentare i caratteri di gratuità, di universalità e di perpetuità; questi caratteri si rinvengono in una chiesa aperta al pubblico, ecc., n. 724.

— — mattatoio comunale; è edificio destinato ad uso pubblico, e come tale è esente dalla servitù della comunione coattiva del muro e dalla osservanza della distanza, a tenore degli art. 556, capoverso, e 572 del Cod. civ., n. 727.

— — non è di ostacolo a questa l'esistenza di un corso d'acqua tra l'edificio del vicino e il fondo su cui si voglia fare una costruzione per appoggiarvela, n. 704.

— — stazioni ferroviarie, e locali scali accessori; non possono i muri di que-

sti edifici esser sottoposti alla comunione coatta, n. 728.

Muro (Condizioni richieste per gli sporti, affinché possano far presumere che il) sia di quel proprietario dalla cui parte aggettano, n. 527.¹

— conferma che l'art. 557 del Cod. civ. non è in contraddizione coll'art. 551; il consenso, di cui parla l'art. 557, può essere dato o negato; se è dato è bene farlo risultare da prova scritta; se è negato, è bene di far determinare da periti i mezzi acconci, affinché l'opera divisata non riesca dannosa al comproprietario; obbligo nel vicino di concedere all'altro l'accesso e il passaggio nel suo fondo per eseguire le opere in discorso, n. 670 e 599, 671 e 672.

— (Contestazioni in ordine alla ricostruzione del) per parte dei comproprietari: regola generale da osservarsi; la riedificazione del muro deve farsi nelle dimensioni stesse e con materiali simili e devonsi correggere i difetti che vi erano prima, n. 561.

— (Costruttore di un): finchè il vicino non acquisti e paghi la medianza di esso, gli competono i diritti del pieno dominio; acquisto della medianza del muro divisorio; deve constare da prova scritta; costruzione sopra il muro dell'altro vicino fatta da chi aveva facoltà di renderlo comune; tal fatto non vale a giustificare l'acquisto della comunione, ecc., n. 699 e 711.

— (Demolizione di un) chiestasi dal condomino: il convenuto può sempre eccepire la inammissibilità dell'azione, n. 548.

— diritto alla sua comunione; compete per qualunque muro ovunque posto; muri di edifici destinati all'uso pub-

blico; che s'intende per edifici destinati all'uso pubblico, n. 634 e 635, 721, 723, 725 e 726.

Muro (Domanda di comunione del): non occorre giustificare l'utilità o la necessità; a ciò non osta l'esistenza di una servitù di prospetto nel muro stesso, n. 718 e 717, 640 e 641.

— — — quando dev'esser fatta, n. 623.

— esercizio del diritto di acquistarne la comunione; è imprescrivibile; non occorre giustificare verun motivo di necessità o d'utilità, n. 640 e 641, 717 e 718.

— esercizio del diritto di domandarne la comunione; è subordinato al pagamento al proprietario di questo della metà dell'intero suo valore o della metà del valore di quella parte che vuolsi render comune, e della metà del valore del suolo sopra cui il muro stesso è costruito; esempi relativi; che s'intende per valore del muro; questo valore viene fissato all'amichevole, e, nel caso di disaccordo, da periti; a carico di chi saranno allora le spese; cautele da usarsi prima di versare la somma determinata per l'acquisto della comunione, n. 650 a 654.

— (Esistenza di finestre traforanti tutto il) e costrutte a prospetto, n. 523 e 545

— (Esistenza nel) di addentellati, morse o prese: se si può attribuire a questi segni il valore dato agli sporti, n. 530.

— Facoltà di acquistare una parte del suo rialzamento, n. 661.

— (Giudice del fatto che riconosce che un) è di esclusivo dominio di taluno: esclude per ciò la presunzione di comunione di esso, n. 547.

— mensole di pietra appostevi, nel costruirlo, da una parte; provano che appartiene al proprietario di questa

parte del fondo, *Caso pratico*, n. 25, p. 399.

Muro (Non è necessario che un) per essere comune, sia costato una certa tal quale spesa ai proprietari, n. 708 e 702.

- piovente, ecc., n. 525.
- (Possesso annuale: non distrugge le presunzioni stabilite in materia di comunione del), n. 537.
- presunzione di comunione; non è assoluta; può essere distrutta dal titolo o da segni contrarii; che cosa s'intende per titolo; quali sono i segni in contrario, n. 524.
- (Presunzione di non comunione del) risultante dai segni indicati: cederà alla prova di comunione stabilita per mezzo di un titolo, n. 538.
- (Presunzione legale di comunione del) che serve di divisione fra edifici, ecc.: come si determina cotale presunzione; esempio, n. 511 e 506.
- (Presunzione legale di comunione del) che serve di divisione fra edifici e cortili: non si estende al muro di un fabbricato confinante con un cortile, n. 542.
- presunzione legale di comunione; è fondata nel vantaggio che i due proprietari confinanti risentono dalla esistenza del muro, ecc., n. 540.
- (Presunzione legale di comunione: non si applica ad un) dividente una bottega da un portico; si applica solo a quello che divide un edificio da un altro, ecc., n. 541.
- (Proprietario che ha consentito di rendere comune il suo): pel pagamento del prezzo ha diritto all'ipoteca legale; non ha però diritto al pagamento anticipato, n. 705.
- (Proprietario di un) che ne concede la comunione: aliena tutte le servitù

preesistenti sul fondo del vicino incompatibili con essa; quindi se questi rialza il muro, egli non può lamentarsi che per ciò venga a perdere la luce o veduta, n. 686 e 717.

Muro (Proprietario di un fondo contiguo ad un) che vuol renderlo comune per appoggiarvi una nuova costruzione: è tenuto a renderlo comune e in proporzione pagarlo per tutta la lunghezza del proprio fondo, ma, rispetto all'altezza, non al di sopra della linea orizzontale determinata dall'apice della nuova costruzione, n. 714 e 717.

- (Proprietario di un fondo contiguo ad un): ha facoltà di renderlo comune; obblighi relativi; il proprietario suddetto può esercitare cotesta facoltà solo per una parte del muro; obblighi relativi, *Casi pratici*, n. 35 e 36, p. 556 e 557.
- (Proprietario di un fondo contiguo ad un): ha il diritto di renderlo comune; questo diritto non spetta all'usufruttuario, nè all'usuario; compete però all'enfiteuta; diritto romano; il fondo dev'esser contiguo; se fa ostacolo a ciò che vi sia intermedio un piccolo spazio inservibile per qualsiasi uso, n. 629 a 632.
- (Proprietario di un fondo contiguo ad un): non può essere obbligato di acquistarne la comunione e nulla gli impedisce di rinunziarvi; comunione che nasce per disposizione di legge; la rinunzia può essere anche tacita, n. 643 a 645.
- (Prova della comunione del) da tener luogo di titolo: quando è ammissibile, n. 543.
- può rendersi comune in tutto o in parte, purchè lo si faccia per tutta la estensione della proprietà; come va ciò inteso, n. 636 e 637.

- Muro:** rialzamento in cattivo stato; il vicino che ne ha acquistato la comunione è obbligato a contribuire alla sua costruzione, secondo le dimensioni e coi materiali d'uso; egli può ricusarvisi abbandonando la comunione del rialzamento; eccezione pel caso in cui chi propone l'abbandono abbia fabbricati addossati sul rialzamento, n. 663 e 664.
- (Se è d'ostacolo all'acquisto della comunione del) l'essere il fondo contiguo ad esso, e appartenente a chi vuole acquistarla, soggetto alla servitù di luce, prospetto o *altius non tollendi* a favore dell'edificio, di cui il muro è parte: dottrina e giurisprudenza italiana, francese e belga, n. 633 e 642.
 - se è necessario che il cortile ed il giardino siano chiusi da tutti i lati, n. 514 e 516.
 - se è necessario per eliderne la presunzione della proprietà esclusiva, che i segni esistenti in ambedue le parti di questo sieno in egual numero e della stessa natura, n. 532.
 - segni che facevano presumerne la comunione, n. 536.
 - segni di non comunione, ecc., n. 539.
 - segni principali della proprietà di esso in uno dei vicini a preferenza dell'altro, oltre quelli ammessi comunemente, n. 535.
 - (Se il comproprietario del) può rialzarlo, senza ciò fare per tutta la grossezza di esso, n. 688, 689, 692 e 710.
 - se il proprietario contiguo abbia la facoltà di acquistare una parte della sua grossezza, sia pure per tutta la estensione del fondo; eccezione nel caso che il proprietario del muro, affine di servirsene per una grotta, abbia fatto fondamenta più grosse e profonde di quello che sarebbe stato necessario pel sostegno del muro, ecc., n. 638 e 639.
- Muro:** se nella vendita della sua comunione ha luogo la prestazione della garanzia, a senso degli art. 1498-1506 del Cod. civ., n. 657.
- se se ne può domandare la comunione, non per edificarvi, ma per appoggiarvi un camino o delle piante, n. 655.
 - sporti, n. 526.
 - (Vani o spazii vuoti nel): si applicano ad essi le condizioni volute per gli sporti, n. 529.
 - vicino che ha rinunciato alla sua comunione; se possa riacquistarla col beneficio di non pagare la metà dell'antico suolo, n. 624.
 - - che ne cede la comunione; dev'esser garantito di tutti i danni che possono provenire dall'appoggio, n. 656.
 - **altrui** (Azione possessoria contro il vicino che appoggia la sua fabbrica al): se è ammissibile tuttochè egli abbia diritto alla comunione, n. 712, 711 e 715.
 - - divieto di ammucchiarvi letame, legnami, ecc., se non si prendono prima le necessarie precauzioni, n. 44.
 - - (Fondo contiguo ad un) o che ne dista meno di un metro e mezzo: facoltà ad ogni proprietario di renderlo comune in tutto od in parte; condizioni essenziali, n. 41 e 42.
 - - o comune: pozzi, ecc.; costruzione loro; distanza, n. 56.
 - **a secco:** non se ne può chiedere la comunione, n. 709.
 - - di cinta del proprio fondo: demolizione; ricostruzione; usurpazione di zona di suolo comunale, n. 488.
 - che apparisce fabbricato per servire di parete e parte integrale della casa: deve ritenersi proprio; finestre traforanti il muro in tutta la sua grossezza, n. 545.
 - che confina con due proprietà diverse:

si deve ritenere comune alle proprietà medesime sino a prova contraria; esistenza di una gronda che faceva cadere le acque dal tetto nella proprietà di una delle parti, ecc., n. 544.

Muro che delimita un fabbricato, separandolo da un giardino altrui: quando si tratta di giudicare della sua proprietà non si può dedurre la ragione del decidere dagli art. 546 e 547, ecc., n. 549.

— che divide due fondi posti nel medesimo livello: muro che divide due fondi posti in differente livello; riparto della spesa di costruzione e riparazione, ecc., n. 753. V. anche *Caso pratico*, n. 39, p. 580.

— che divide più edifizi: può essere comune a più proprietari; caso in cui uno degli edifizi sia rovinato; presunzione di comunione del muro, quando esistano vestigia; fondamenta dei muri traversi, n. 512 e 516.

— che serve di divisione fra cortili e giardini: muro dividente un cortile da un giardino, n. 513 e 516.

— che serve di divisione fra recenti nei campi, n. 515 e 516.

— che si elevi fra due fondi di piano o livello disuguale, n. 519.

— che si presenta a piombo nella sua fronte esteriore da una parte e dall'altra offre un piano inclinato: appartiene esclusivamente al proprietario di questa parte del fondo, *Caso pratico*, n. 23, p. 398.

— **comune**: abbandono del fondo serviente, n. 581.

— — anche ricostruito per intero a spese del vicino, questi continua soltanto ad esserne comproprietario, n. 566.

— — applicabilità della disposizione dell'art. 550 del Cod. civ. al caso di espro-

priazione forzata per causa di pubblica utilità, n. 587.

Muro comune (Appoggio di nuova opera sul): non si può fare senza il consenso del vicino, o, in caso di rifiuto, senza averne fatto fare da periti analoga pianta, affine di stabilire i mezzi necessari per non recargli danno; lo stesso dicasi per gli incavi nel corpo del muro comune, *Casi pratici*, n. 37 e 38, p. 560.

— — (Caso di un) che da un lato sostiene l'edifizio e dall'altro è scoperto: muro che sostiene un terrapieno, n. 574.

— — caso in cui il vicino, dopo la rinuncia dell'altro, lo demolisca, n. 577.

— — chi rinuncia alla comunione può riacquistarla, n. 579.

— — (Comproprietario che vuole anche lui fabbricare dalla sua parte e collocare travi nel luogo stesso del) in cui l'altro avesse immesse le sue per tutta la grossezza del muro, meno cinque centimetri: ha diritto di farle racciocciare, *Caso pratico*, n. 30, p. 549.

— — (Comproprietario del): può costringere chi lo rialzò a mantenerlo ed a farlo demolire, se minacci rovina, n. 619.

— — (Comproprietario del): può rialzarlo anche se è un semplice muro di cinta, n. 620.

— — (Comproprietario del): se può anche riapprofondirlo per fare una costruzione sotterranea, ecc., n. 621.

— — comproprietario: diritto di appoggiarvi le sue costruzioni; che s'intende per costruzioni; questo diritto s'intende limitato a ciò che non rechi danno al vicino, n. 591.

— — comproprietario: non rinuncia alla comunione pel fatto di non contribuire alle riparazioni occorrenti per la so-

- praelevazione fatta dall'altro, n. 590 e 550.
- Muro comune** (Comproprietario: può fabbricare dalla sua parte appoggiando al) e immettervi travi, senza che l'altro possa impedirglielo, *Caso pratico*, n. 29, p. 548.
- - comproprietario: può rialzarlo, quand'anche ne derivi danno al vicino, se però il muro non è gravato della servitù *altius non tallendi*, n. 687.
 - - consenso del vicino a che l'altro faccia appoggi sulla parte rialzata; dev'esser dato in iscritto, ecc., n. 628.
 - - (Costruzione di camino od altro incavo nel): il comproprietario che vuol far ciò ha diritto di far tagliare fino alla metà del muro le travi immesse dall'altro, *Caso pratico*, n. 31, p. 550.
 - - costruzione di un camino nella sua grossezza; non si può fare senza il consenso del condomino, n. 680.
 - - (Costruzione contro un) di camini, ecc.: distanza, ecc., n. 59.
 - - (Danni che devono risarcirsi da chi rialza il): sono quelli soltanto che venissero inferiti pel fatto anche temporaneo del rialzamento, n. 695.
 - - diritti del comproprietario, ecc., n. 39 e 40.
 - - diritto del comproprietario di attraversarlo con chiavi e collocarvi bolzoni; dev'essere però fare le opere necessarie per non recar danno alla solidità del muro; danni temperanei, ecc.; che s'intende per bolzoni, chiavi, palletti, ecc.; se possono farsi raccorciare le chiavi fino alla metà della grossezza del muro; Autorità giudiziaria; può negare il collocamento di catene se la loro forza di trazione possa recar danno alla fabbrica, n. 600 a 603.
 - - diritto del vicino di concorrere nella spesa della sua ricostruzione e del suo rialzamento e di render comune fin da principio la parte aggiunta, ecc., n. 618.
- Muro comune**: diritto di accesso o di passaggio nel fondo del vicino per costruire o riparare un muro proprio od anche comune; deteriorazioni e incomodi che sono una conseguenza inevitabile del rialzamento; indennizzazioni; si debbono anche rispettare tutte le servitù esistenti nell'antico muro, n. 611 e 612.
- - diritto d'immettervi travi e travicelli; limitazioni; facoltà nel condomino di far raccorciare la trave fino alla metà della grossezza del muro, quando vuole immettervi anch'esso una trave nel medesimo punto in cui già se ne trova una immessa dall'altro condomino, n. 593.
 - - divieto al comproprietario di farvi incavi o di applicarvi nuove opere, senza il consenso dell'altro comproprietario e senza averlo a tempo opportuno prevenuto di ciò, n. 668 e 669.
 - - divieto di ammucchiarsi di contro letame, legnami, ecc., senza prendere le necessarie precauzioni per non nuocere ad esso; differenza che passa tra l'art. 557 e l'art. 558 del Cod. civ., n. 677 e 678.
 - - divieto di ammucchiarsi materie di contro senza prendere le necessarie precauzioni; onere al comproprietario di dimostrare con prova positiva di averle prese, quando l'altro accusi il di lui operato come illecito, n. 731.
 - - facoltà di abbandono della comunione; è reciproca; rifiuto dell'abbandono *pro derelicto* del muro, n. 580.
 - - finestre, n. 66 e 67.

Muro comune: fondamento della rinunzia al suolo, n. 569.

- - guasti per opera di un solo dei comproprietari; inapplicabilità dell'articolo 548 del Cod. civ., n. 589.
- - incavi; come debbono esser fatti; non possono costruirsi camini rasente i travi, nè questi si possono immettere presso un camino; gl'incavi non debbono compromettere la solidità del muro e si deve per praticarli ottenere il consenso del vicino, e, in caso di rifiuto, intervorranno i periti e il tribunale, n. 594.
- - innalzamento; chi l'ha fatto, benchè sia solo proprietario della parte rialzata, non può aprirvi luci o finestre di nessuna specie, n. 71, 617, 625, a 627, 675, 692, 688, 696, 697, 795 e 796.
- - ipotesi che una parte soltanto di esso abbia bisogno di riparazioni; se basta che il vicino rinunzi alla comunione di questa parte, n. 570.
- - (L'applicazione e l'appoggio importa che si possa collocare al disopra del) altr'opera, come il tetto, ma senza aggiunta di fabbrica; incavo lungo il muro maestro di un casamento appartenente a più proprietari, ecc., n. 673 e 674.
- - maggior peso impostovi; non è dovuto per ciò al condomino nessun compenso, n. 690
- - non è permesso di farvi finestre od altra apertura, neppure con inventriata fissa, senza il consenso del vicino; luci o finestre nella maggiore altezza del muro comune, ecc., n. 675.
- - obbligo delle riparazioni e ricostruzioni; porta seco quello di tollerare tutti gl'incomodi che ne derivano; passaggio degli operai, deposito dei

materiali, puntelli, sgombri, pitture, abbellimenti, ecc., n. 564.

Muro comune: obbligo di chi vuol sopraedificarvi di renderlo adatto al maggior peso, ecc., n. 689 e 688.

- - opera che, contrariamente al parere dei periti, riesca dannosa; responsabilità di chi l'ha fatta; risarcimento dei danni che può aver risentito il muro comune, quantunque il vicino abbia prestato il suo consenso all'esecuzione dell'opera, n. 676.
- - (Opere al) con fori e simili: esecuzione; necessità di entrare nella casa del vicino; autorizzazione giudiziaria; operai e intraprenditori; non sono tenuti ad avvertire il vicino dei lavori che sono incaricati di eseguire; spetta al proprietario di chiedere a ciò il di lui consenso, e, in caso di rifiuto, di far determinare da periti i mezzi da impiegare per non recargli danno; se, determinate le opere da periti, havvi tuttavia responsabilità pei danni; cominciati i lavori, debbono essere prontamente eseguiti; non esiste contraddizione tra l'art. 551 e 557, n. 595 a 599 e 670 a 672.
- - passaggio nella proprietà assoluta di uno dei condomini al seguito di rinuncia; riparazione o ricostruzione fatta da questo; caduta del muro per vetustà; il rinunciante può, nel caso in cui il proprietario suddetto non curi di ricostituirlo, mettersi in possesso della metà del suolo che prima gli apparteneva; si debba dirsi lo stesso nel caso in cui il vicino, a cui si è fatta la rinuncia, trascuri di riparare il muro e lo faccia cadere, n. 575 e 576.
- - rialzamento, n. 39 e 40.
- - (Rialzamento del) che non è abbastanza solido per sostenerlo: dev'es-

sere rinforzato o ricostruito a tutte spese di chi vuole rialzarlo, ecc.; cotale obbligo può essere modificato dalla circostanza che il muro sia in istato di aver bisogno esso stesso di ricostruzione; muro che non abbia bisogno di ricostruzione, ma di semplice riparazione; muro che debba ricostruirsi o ripararsi per sostenere l'appoggio di uno degli edifizii che si voglia ricostruire, n. 606 e 607.

Muro comune (Rialzamento del): spese e mantenimento dell'alzata superiore; opere occorrenti per sostenere il maggior peso, *Caso pratico*, n. 32. p. 552.

— — rialzamento; dev'esser fatto su tutta la grossezza, n. 615.

— — rialzamento; indennità di sopraccarico secondo il Codice Napoleone, n. 610.

— — rialzamento; non è necessario che il vicino giustifichi di averne d'uopo per appoggiare o chiudere una data costruzione, ma non deve nuocere all'altro vicino; se può farlo per nascondersi agli occhi di questo, n. 605.

— — rialzamento; obbligo di risarcire i danni che pel fatto anche temporaneo del rialzamento avesse a soffrire il vicino; se sono risarcibili la perdita sofferta e il guadagno perduto, n. 613.

— — rialzamento; quando e come può accordarsi, n. 604.

— — rialzamento; vicino che non ha contribuito ad esso, nè acquistato la sua comunione; ha diritto di costruire di fronte ed anche di sopra al detto rialzamento senza osservare le distanze prescritte dall'art. 571 del Cod. civ., n. 691.

— — ricostruzione di esso resa necessaria per colpa di uno dei comproprietarii; obbligo di risarcire i danni che ne sono la conseguenza, n. 614.

Muro comune (Ricostruzione del) tra i comproprietarii dei diversi piani di una casa: si conservano le servitù attive e passive, senzachè possano rendersi più gravose a ciascuno di essi; rifabbricazione di una casa comune a diversi proprietari; vale la stessa decisione per ingressi, regressi, ecc., *Casi pratici*, n. 43 e 44, p. 668.

— — riedificazione; non se ne può cambiare la forma, n. 586.

— — rinuncia al diritto di comunione; esonera dall'obbligo di contribuire alle spese necessarie per le riparazioni o ricostruzioni di esso, ma porta seco l'abbandono della metà del suolo su cui è impiantato e dei materiali distaccatisi per guasti, n. 568.

— — rinuncia alla proprietà; non libera dall'obbligo delle riparazioni quello dei comproprietarii che vi avesse occasionato deterioramenti; tale rinuncia non libera da codesto obbligo, nemmeno quando il muro sostiene un edificio del rinunciante, salvochè questi demolisca la parte dell'edificio che vi è appoggiata e faccia per la prima volta le riparazioni necessarie e quant'altro occorre; la rinuncia in parola non varrebbe se il rinunciante ricavasse un' utilità qualunque dal muro divisorio, n. 571 a 573.

— — riparazione o ricostruzione; si può esigere la prima, quando la sua solidità è compromessa, e la seconda quando esso minaccia rovina; muro divisorio che sopporta edifizii; dev'esser demolito, quando è fuori di appiombò più della metà del suo spessore, n. 565.

— — (Riparazione del): sono a carico dei proprietari dei due fondi, *Caso pratico*, n. 27, p. 421.

— — riparazioni o ricostruzioni; devono essere sostenute *in proporzione dei di-*

ritti di ciascuno; come debbono intendersi queste parole, n. 567.

Muro comune: riparazioni o ricostruz.; rinunzia al diritto di comunione, n. 38.

— — se è permesso di appoggiare alla sua superficie spalliere di agrumi o di altra pianta o di farvi intonachi, pitture, ecc., n. 679 e 655.

— — se si possano aprire luci o finestre nella parte rialzata, n. 617.

— — (Sopraedificazione del); distanza dalle costruzioni del vicino; vedute dirette e vedute oblique, n. 692 e 688.

— — vicino che non ha contribuito al suo rialzamento; può acquistare in ogni tempo la comunione anche della nuova costruzione, n. 39 e 40.

— — vicino che non ha contribuito al suo rialzamento; può acquistarne la comunione; condizioni relative, n. 622 e *Caso pratico*, n. 34, p. 555.

— — (Vicino che non ha contribuito al rialzamento del): se vuole acquistarne la comunione deve farlo per tutta la lunghezza del rialzamento, n. 700 e 701.

— — V. Comunione del muro.

— — difettoso nei suoi materiali e nel suo appiombo, ma sufficiente per le costruzioni esistenti: comproprietario che lo fa demolire e ricostruire; è tenuto a sopportare da solo tutte le spese relative, n. 588.

— — forte al punto da sostenere il rialzamento: se chi vuole rialzarlo debba indennizzare l'altro proprietario del danno cagionato dai nuovi lavori; proprietario che rialza non immediatamente sul muro comune, ma sopra una parte già aggiunta e che gli appartiene; ha gli stessi obblighi verso il vicino, n. 608 e 609.

— — in cui esistono da una parte il cornicione e dall'altra lo stillicidio, ma

che non sostiene nessun edificio di ragione di uno dei due comproprietarii: quegli, dalla cui parte non havvi alcun suo edificio, può liberarsi dalle spese delle riparazioni rinunziando alla comunione, *Caso pratico*, n. 28, p. 422.

Muro comune in parte: la costruzione non potrà essere appoggiata nella parte non comune, n. 592.

— — o divisorio: riparazione o ricostruzione; per costringervi il vicino non è necessario che esso sia in rovina, ecc., n. 559.

— — su quale è stato fatto il rialzamento interamente ricostruito o semplicemente restaurato: rimane comune fino alla primitiva altezza; muro comune ricostruito con una grossezza maggiore; se sia comune per intero o la maggiore grossezza appartenga a chi l'ha ricostruito, n. 616.

— — vecchio: condomino che vuol ricostruirlo, quantunque buono, per renderlo migliore; non può essere impedito di farlo, purchè lo faccia a sue spese, ecc., n. 563.

— — costruito a meno di un metro e mezzo dal confine (Esistenza dello spazio di stillicidio avanti il): non è di ostacolo all'acquisto della comunione, ecc.; diritto alla comunione del muro; è applicabile anche ai muri costrutti sotto le precedenti legislazioni, n. 711, 717 e 699.

— — entro dimensioni più forti o più deboli di quelle d'uso, ecc.: opinione del LEPAGE, n. 562.

— — tra due fondi che non sieno nè cortili, nè giardini, nè recinti, n. 518.

— del vicino: chi lo incontra anche in angolo deve nella costruzione o mettersi alla distanza di tre metri o pagare la comunione, n. 706.

— destinato a servire da argine ad un fiume o torrente: continua ad appar-

- tenere al proprietario di prima, quantunque sia stato unito ad altro argine, n. 172.
- Muro di chiusura** che separa il fondo superiore da quello inferiore: non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 536 del Cod. civ., n. 212,
- **di cinta**: altezza; in mancanza di regolamenti particolari o d'una convenzione dev'essere di tre metri; vi è compreso nei tre metri anche la cresta o schiena del muro; muro che deve separare due fondi di ineguale altezza; spese relative, *Caso pratico*, n. 40, p. 581. V. anche n. 753.
 - - dev'essere terminato a doppio piovente, n. 748.
 - - linea di confine di due fondi costituita da un rigagnolo o da un fosso, in modo che ne venga impedita la costruzione; non può uno dei proprietari pretendere che si costruisca questo muro nel limite del fosso, n. 754.
 - - (Proprietario di un cortile situato in una città od in un sobborgo: è obbligato a concorrere alle spese di costruzione e di riparazione del), che separa la casa dell'altro vicino dal cortile stesso, ecc., *Caso pratico*, n. 39, p. 580.
 - - (Vicino che abbia a sue spese e nel proprio suolo costruito un): se può costringere l'altro all'acquisto della comunione; muro sotterraneo, n. 746.
 - - V. anche Chiusura forzata.
 - - **comune** che non è atto a sostenere il rialzamento: comproprietario che vuole rialzarlo; deve ricostruirlo a sue spese e sul proprio suolo quanto alla maggiore grossezza, *Caso pratico*, n. 33, p. 554.
 - - - comproprietario; può rialzarlo, n. 620.
- Muro di cinta** o di chiusura (Costruzione del): prima di intraprenderla dev'essere ottenuto il consenso del vicino e l'autorizzazione del Tribunale, ecc., n. 751.
- - o divisorio: vicino che non vuole contribuire alle relative spese di costruzione o riparazione, quanto alla parte che incombe in comune; se ne può esimere cedendo la metà del terreno su cui il muro dev'essere costruito e rinunciando alla comunione; ipotesi diverse; se si può pretendere l'indennizzo della cessione del terreno; riserva fatta dall'art. 571 del Cod. civ. al rinunziante alla comunione del muro di cinta di riacquistarla, n. 755 a 757.
 - di confine del vicino (Chi ha acquistato la comunione del) deve occuparlo in tutta la sua grossezza, n. 710 e 688.
 - - facoltà del vicino di acquistarne la comunione; se fa ostacolo la esistenza di finestre di prospetto aperte *jure domini*; case costrutte sotto le legislazioni anteriori, n. 642 e 653.
 - di fondamento dell'altrui casa (Supposizione che sotto il proprio cortile si abbiano delle grotte artificiali, alle quali serva di divisione il), n. 517.
 - di sostegno di una strada, n. 502.
 - **divisorio**: comunione; differenza fra essa e la comunione dell'edificio, i cui differenti piani appartengono a diversi proprietari, V. Casa, ecc., n. 761.
 - - (Giudizio se un) sia comune o di esclusiva proprietà di uno dei confinanti: deve seguirsi la legislazione attuale, n. 546.
 - - necessità, salvo caso urgenti, di non procedere a riparazioni o ricostruzioni senza aver preventivamente intimato al vicino di concorrervi, o, in

caso di rifiuto, senza essersi fatto a ciò autorizzare con sentenza, n. 558.

Muro divisorio (Presunzione che la proprietà del) si determini dal piovente: ha luogo solo nel caso in cui il muro controverso dividesse in origine immobili appartenenti a diversi proprietari, n. 552.

— — (Presunzione di proprietà esclusiva del) determinata dalla posizione del piovente: presunzione *Juris*; prova contraria; atto scritto, n. 551.

— — (Proprietarii vicini: si può tra loro pattuire che il) sia comune soltanto per una porzione di esso, n. 713.

— — (Proprietario di una casa che, sotto l'impero del diritto comune, ha aperto nel), da lui sopraelevato, finestre prospicienti sul tetto della casa vicina: acquisto della servitù di prospetto per prescrizione; questa servitù impedisce che l'altro condomino possa domandare la comunione del rialzamento per rialzare il suo edificio sottostante, n. 697.

— — (Proprietario esclusivo di un): non può aprirvi una porta, n. 729.

— — riparazioni o ricostruzioni causate dal fatto di uno dei comproprietarii; stanno a carico di colui che vi ha dato motivo; necessità delle riparazioni o ricostruzioni; è questione di fatto, n. 556 e 557.

— — riparazioni o ricostruzioni; stanno a carico comune tanto se sono ordinarie che straordinarie, ecc., n. 555.

— — vicino che non ha contribuito al suo rialzamento e alla sua maggiore grossezza; può acquistarne la comunione pagando la dovuta indennità, n. 698.

— — che serve fino alla sua sommità di separazione fra due fondi, i cui proprietari non hanno titolo esclusivo di proprietà: inesistenza in veruna parte

del muro di alcun segno indicante proprietà; è presunto comune, *Caso pratico*, n. 22, p. 394

Muro divisorio di due proprietà urbane: è comune; sopraedificazione su metà del suo spessore; luci di tolleranza; consenso del condomino; inammissibilità della prova testimoniale per stabilirlo, n. 550 e 590.

— — o comune: che cosa s'intende con tale espressione; quando un muro diventa comune, ecc., n. 504.

— — — sono leciti abbellimenti senza prima richiedere il consenso al condomino; inammissibilità della prova testimoniale del consenso prestato dal vicino, n. 560.

— eretto dal vicino (Se al superficiario, il quale sia contiguo ad un) tutto sul proprio suolo, compete il diritto alla comunione coattiva, n. 707.

— **maestro** (Incavi lungo il) di un casamento appartenente a più proprietari, ecc., n. 673 e 674.

— — del proprio piano: ciascun proprietario può praticarvi tutte quelle opere che non rechino danno agli altri, n. 807, 815, 835 e 843.

— — di facciata di un edificio in condominio nei diversi piani: spese di ricostruzione, n. 816, 766 e 830.

— non comune contiguo al fondo altrui: finestre ad inferriate e invetriate fisse, n. 66 e 67.

— non costruito per intero lungo una medesima linea, ma su linee diverse per modo da formare degli angoli che ne rompono la continuità: non deve riguardarsi come un muro solo, e quindi il vicino, volendo acquistare la comunione del muro, può limitarla a quel lato contro il quale vuol fabbricare, n. 716.

Muro più elevato (Facoltà concessa dalla legge nel caso in cui il proprietario limitrofo ad un) può acquistarne la comunione: non vien meno, se non quando nel muro vi sieno segni sicuri di servitù; proprietario di un muro che vi apra finestre, non a titolo di servitù costituita, ma di proprietà del muro; proprietario del fondo limitrofo; può acquistare la comunione di questo ed oscurarle; vicino che abbia acquistata la comunione della tratta rialzata; può fabbricarvi fin contro, n. 625 a 627.

— preesistente: deve riguardarsi come fabbrica, ecc., n. 682 a 685.

— ringrossato dal vicino per portarlo a maggiore altezza: rimane comune; divieto di aprirvi finestre; canne di camino; chi porta a maggiore altezza il muro reso comune deve prolungarle per tutta questa maggiore altezza, n. 696.

N

Navigazione. V. Acque pubbliche.

— dei laghi, fiumi, ecc. (Discipline per la): regolamenti relativi, n. 346.

Nettatura. V. Serbatoi pubblici. V. anche Spurgo.

Non uso. V. Acque correnti, Prescrizione, Servitù, ecc.

Nullità di una servitù affatto inutile: se è necessario che l'utilità sia attuale, n. 12.

O

Obbligazione personale. V. Servitù.

Opera: Fondo superiore; non è necessario che sia fatta tutta in esso; segno visibile dell'opera, n. 288

— nuova: denuncia. V. Pretore.

— — praticata dal proprietario superiore

e denunciata quale turbativa dal rivierasco inferiore, n. 424.

Opera visibile: canale. V. *Caso pratico*, n. 11, p. 252.

— — all'effetto dell'art. 541 del Cod. civ. (Fatto semplice di canale a sponde fisse nel fondo superiore: questo fatto non può riguardarsi come), n. 318.

— — e **permanente** fatta da un contenente di un'acqua per impiegarla in uso diverso da quello a cui è destinata, n. 319.

— — — V. Servitù attiva degli scoli, n. 315.

Operai (Passaggio degli) per le riparazioni e ricostruzioni al muro comune, n. 564.

— e intraprenditori: non sono tenuti ad avvertire il vicino dei lavori che sono incaricati di eseguire; spetta al proprietario di chiedere a ciò il di lui consenso, ecc., n. 595 a 599 e 670.

Opere (Controversia in cui ciascuno dei proprietari pretende che le) siano state fatte dai rispettivi antecessori, n. 287 e 284.

— (Non importa che il fondo di chi fa le) sia immediatamente inferiore, n. 286 e 280. V. anche n. 323.

— costrutte lungo l'alveo per facilitare il deflusso dell'acqua: questa non cessa di correre naturalmente, n. 357.

— di manutenzione. V. Argini, n. 229.

— di semplice, ma indispensabile manutenzione: non sono obbligatorie pel proprietario dell'argine, nè, ove trascuri di farle, glie se ne può ingiungere la esecuzione, ecc., n. 260.

— fatte pubblicamente dall'utente superiore in tempo sufficiente a prescrivere, per ritenere le acque, n. 310.

— indispensabili per esercitare e conservare la servitù: debbono essere fatte nel tempo e nel modo meno in-

comodi al proprietario del fondo serviente; spese relative a tali opere; diritto del proprietario del fondo serviente di esigere che le opere stesse sieno fatte e a dovere, n. 120.

Opere inducenti l'uso delle acque atte a prescrivere col trentennio, ecc., n. 323.

— intermedie per le costruzioni, ecc. V. Distanze, ecc.

— **manufatte** lungo un corso d'acqua: quando non tolgono l'applicazione dell'art. 543 del Cod. civ., n. 385.

— — V. Acque.

— necessarie a premunirsi da inondazioni: occorre l'autorizzazione amministrativa, n. 338.

— nell'alveo dei fiumi, torrenti, ecc. V. Acque pubbliche.

— **permanenti**: presunzione che esse sieno fatte da quello dei proprietari cui giovano; si richiede che le opere sieno permanenti, perchè il possesso dev'essere continuo e non interrotto; caratteri che qualificano le opere permanenti, n. 284, 280 e 287.

— per sè stesse permanenti (Caso in cui avviene che con) non si possa prescrivere, n. 285.

— posticcie o stabili che attestano il godimento di un'acqua: sistemano la legittimità del possesso dell'acqua, n. 320.

— private stabilite sui corsi d'acqua non navigabili, nè fluitabili: sono mantenute da coloro a cui appartengono, n. 382.

— vietate in modo assoluto e opere vietate senza il permesso del Prefetto. V. Polizia delle acque pubbliche.

— **visibili**: canali e tubi sotterranei, n. 283 e 279,

— — senza di queste e i caratteri voluti dall'art. 541 del Cod. civ. non

si può col possesso acquistare il diritto di derivazione di acque sorgenti nel fondo altrui; fosso esistente nel fondo superiore; dev'essere opera del proprietario inferiore; lo spurgo del fosso per parte di questo non basta a farlo presumere tale; rivieraschi di acque non demaniali, ecc., n. 321, 280 e 308.

Opere visibili e permanenti: esse debbono essere fatte dal proprietario inferiore sul fondo superiore, n. 280, 284 e 321.

— — — (Prescrizione invocabile dal rivierasco che per più di trent'anni si è attribuito l'uso esclusivo di un corso d'acqua con), n. 383.

— — — servitù di sorgente; prove che tendano a stabilirle, n. 322.

— — — destinate a facilitare il declivio ed il corso delle acque, n. 279, 282 a 289.

— — — nel fondo superiore tollerate per trent'anni, ecc., n. 308, 309 e 321.

— — — V. Acque costeggianti, ecc., n. 420 e 421, Proprietario del fondo inferiore, ecc., Servitù attiva, ecc., Sorgente che deriva dalle viscere della terra, ecc.

Oratorii: comunione di muro. V. Muro, n. 721 e 725.

P

Padre di famiglia (Servitù per destinazione del): quando ha luogo, n. 117.

Palazzo comunale o palazzo di città: è edificio destinato ad uso pubblico, n. 726.

Palchi morti: non sono propriamente piani di una casa, ecc., n. 805 e 834.

Paletti (Che s'intende per), n. 600 a 603.

- Parapetti** e ringhiere dei lastrici solari:
a carico di chi sono, n. 786.
- — — — V. Lastrici solari.
- Pascolo** dopo la raccolta delle messi:
diritto del proprietario di fondo contiguo, secondo il diritto francese, *Caso pratico*, n. 3, p. 137.
- Passaggio**: azione per ottenere la rifazione dei danni cagionati da esso; è soggetta a prescrizione, n. 81.
- (Concessione di) su di un fondo per trasportare i prodotti delle cave esistenti nei fondi limitrofi: non ha il carattere di servitù reale, n. 198.
- V. Servitù di passaggio.
- alle acque che vogliono condurre da chi ha diritto di servirsene: obbligo di ogni proprietario di concederlo nei suoi fondi; esenzioni da questa servitù, n. 83.
- degli operai per le riparazioni e ricostruzioni al muro comune, n. 564.
- del muro comune nella proprietà assoluta di uno dei condomini al seguito di rinuncia, ecc., n. 575 e 576.
- **d'acque**: corso d'acqua che impedisce ai padroni dei fondi contigui l'accesso a questi, ecc.; obblighi di coloro che si servono di quel corso, n. 95.
- — obbligo di permetterlo attraverso i canali e gli acquedotti, purchè non sia impedito od alterato il corso od il volume delle acque esistenti, n. 86.
- — obbligo in chi lo domanda di riparare il necessario canale; proprietario del fondo che sia anche proprietario di un canale in esso esistente e delle acque che vi scorrono; può offrire di dare il passaggio alle acque nel proprio canale; diritto ad indennità, n. 85.
- — possessore di un canale nel fondo altrui; può immettervi maggiore quantità di acqua, ma a certe condizioni, n. 92.
- Passaggio d'acque** proprietari dei fondi attraversati da fogne o fossi altrui; facoltà di servirsene per risanare i loro fondi; condizioni relative, n. 96.
- — proprietario del terreno serviente; ha diritto di far determinare stabilmente il fondo del canale; spese relative, n. 94.
- — tutti i diritti e gli obblighi relativi spettano anche a chi chiede il passaggio per scaricare acque soprabbondanti, e a chi vuole asciugare le proprie terre con colmate, ecc., n. 93.
- — per un tempo non maggiore di nove anni; domanda; il pagamento dei valori e delle indennità, sarà ridotto alla metà, n. 90.
- — sul fondo altrui: giustificazioni da farsi da chi vuole ottenerlo, n. 88.
- — sul fondo altrui: prima di costruire il canale, si deve anche pagare il valore dei terreni da occuparsi e i danni, ecc., n. 89.
- non più necessario: soppressione, n. 80.
- o accesso (Diritto di) nel fondo del vicino per costruire o riparare un muro proprio od anche comune, ecc., n. 611 e 612, 670 e 599, 671 e 672.
- permanente: proprietario il cui fondo sia intercluso e non abbia uscita sulla pubblica via; ha diritto di ottenerlo sui fondi vicini, previa congrua indennità al concedente, ecc., n. 79.
- per uso temporaneo o permanente: chi chiede il passaggio temporaneo ha l'obbligo di provarne la necessità e di rifondere i danni che con esso avesse cagionato, n. 78.
- temporaneo di acque: può avanti del termine rendersi perpetuo; obblighi relativi, n. 91.
- Patto** per la confinazione di due o più stabili sopra una linea determinata: come dev'essere provato, n. 481.

Pavimenti: devonsi fare e mantenere dai proprietari di ciascun piano; non però le travi, i travicelli e le tavole che lo sostengono, quando servono di copertura o di volta al piano inferiore, n. 824.

— riparazioni e ricostruzioni, ecc. V. Comproprietà fra proprietari di differenti piani di una casa.

— V. Case a piani di diversi proprietari.

— e scale: costruzione e manutenzione, *Caso pratico*, n. 42, pag. 665 e n. 827.

Pavimento: che cosa s'intende con questa parola; parte sottoposta ad esso, n. 775.

— (Danni che potrebbero derivare dalla ricostruzione o riparazione del) per rovina o guasti delle volte, dei solai e dei soffitti: risarcimento, n. 778.

— (Puntellatura del) affine di poterlo riparare e ricostruire: spese relative; sono a carico del proprietario di esso, n. 779.

— riparazioni e ricostruzioni. V. anche Casa, ecc., n. 775.

— di un piano inferiore: rifazione; solaio messo a nudo che si rivela in condizione da doversi rifare con nuovo legname; non è dovuta indennità al proprietario del piano soprastante per gli incomodi derivanti dalla ricostruzione del detto solaio, n. 827.

— manomesso e disfatto dal proprietario del piano inferiore per riparare i solai del proprio piano: deve rifarsi da lui, n. 825.

Penalità contro coloro che danneggiassero argini o dighe, ostruissero o corrompessero corsi d'acqua, ecc., n. 364.

— sancite contro chi devia acque pubbliche o private, n. 403.

Pene per danneggiamento e distruzione di alberi, di siepi. V. Alberi, Siepi.

Periti (Operazioni dei) per la terminazione dei fondi. V. Azione *finium regundorum*, Terminazione.

— V. Muro comune, n. 595 a 599 e 670 e *Casi pratici*, n. 37 e 38, pag. 560.

Perizia (Spese di): sono a carico del proprietario dell'ultimo piano che, per sopraedificare, deve provare che l'opera non arrecherà danno alla cosa comune, n. 833 a 835, 805, 807, 818, 828, 845 e 798.

Petitorio: cumulazione col possessorio. V. Azione *finium regundorum*.

Piani di una casa appartenenti a diversi proprietari: obbligo pel concorso alla spesa di riparazione dei muri maestri, ecc.; costituisce una servitù reciproca, n. 161.

— — — — V. Casa i cui diversi piani appartengono a diversi proprietari, ecc., Proprietario dell'ultimo piano di una casa.

— minaccianti rovina (Casa di vari): demolizione della parte superiore ordinata dall'Autorità comunale, ecc., n. 804.

Piano ultimo di una casa appartenente a più proprietari: crollamento per caso fortuito; proprietario del piano crollato; non perde il condominio dei muri maestri, ecc., n. 817.

— — non spettante ad un solo proprietario, ma a più: rialzamento e innalzazione ad una sola parte del piano o del tetto, ecc. V. Casa, ecc.

Pianta che si trova sul preciso confine fra due proprietà: si reputa comune, salvo prova contraria, n. 903.

Piantagione di alberi verso il confine del vicino o lunghesso canali; distanza, n. 61 e 62.

Piantagioni. V. Distanze, ecc.

Piantamento di alberi. V. Alberi.

— di siepe. V. Siepe.

Piante (Abbattimento di) inducente nel fondo inferiore un riversamento di sassi, ecc., n. 262.

— provata la loro proprietà, sorge la presunzione *juris* di pertinenza del suolo a favore del proprietario di esse, n. 904.

— (Se si può domandare la comunione del muro, non per edificarvi, ma per appoggiarvi delle) od un camino, n. 655 e 679.

— V. Alberi.

Pianterreno: aumento del suo valore a causa del ribassamento del suolo stradale; il proprietario del piano superiore di una casa non ha diritto di partecipare a tale aumento, n. 803.

— esercizio in esso di arti rumorose; strumento di divisione di una casa; divieto relativo, n. 153.

— proprietario; se questi deve provvedere alla riparazione e ricostruzione delle volte delle cantine e delle grotte, n. 776.

Piazza su cui hanno prospetto gli edifici circostanti: vendita fatta dal Comune, n. 143.

Piazze di guerra: divieto di fabbricare, n. 173.

— **forti** (Piantamento di alberi nella zona delle). V. Alberi.

Pietra calcare: concessione di estrarla da un fondo; costituisce una compravendita di cose mobili; concessionario; non può far valere il suo contratto con un terzo avente diritti reali sullo stesso fondo, ecc.; concessione di passaggio su di un fondo per trasportare i prodotti delle cave esistenti nei fondi limitrofi; non ha il carattere di servitù reale, n. 198.

Pilastri. V. Casa, ecc.

— (Ruderi di muri o di). V. Muro, n. 702, 703 e 708.

Pioggie straordinarie: scolo nel fondo inferiore attraverso la carata, n. 252.

Piovente (Caso in cui il), lo sporto, o il vano siano da una parte sola del muro: se l'un segno distrugge la presunzione derivante dall'altro, n. 531.

— che cosa è questo; doppio piovente; il piovente è fra i segni il più prevalente, ecc., n. 525.

— (Muri di cinta o di separazione terminati a doppio) nella parte superiore, n. 522.

— presunzione di comunione, ecc. Vedi Muri divisorii.

— V. Muro di cinta, n. 748.

Pitture nel muro comune, n. 564.

— — — se è permesso di farle, n. 679.

Polizia delle acque pubbliche: opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, ecc.; occorre la preventiva licenza amministrativa; opere vietate in modo assoluto e opere vietate senza il permesso del prefetto, n. 348.

Ponti: non si possono stabilire sulle acque navigabili o fluitabili senza il permesso preventivo dell'Autorità amministrativa, n. 336. V. anche Acque.

— dighe e altre opere private stabilite sui corsi d'acqua non navigabili, nè fluitabili: sono mantenute da coloro a cui appartengono, ecc., n. 382.

Porta: proprietario esclusivo di un muro divisorio; non può aprirvela, n. 729.

Porte: sono a carico comune in proporzione del valore del piano che appartiene a ciascuno, n. 770.

— V. anche Casa, ecc.

Portone (Condomino di un): può servirsene per accedere ad altra casa contigua di sua proprietà, n. 823.

Possesso: dev'esser pubblico, tale non sarebbe se le opere non fossero visi-

- bili e permanenti; opere visibili; canali e tubi sotterranei, n. 283 e 279.
- Possesso.** V. Azione e Giudizii *finium regundorum*.
- Possesso. annuale:** non distrugge le presunzioni stabilite in materia di comunione, n. 537.
- della fossa. V. Fossa.
- della facoltà di servirsi dell'acqua a senso dell'art 543 del Cod. civ.: manutenzione; esso è esercitato mediante la semplice introduzione dell'acqua in un dato terreno, ecc., n. 425, 413 e 422.
- delle acque di cui parla l'art. 543 del Cod. civ.: ha la sua base nella legge; uso attuale di quelle acque; non è sufficiente titolo per esserne spossessati; tale possesso non è concepibile che mentre l'acqua trascorre; nuova opera praticata dal proprietario superiore e denunciata quale turbativa dal rivierasco inferiore, n. 424.
- delle servitù negative. V. Servitù.
- di un'acqua. V. Azione di manutenzione, ecc.
- **trentennale:** qualità che deve avere, affinché si possa far luogo alla prescrizione; il semplice fatto di ricevere le acque non costituisce il possesso legittimo per prescrivere, n. 282 e 279.
- **utile:** costituzione di servitù mediante prescrizione, n. 114.
- Possessore** delle acque di un rivo: non può lagnarsi di turbativa, se altri, mediante nuove opere di scavi eseguite in altre località, ne abbia intercettato le vene sotterranee, n. 313.
- di acque. V. Proprietario, ecc.
- di un canale nel fondo altrui: può immettervi maggiore quantità d'acqua, ma a certe condizioni, n. 92.
- o proprietario delle acque: se sono tenuti a fare le opere necessarie, affinché queste sieno divertite dal corso pel quale vanno a disperdersi, ecc., n. 399 a 401.
- Pozzi:** scavamento; è proibito nel raggio di duecento metri dai cimiteri, n. 187.
- sono a carico comune in proporzione del valore del piano che appartiene a ciascuno, n. 770.
- cisterne e fosse di latrina o di concime: costruzione loro presso un muro altrui o comune; distanza, n. 56.
- Prammatica De Monialibus:** abolizione, n. 818, 819 e 835.
- Presa d'acqua:** acque sorgenti o sfuggite, ecc., n. 110.
- (Condizioni per l'esercizio del diritto di): come mezzo alla presa di acqua è dovuta anche la servitù di acquedotto, n. 435 e 430.
- (Diritto alla): acqua continua; acqua estiva; acqua jennale; acqua a intervalli di ore, giorni, ecc., n. 108.
- distribuzione per giorni o per notti; giorni festivi; distribuzione per ruota; coda dell'acqua, n. 109.
- prescrizione; estremi; diritti del proprietario della sorgente; diritto d'uso spettante ad altri; prove, n. 314.
- (Proprietario che gode di una) sul fondo vicino: ha diritto di nettare e riparare su questo fondo i canali, le chiassajuole, ecc., n. 381.
- V. Acque, Servitù attiva, ecc., n. 324.
- Preserizione** (Acquisto della servitù di prospetto per). V. Servitù di prospetto.
- atti facoltativi o di tolleranza; non possono mai darle fondamento, n. 324.
- caso in cui avviene che con opere per sè stesse permanenti non si possa effettuare, n. 285.

- Prescrizione** (Costituzione di servitù mediante): possesso utile, ecc., numero 114.
- (Estinzione delle servitù per), n. 134.
 - (Impedimento o interruzione di), n. 289.
 - non si può per essa acquistare l'uso dell'acqua sovrabbondante di una fontana pubblica, n. 316.
 - (Possesso trentennale: qualità che deve avere, affinché si possa far luogo alla); il semplice fatto di ricevere le acque non costituisce il possesso legittimo per prescrivere, n. 282 e 279.
 - presa d'acqua; estremi, n. 314.
 - presunzione della comunione della siepe. V. Siepe.
 - si compie col possesso di trent'anni; come si computano; opere visibili e permanenti destinate a facilitare il declivio ed il corso delle acque, n. 279, 282 a 289.
 - V. Acque, Scoli derivanti dall'altrui fondo, Servitù, Sorgente, Sporto del tetto, ecc.
 - dell'azione per ottenere la rifazione dei danni cagionati dal passaggio, n. 81.
 - del modo di usare della servitù: impedimento e interruzione della prescrizione, n. 135.
 - invocabile dal rivierasco che per più di trent'anni si è attribuito l'uso esclusivo di un corso d'acqua con opere visibili e permanenti, n. 383.
 - per non uso: diritto del proprietario del fondo alle acque latenti sotto la superficie del suolo, ecc., n. 308, 309 e 321.
- Prese**, morse o addentellati (Esistenza nel muro di): se si può attribuire a questi segni il valore dato agli sporti, n. 530.
- Presunzione** di comunione di muri, edifizii, ecc.: cessazione della presunzione di comunione, n. 35 a 37.
- Presunzione.** V. Comunione, Fossa, Muro.
- Pretore:** può ammettere l'azione possessoria in via di denuncia di nuova opera pronunciata contro il rivierasco per l'uso dell'acqua; non deve ammettersi, qualora risulti constatata l'impossibilità che gli avanzi sieno restituiti al corso ordinario, n. 423.
- Proprietà:** sua suscettibilità di modificazioni; uso delle cose; necessità della soggezione e dell'unione di una cosa all'altra; da ciò nascono le servitù prediali, n. 1.
- legittimamente acquistata, d'acque derivate con opere manufatte: rimane in chi ne è investito fino a che le acque stesse non rientrano nel fiume, o sieno abbandonate; concessione di acqua senza limitazione, ma con determinazione del servizio cui è destinata; esaurito questo l'acqua non riprende la sua qualità d'acqua corrente naturalmente, n. 414.
 - separate da un fiume o da una strada: sentiero privato; semplice ruscello; burrone, n. 439 e 472.
- Proprietarii** che han diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, ecc.: possono appoggiare od infiggere una chiusa alle sponde; obblighi inerenti a tale facoltà, n. 97.
- costeggianti (questioni tra) un acquedotto, le cui acque son loro utili: questioni tra questi ed altri proprietarii inferiori che pretendessero l'uso di tali acque; deve risolverle l'Autorità giudiziaria, *Caso pratico*, n. 18, p. 317.
 - dei fondi attraversati da fogne o fossi altrui: facoltà di servirsene per risanare i loro fondi; condizioni relative, n. 96.

Proprietari dei fondi intermedi in cui l'acqua scorre naturalmente; possono usarne come rivieraschi, n. 268.

— di diversi piani di una casa: obbligo pel concorso alla spesa di riparazione e ricostruzione dei muri maestri e dei tetti; costituisce una servitù reciproca, n. 161.

— — — V. Casa i cui diversi piani appartengono a diversi proprietari.

— frontisti. V. Acque, Fiumi, Fondi, Proprietarii, Servitù, ecc.

Proprietario attraversato da un corso d'acqua: quantità d'acqua di cui può fare uso, n. 379.

— che gode di una presa d'acqua sul fondo vicino: ha diritto di nettare e riparare su questo fondo i canali, le chiassajuole, ecc., n. 381.

— che riceve un danno per effetto di un lavoro praticato sopra un corso d'acqua: diritto di demolizione; proprietario inferiore; non può domandare la demolizione di opere fatte solo per agevolare il deflusso delle acque, n. 219.

— costeggiato da un canale in cui scorrono acque da altri derivate in virtù di concessione: se può invocare l'articolo 543 del Cod. civ., ecc., n. 386.

— del fondo (Se il) deve tollerare soltanto il ristabilimento totale o parziale degli argini distrutti o anche le opere di manutenzione, n. 229.

— del fondo costeggiato da un corso d'acqua che ha riparato argini senza interpellare i vicini, a cui l'opera era utile: può chieder loro il rimborso della spesa; guasti causati dal fatto dell'uomo, n. 231.

— del fondo in cui nasce una sorgente, che serve continuamente agli usi degli abitanti di un villaggio: non ha di-

ritto di diminuire il corso delle acque con otturazione di parte dell'acquedotto, *Caso pratico*, n. 13, p. 255.

Proprietario del fondo inferiore: diritto di chiedere il godimento delle acque di una sorgente del fondo dominante, quando sono inutili a questo, n. 432.

— — — se abbia o no il diritto di giovare per la irrigazione di questo delle acque rejtanee di una fontana pubblica esistenti nel fondo superiore; utilmente s'invocano i titoli di trapasso di proprietà; opere visibili e permanenti, ecc., n. 416.

— — — che da trent'anni, a contare dal momento che terminò un'opera visibile (canale), ha il godimento non interrotto di ricevere per esso le acque di una sorgente del fondo superiore: non può essere turbato in tale godimento, *Caso pratico*, n. 11, p. 252.

— — — che fu molestato nel possesso di godere dell'acqua naturalmente corrente: può agire in manutenzione, n. 422 e 425.

— — — che per titolo ha il diritto di trarre l'acqua da una sorgente del fondo superiore: il proprietario di questo non può in verun modo impedirglielo, *Caso pratico*, n. 10, p. 251.

— — — soggetto a ricevere le acque di una sorgente che nasce nel fondo superiore: non può erigere ripari che lo impediscano, *Caso pratico*, n. 5, p. 204.

— del fondo serviente. V. Servitù.

— del fondo superiore: non può valersi dei mezzi naturali e artificiali per iscaricare le acque sul fondo inferiore; nè può cambiare con opere artefatte la direzione naturale delle acque; responsabilità dei danni, n. 240 e 241.

— — — quando può valersi delle acque, anche deviandole, n. 303 e 265.

Proprietario del fondo superiore che distrugge un argine ivi esistente a ritegno delle acque piovane: se il proprietario inferiore ha azione per costringerlo a ricostruirlo, n. 226.

— — — in cui nasce una sorgente: ha diritto di tramandare lo scolo delle acque nel fondo inferiore, *Caso pratico*, n. 4, p. 204.

— — — in cui nasce una sorgente: non può ampliare il vecchio fosso, *Caso pratico*, n. 8, p. 206.

— — — in cui nasce una sorgente che scola nel fondo inferiore: non può costruire un fosso per aggiungere un secondo scolo, *Caso pratico*, n. 6, p. 205.

— — — in cui nasce una sorgente: non può sostituire all'antico un nuovo fosso, *Caso pratico*, n. 7, p. 205.

— dell'acqua o possessore dell'acqua nel senso dell'art. 545 del Cod. civ.: tanto all'uno che all'altro è vietato solo di abusarne, ossia di disperderla, quando può essere di profitto agli altri fondi; essi non possono neanche guastarla, ossia corromperla maliziosamente, n. 393 e 394.

— della parte superiore del fondo (Se colui che per divisione diviene), sotto la quale passa l'acqua che scaturisce in quello inferiore può troncarne le vene, n. 278 e 271.

— della sorgente: diritto da esso acquistato dal proprietario del fondo di impedirgli di troncarne le vene; conseguenze, n. 275.

— — non può alterarne le acque quando le trasmette ai proprietari inferiori; nè può, usandone, render più gravosa la condizione di quelli, n. 269.

— — può cederla ai proprietari conterminanti o lontani; fondi intermedi;

diritto di acquedotto dell'acquirente lontano, n. 267.

Proprietario della sorgente: può disporne anche dirigendola in altro fondo di sua proprietà; quando l'acqua della sorgente diviene acqua corrente, n. 266.

— — può distruggerla, quantunque ciò rechi danno al proprietario inferiore, quando abbia giusti motivi, n. 270.

— della superficie di una loggia: se può ricoprirla con nuove fabbriche, n. 840 e 841.

— dell'ultimo piano di una casa: alzamento o elevazione di nuovi piani; quando deve ottenere il consenso dei proprietari degli altri piani, n. 47.

— — — — elevazioni di nuovi piani; se e quando deve ottenere il consenso dei proprietari degli altri piani; consenso prestato; indennità convenzionale come corrispettivo del consenso; consenso rifiutato; il proprietario dell'ultimo piano per eseguire l'opera deve provare che essa non arrecherà danno alla cosa comune; spese di perizia a suo carico, n. 833 a 835, 805, 807, 818, 828 e 845.

— — — — facoltà di sovrainporre; non è concessa a chi ha solo la proprietà di lastrici e non quella del piano sottoposto, ecc.; ultimo piano appartenente a più proprietari; anche ad uno solo dev'essere lecito di rialzare la sua parte del piano; se possono aprirsi finestre nei muri rialzati, n. 795 e 796.

— — — — rialzamento del cornicione; è compreso nel diritto di rialzare l'ultimo piano, n. 844.

— — — — se può cambiare il tetto in lastrico solare, senza il consenso degli altri proprietari, n. 794.

— — — — sopraedificazione; concetto ed estensione del danno al valore della proprietà degli altri, n. 836.

Proprietario dell'ultimo piano di una casa: sopraedificazione fatta da esso senza il consenso dei proprietari degli altri piani; azione di demolizione; se si può lasciare in disparte l'azione di demolizione e domandare la rifusione dei danni, n. 837.

— — — — sopraelevazione di nuovi piani o nuove fabbriche; può farla quando non nuoccia al valore della proprietà degli altri; che s'intende per danno al valore della proprietà degli altri, n. 790 a 792.

— — — — autorizzato a sovrainporre: se è obbligato ad indennizzare i proprietari inferiori, n. 797.

— — — — — spese della perizia per la sovrainposizione, ecc., n. 798.

— — — di un edificio coperto in parte da lastrico solare, sul quale gli altri proprietari rappresentano una comunione passiva: se può tramutarlo in tetto, n. 838.

— del piano sottostante di una casa: deve fare e mantenere il soffitto e il solajo su cui poggia il pavimento del piano soprastante, n. 826.

— del piano superiore di una casa: non ha diritto di partecipare all'aumento del valore del pianterreno a causa del ribassamento del suolo stradale, n. 803.

— del primo piano del casamento più alto: se può edificare sulla loggia di suo uso esclusivo, in piano di detto appartamento, e sottostante al casamento più basso di proprietà sua e di altri, n. 839.

— del terreno serviente: ha diritto di far determinare stabilmente il fondo del canale; spese relative, n. 94.

— di fondi attraversati da acque correnti, che non sieno un fiume pubblico: può servirsene nel mentre vi trascorrono, ma dopo deve restituirle

al corso ordinario, *Caso pratico*, n. 17, p. 316.

Proprietario di fondi invasi dalla irruzione delle acque: gli è lecito di difendersene anche con danno dei fondi vicini, se non può fare diversamente; il proprietario leso però ha diritto al risarcimento dei danni, n. 242.

— di fondo contiguo: se può mandare a pascolare le sue bestie, dopo la raccolta delle messi, secondo il Codice francese, nel fondo del vicino, *Caso pratico*, n. 3, p. 137.

— di una bealera, la cui acqua serve per diversi usi a beneficio di diversi utenti: diritto di obbligare i contenti alle spese dello spurgo, in proporzione del beneficio che ciascuno risente dall'uso dell'acqua, ecc., n. 233 e 234.

— di una sorgente: non può volger le acque al servizio del fondo in cui essa scaturisce, se con ciò derivi danno al diritto acquisito dal proprietario inferiore, n. 305.

— — che nasce nel suo fondo: non può deviare il corso dell'acqua necessaria agli abitanti del Comune o di una sua borgata, *Caso pratico*, n. 12, p. 254.

— — che somministra l'acqua agli abitanti di un Comune o di una borgata: può fare scavi nel proprio fondo, anche se con questi venga a tagliarne le vene, purchè non sieno fatti collo scopo di nuocere agli abitanti stessi; tale diritto del Comune non attribuisce la servitù di passaggio sul fondo del proprietario dell'acqua; nè si può reclamare l'uso di una sorgente che non si spande fuori del fondo in cui nasce; non è necessario che il fondo nel quale esiste la sorgente si trovi nell'ambito del Comune; se gli abitanti non hanno acquistato l'uso del-

l'acqua di una sorgente o non l'hanno per prescrizione, compete al proprietario di essa un'indennità; come si computa questa indennità, n. 297 e 271, 298 e 329, 299 a 302.

Proprietario di un fondo: acqua che è sotto la superficie; può fare scavamenti per farla zampillare, ecc.; può troncarne anche le vene; danni al proprietario della sorgente; non sono refetibili, se non ha acquistato diritto all'acqua della sorgente stessa, ecc., n. 271, 265 e 278.

— — diritto di usare della sorgente a piacimento; è imprescrittibile; limitazione quando il proprietario del fondo inferiore ha acquistato il diritto all'acqua in forza di titolo o di prescrizione, n. 272, 290 e 392.

— — diritto di usare della sorgente a piacimento; limitazione quando somministrata agli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune l'acqua che è loro necessaria; da chi può essere richiesta l'imposizione di tale servitù e a chi compete; questa servitù non può gravare che su di una sorgente d'acqua viva che scorra; proprietario di un pozzo, di una cisterna; questa stessa servitù si applica ai diversi proprietari intermedi; non basta che l'acqua serva al consumo degli abitanti, ma deve essere loro necessaria; la necessità si limita alle persone ed al bestiame; non si estende agli usi agrarii e industriali; non si richiede che l'acqua sia necessaria a tutti gli abitanti, n. 290 e 272, 291, 292 e 327, 293 e 329, 294 e 330, 295 e 328, 296. V. anche n. 265, 271 e 303.

— — è proprietario della sorgente che vi si trova e può disporne come vuole;

proprietario che ne abbandona le acque al loro pendio naturale; confusione con altre acque, ecc., n. 265, 271, 303 e 327. V. anche n. 290 e 272, 291 a 293 e 329, 294 e 330, 295 e 328, 296.

Proprietario di un fondo: il suo diritto non si limita solo alla sorgente che già scaturisce, ma si estende anche alle acque latenti sotto la superficie del suolo; può quindi fare scavi per farle zampillare; tal diritto non si prescrive col non uso; a costituire servitù sulle acque della sorgente a favore del proprietario inferiore non basta che il proprietario della sorgente ne abbia lasciato trascorrere le acque sul fondo inferiore, ma si richiedono opere visibili e permanenti nel fondo superiore tollerate per trent'anni; scavi per aprir sorgenti; taglio di vene che alimentavano il cavo altrui; divieto di opere che possano sottrarre col mezzo d'infiltrazioni e di emungimenti l'acqua che il vicino tiene già nel suo cavo, n. 308, 309 e 321.

— — può obbligare il suo vicino a stabilire a spese comuni, i termini di confine, *Caso pratico*, n. 19, p. 351.

— — che costeggia un'acqua naturale: non ha diritto ad usarne, quando la derivazione debba esser fatta mediante canali costrutti in un fondo di altro proprietario; l'art. 543 del Cod. civ., è inapplicabile, quando le acque del fiume non costeggino il fondo che voglia usarne, n. 415 e *Caso pratico*, n. 15, p. 314.

— — che costeggia un fiume demaniale: non può servirsi di quelle acque per irrigare il suo fondo, *Caso pratico*, n. 15, p. 314.

— — contiguo ad un fiume. V. Fiumi.

Proprietario di un fondo costeggiante un'acqua corrente non demaniale: può servirsene per l'irrigazione di esso, *Caso pratico*, n. 16, p. 316.

— — costeggiante un'acqua naturalmente scorrente: può servirsene, ma non abusarne derivandola a vantaggio di altri fondi, n. 417.

— — costeggiato da un corso d'acqua: dopo essersene servito per usi irrigui o industriali deve restituire gli avanzi al corso ordinario; non può cambiarne l'alveo, ma può praticare fossetti, canaletti od altra cosa necessaria all'uso che vuol farne, ecc.; legislazione belga, n. 362 e 363. V. anche Avanzi delle acque.

— — costeggiato da un corso naturale d'acqua, che non può usarne, mentre trascorre: non può derivarla con condotti manufatti dal fondo superiore, n. 409.

— — costeggiato od attraversato da un corso d'acqua: deve tollerare che gli argini che erano nel suo fondo a ritengo delle acque e che sieno stati distrutti, sieno riparati o ristabiliti dai proprietari danneggiati; deve pur tollerare che questi costruiscano ripari resi necessari dalla variazione del corso delle acque; questa facoltà compete a tutti i proprietari danneggiati o in grave pericolo di esserlo; compete altresì a quelli che hanno diritti reali sui fondi danneggiati, senza distinzione di forza maggiore o di opera dell'uomo e senza distinzione di fondi con iugui o no, rustici o urbani; la facoltà in parola compete contro il proprietario di qualsiasi fondo, non contro l'usufruttuario e l'usuario, n. 222 a 225 e 245.

— — danneggiato da un ingombro for-

matosi in un fosso scorrente nel fondo altrui: ha facoltà di rimuoverlo a proprie spese; autorizzazione giudiziaria, ecc., n. 261.

Proprietario il cui fondo è attraversato dall'acqua: può usarne nel mentre vi trascorre; amministrazione comunale; può intervenire per regolare il corso e l'uso delle acque private, non per disporne e assoggettare la concessione dell'uso a pagamento di tassa, n. 418.

— il cui fondo sia intercluso e non abbia uscita sulla pubblica via, ecc.: ha diritto di ottenere il passaggio permanente sui fondi vicini, previa congrua indennità al concedente, ecc., n. 79.

— inferiore: è tenuto anche a ricevere la terra, la sabbia, i sassi, ecc., che l'acqua trascina seco e non può fare opera che faccia rigurgitare le acque nel fondo superiore, n. 205.

— — non può impedire lo scolo delle acque con dighe od altro, n. 220 e 217.

— o possessore delle acque: se sono tenuti a fare le opere necessarie, affinché queste sieno divertite dal corso pel quale vanno a disperdersi; se egli no dovranno ancora prestare la servitù di acquedotto; compenso da pagarsi da chi voglia approfittare dell'acqua; a chi è dovuto, n. 399, 400 e 401.

— rivierasco che si serve dell'acqua costeggiante il suo fondo: deve restituirla al corso ordinario, in modo che tutti i proprietari intermedi possano goderne, n. 408.

— superiore: è l'assoluto padrone delle acque, n. 221.

— — non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù di scolo naturale; che s'intende per scolo o corso naturale, n. 217, 220 e 245.

- Proprietario** superiore: non può raccogliere in volume le acque, che sciolano divise, nè dar loro un corso più rapido, o renderle intermittenti, corromperle, impiegarle ad usi che le rendano nocive alla salute od alla vegetazione, ecc., n. 218.
- (Principio che il) non può rendere più gravosa la servitù: si applica anche ai fondi inferiori non contigui; questo principio è rigoroso e assoluto e non ammette eccezioni di piogge dirotte o di turbini, n. 245, 246, 217 e 223.
- se può cangiare un campo in uno stagno e fare scolare le acque di questo nei fondi inferiori, n. 210 e 236.
- che ha nel suo fondo una sorgente: ha diritto di usarne a suo piacimento, *Caso pratico*, n. 9, pag. 250.
- Prosciugamento** di terreni con colmate, n. 93.
- Prospetto**. V. Uso del suolo pubblico, ecc., n. 143.
- (Finestre di). V. Finestre di prospetto.
- (Servitù di). V. Muro (Domanda di comunione del), ecc.; Servitù di prospetto.
- e luce, n. 64.
- Prova** in contrario. V. Alberi, Muri, Siepe.
- Puntellatura** del pavimento affine di poterlo riparare e ricostruire: spese relative, n. 779.
- Puntelli** per le riparazioni e ricostruzioni al muro comune, n. 564.

R

- Radici** di alberi: dilatazione. V. Alberi.
- che si addentrano nel fondo del vicino, n. 63.
- Rami** degli alberi altrui protendentisi sul proprio fondo, n. 898 e 63.

Rami di alberi: protendimento. V. Alberi.

— protendenti sulla proprietà del vicino, n. 63 e 898.

Regolamenti particolari o locali sul corso od uso delle acque: che s'intende per essi, n. 390.

— — — — — V. Acque, Autorità giudiziaria, Riveraschi, ecc.

Regolamento dell'uso delle acque navigabili o fluitabili: compete solo all'Autorità amministrativa, n. 336.

— di confini: catasto; parte corrispondente alla zona controversa; competenza, n. 475.

— (Giudizio per): il magistrato può attingere le sue convinzioni dai titoli prodotti; prova derivante dalle indicazioni del censo, n. 468, 469 e 478.

— (Giudizio per): non può discutersi sulla esistenza di strade in uno dei fondi controversi, ecc., n. 466.

Regole del diritto proprie delle sorgenti e degli scoli: non hanno rapporto di analogia quando si tratta di erogazione di acque fra utenti di un canale artificiale, n. 325.

— relative alle servitù, n. 136.

Regressi e ingressi. V. *Casi pratici*, n. 43 e 44, p. 668.

Restauri necessari agli argini di torrenti: omessa domanda di autorizzazione giudiziaria; non dispensa i proprietari dei fondi dall'obbligo di concorrere alla spesa anticipata dall'intraprenditore, n. 258.

Rettificazione dei confini (Acquiescenza del convenuto alla domandata) e concorso alla nomina del perito giudiziale: non implicano accettazione della perizia; giudizio per regolamento di confini; ammissibilità della prova testimoniale, n. 478, 465 e 469.

Rialzamento (Muro di cinta comune

- che non è atto al). V. Muro di cinta comune, ecc., *Caso pratico*, n. 33, p. 554.
- Rialzamento** V. anche Sopraedificazione, Tratta rialzata.
- del cornicione: è compreso nel diritto di rialzare l'ultimo piano, n. 844.
 - della finestra nel caso di elevazione di suolo, n. 69.
 - della propria parte dell'ultimo piano appartenente a più proprietari, n. 795 e 796.
 - del muro comune, ecc., n. 39 e 40.
 - - - chi l'ha fatto, benchè sia solo proprietario della parte rialzata, non può aprirvi luci o finestre di nessuna specie, n. 71.
 - - - vicino che non vi ha contribuito; può acquistare in ogni tempo la comunione anche della nuova costruzione, n. 39 e 40.
 - - - V. Muro comune o divisorio.
 - di muri: se possono aprirvisi finestre, n. 795 e 796.
- Riapprofondimento** del muro comune per fare una costruzione sotterranea, ecc., n. 621.
- Riattamento** delle pubbliche strade, ecc. V. Costruzione, ecc. Strade pubbliche.
- Ribassamento** del suolo stradale: proprietario del piano superiore di una casa; non ha diritto di partecipare all'aumento del valore del pianterreno a causa di detto ribassamento, n. 803.
- Ricognizione** della servitù con documento proveniente dal proprietario del fondo serviente, n. 103.
- Ricostruzione**: non bisogna confonderla colla riparazione e manutenzione, n. 788, 789 e 843.
- dei muri maestri crollati per caso fortuito, n. 817.
 - dei muri maestri e dei tetti. V.
- Proprietarii di diversi piani di una casa.
- Ricostruzione** della scala particolare che conduce ai lastrici solari, n. 787 e 773.
- delle vòlte delle cantine e delle grotte, n. 776.
 - del muro maestro di facciata di un edificio in condominio nei diversi piani: spese relative, n. 816, 766 e 830.
 - del tetto incendiato: proprietario dell'ultimo piano della casa; deve provare che l'incendio nel suo appartamento avvenne senza sua colpa, affine di costringervi i proprietari dei piani sottoposti, n. 821.
 - di muro comune tra i comproprietarii dei diversi piani di una casa: si conservano le servitù attive e passive, senzachè possano rendersi più gravose a ciascuno di essi, ecc., *Casi pratici*, n. 43 e 44, p. 668.
 - di lastrici solari. V. Lastrici solari.
 - e riparazione del pavimento: danni che ne potrebbero derivare per rovina o guasti delle vòlte, dei solai e dei soffitti; risarcimento, n. 778.
 - - del tetto: è a carico di tutti i condomini, quando è chiuso e forma semplice copertura dell'edificio, ecc., n. 768.
 - - del tetto o lastrico solare, che serve di soffitto all'ultimo piano: sono un peso comune eguale ai diversi proprietari di una casa, n. 777.
- Ricostruzioni**. V. Casa, ecc., n. 774, 775, 780, 805, 806, 834.
- delle latrine. V. Latrine.
 - del muro comune: devono essere sostenute *in proporzione dei diritti di ciascuno*, n. 567.
 - del muro divisorio: stanno a carico comune, n. 555.
 - - - causate dal fatto di uno dei

- comproprietari: stanno a suo carico, n. 556 e 557.
- Ricostruzione** del muro divisorio: V. Muro divisorio.
- e riparazioni dei muri comuni non situati nelle città o nei sobborghi, n. 758. V. anche Muro di cinta o divisorio.
- dei muri maestri e dei tetti, *Caso pratico*, n. 41, p. 665 e n. 767.
- del muro comune: rinuncia al diritto di comunione, n. 38.
- Riedificazione** del muro comune, n. 561.
- — — non se ne può cambiare la forma, n. 586.
- di casa distrutta per incendio, terremoto o vetustà: se i comproprietari hanno il diritto di costringervi il re-nitente, n. 781.
- Rifabbricazione** di una casa comune a diversi proprietari. V. *Casi pratici*, n. 43 e 44, p. 668.
- Rigagnolo** (Linea di confine di due fondi costituita da un). V. Muro di cinta, n. 754.
- Rigurgiti** di acqua. V. Canale, n. 227.
- Ringhierò** e parapetti dei lastrici solati: a carico di chi sono, n. 786.
- Rinunzia** al diritto di comunione, n. 38.
- Ripa** o riva. V. Sponda.
- Riparazione**: non bisogna confonderla colla ricostruzione e manutenzione, n. 788, 789 e 843.
- dei muri maestri e dei tetti. V. Proprietari di diversi piani di una casa.
- della scala particolare che conduce ai lastrici solari, n. 787 e 773.
- di lastrici solari. V. Lastrici solari.
- e ricostruzione delle volte delle cantine e delle grotte, n. 776.
- del pavimento: danni che ne potrebbero derivare per rovina o guasti delle volte, dei solai e dei soffitti; risarcimento, n. 778.
- Riparazione** e ricostruzione del tetto: è a carico di tutti i condomini, quando è chiuso e forma semplice copertura dell'edificio, ecc., n. 768.
- del tetto o lastrico solare, che serve di soffitto all'ultimo piano: sono un peso comune eguale ai diversi proprietari di una casa, n. 777.
- di marciapiede lungo un fiume navigabile, ecc. V. Spese di costruzione, ecc.
- Riparazioni**. V. Casa, ecc., n. 774, 775, 780, 805, 806, 834.
- della fossa. V. Fossa.
- delle latrine. V. Latrine.
- del muro comune; devono essere sostenute *in proporzione dei diritti di ciascuno*, n. 567.
- del muro divisorio: stanno a carico comune, n. 555.
- — — causate dal fatto di uno dei comproprietari: stanno a suo carico, n. 556 e 557.
- — — V. Muro divisorio.
- e ricostruzioni dei muri comuni non situati nelle città o nei sobborghi, n. 758. V. anche Muri.
- dei muri maestri e dei tetti. *Caso pratico*, n. 41, p. 665.
- del muro comune: rinuncia al diritto di comunione, n. 38.
- Ripari** che impediscano il libero corso delle acque di una sorgente, che nasce nel fondo superiore, eretti dal proprietario del fondo inferiore. V. Acque di una sorgente, ecc.
- resi necessari dalla variazione del corso delle acque, n. 222 a 225 e 245.
- Ripuarii**. V. Rivieraschi.
- Risaja**: infiltrazioni nel fondo inferiore; servitù maggiore di quella che dipende dalla situazione dei luoghi, n. 256.
- Rivestimenti** di carte, ecc. V. Casa, ecc.

Rivieraschi: contestazioni fra loro insorte sui loro rispettivi diritti; competenza dei Tribunali per risolverle, n. 340.

— diritto di derivare l'acqua loro accordato; caso in cui il fondo sia in un livello inferiore all'alveo del rivo, ecc., n. 374.

— diritto di derivare l'acqua loro accordato; è subordinato alla condizione che questa serva a scopi irrigui o industriali; se il rivierasco possa adoperarla anche per l'irrigazione di una estesissima possessione divisa in più colonie, n. 367 e 372.

— piccoli corsi prodotti dall'acqua piovana; appartengono a loro, n. 359.

— (Se i) possono, ancorchè esistano regolamenti, modificare i loro rispettivi diritti, n. 391.

— che non siano d'accordo sulla maniera di servirsi dell'acqua, sulla quantità, ecc.: controversie relative; intervento dell'Autorità giudiziaria, la quale procurerà di conciliare gl'interessi agricoli o industriali coi riguardi dovuti alla proprietà; questo potere non è eccezionale, ma ordinario; essa decide le controversie fra ripuarii, ma non fa regolamenti legislativi; i rivieraschi possono adirla per regolamento delle acque; lo stesso potere cessa quando esistono regolamenti particolari o locali sul corso od uso delle acque, o quando i diritti d'uso delle acque sono determinati dalla destinazione del padre di famiglia, n. 387 a 389.

— V. Acque, Fiumi, Fondi, Frontisti, Proprietarii, Servitù, ecc.

Rivierasco: acque del mare; può fare le opere adatte per arrestarle, n. 342.

— diritto di usare dell'acqua; se si estende a fondi di nuove acquistati;

riunione dei fondi non costeggiati al costeggiato; se comunica a questo lo stesso diritto, n. 370.

Rivierasco: (Se il) possa cedere l'acqua che gli appartiene, n. 380.

— se può adoperare l'acqua, oltrecchè per usi agrarii e industriali, anche pei bisogni domestici o per diletto, purchè non ne abusi e per capriccio non la faccia assorbire tutta dai suoi fondi a danno di quelli inferiori, n. 372 e 367.

— V. Acque.

— di ambedue le sponde e rivierasco di una sola sponda: differenza di diritti che passa fra loro, n. 378.

— il cui fondo è costeggiato da un corso d'acqua: ha diritto di servirsene col solo obbligo di restituirne gli avanzi al corso naturale; proprietario di sorgente; non può pretendere indennità che pei casi contemplati dagli art. 542 e 545 del Cod. civ.; turbativa, ecc., n. 375.

— superiore proprietario delle due ripe: obbligo di restituire gli avanzi dell'acqua al corso ordinario, n. 376. V. anche Avanzi.

Riviere. V. Fiumi.

Rivo (Acqua di uno stagno immessa in un) nel quale corra acqua comune fra i rivieraschi: le due masse d'acqua divengono comuni, n. 353.

— (Fondo in un livello inferiore all'alveo del), ecc., n. 374.

— ingombri di materiali impigliativi. V. Fosso.

— (Possessore delle acque di un): non può lagnarsi di turbativa, se altri, mediante nuove opere di scavi eseguite in altre località ne abbia intercettato le vene sotterranee, n. 313. V. anche n. 271, 265 e 278, 297, 298 e 329, 299 a 302.

Rivo. V. Acque pluviali o piovane.
Ruderi di muri o di pilastri. V. Muro, n. 702, 703 e 708.
Ruota (Distribuzione d'acqua per), n. 109.
Ruscelli (Acqua di) alimentati da una sola sorgente: proprietari inferiori; non vi hanno diritto di fronte al proprietario del fondo, ove la sorgente scaturisce, ecc., n. 358.
Ruscello. V. Acque, Terminazione.
 — mantenuto e selciato a spese di un Comune: riveste il carattere di ruscello comunale; non ne segue che i rivieraschi sieno privati del godimento delle acque, n. 377.

S

Scala particolare che conduce ai lastri solari: a carico di chi deve andare la sua ricostruzione e riparazione, n. 787 e 773.
Scale: sono a carico dei proprietari dei diversi piani, a cui servono, in ragione del valore di ciascun piano; che s'intende per scala, n. 773 e 787.
 — V. Case a piani di diversi proprietari.
 — comuni (Condomino di): può servirsene per accedere ad altra casa contigua di sua proprietà, n. 823.
 — e pavimenti: costruzione e manutenzione *Caso pratico*, n. 42, p. 665.
Seali, stazioni ferroviarie e locali accessori: non possono i muri di questi edifizi esser sottoposti alla comunione coatta, n. 728.
Scarico delle acque. V. Argine, ecc., n. 250.
Searpata (Distruzione di una) e alterazione o distruzione di un viottolo che separino due poderi e servano di confine, n. 492.
Scavamenti, fossi ad altro per stornare acque dei fiumi navigabili o fluitabili: divieto di farli senza concessione dell'Autorità amministrativa, n. 337.
 — V. Distanze, ecc.
Seavi per aprir sorgenti, ecc., n. 308, 309 e 321.
Scolature di acque: obbligo di restituirle al corso ordinario. V. Acque, Azione di manutenzione, Rivierasco.
Scoli (Liberazione della servitù degli), n. 130.
 — (Regole del diritto proprio degli), ecc., n. 325.
 — V. Spurgo regolare e manutenzione delle sponde di un canale, ecc.
 — derivanti dal fondo superiore (Servitù attiva o di presa d'acqua sugli), n. 324.
 — derivanti dell'altrui fondo: possono costituire una servitù attiva a favore del fondo che li riceve; acquisto di tale servitù per prescrizione; quando questa comincia, n. 115.
Scolo legale contemplato dall'art. 536 del Cod. civ.: chi lo subisce non può pretendere che seguiti, se non ha, nei modi stabiliti dall'art. 541, convertita questa servitù in attiva, n. 249.
 — V. Acque, Servitù di scolo naturale di acque.
 — o corso naturale di acque: che s'intende con tali espressioni, n. 217, 220 e 245.
 — — proprietario inferiore; non può impedirlo con dighe od altro, n. 220 e 217.
 — — V. Servitù di scolo naturale di acque.
 — naturale delle acque dai fondi superiori sugli inferiori, n. 200, 235 e 32.
 — — — dalla parte superiore del fondo proprio nella parte inferiore di esso: non si perde per la vendita di questo, n. 255.

Segni che facevano presumere la comunione del muro, n. 536.

– contrarii o in contrario (Che s' intende per), n. 524.

– – V. Alberi, Fossa.

– convenzionali di separazione di fondi: rinnovazione, n. 490.

– di non comunione che avessero una esistenza continua di trent'anni dopo la data del titolo, ecc., n. 539.

– – – (Non si possono invocare) diversi da quelli indicati dalla legge, n. 533.

– esclusivi della comunione dei muri riconosciuti per lo innanzi, n. 534.

– esistenti in ambedue le parti del muro: se è necessario per eliderne la presunzione della proprietà esclusiva che essi sieno in egual numero e della stessa natura, n. 532.

– principali della proprietà del muro in uno dei vicini a preferenza dell'altro, oltre quelli ammessi comunemente, n. 535.

Seleiato davanti la casa, i cui piani appartengono a proprietari diversi: è a carico comune, se non spetta al municipio di ripararlo, n. 772.

Sentieri di allaggio. V. Via alzaja.

Sentiero privato. V. Terminazione.

Separazione di fondi (Segni convenzionali di): rinnovazione, n. 490.

Serbatoj pubblici: obbligo della loro nettatura; costituzione di consorzii per opera di difesa sulle acque pubbliche, n. 232.

Servitù (Aggravamento di). V. Acque, Fondo superiore, Proprietario superiore, Risaja, Servitù di scolo naturale di acque, Sorgente, Strada, ecc.

– (Alienazioni e costituzioni di): Comuni; competenza del Consiglio comunale, n. 159.

Servitù: azioni relative; loro obbietto e denominazione, n. 132.

– (Come si prescrive la), si prescrive anche il modo di usarne: impedimento e interrompimento della prescrizione, n. 135.

– concessione del diritto di caccia, n. 158.

– contiguità; è richiesta per ritenere che un fondo sia superiore ad un altro, n. 147.

– (Costituzione di) mediante prescrizione: possesso utile, ecc., n. 114.

– (Diminuzione o perdita di un diritto di) nella costruzione di un cimitero: indennità, n. 189.

– direttario; quando ha interesse in una questione relativa, n. 152.

– (Diritti di) spettanti ai terzi: chiusura del fondo; vanno rispettati, n. 496.

– diritto del fondo dominante; non può venir leso per opera del proprietario del fondo serviente; obbligo del fondo serviente; non può esser reso più gravoso per opera del proprietario del fondo dominante; applicazioni di questo principio; caso in cui l'originario esercizio fosse divenuto più gravoso al proprietario del fondo serviente; cambiamento di luogo proposto dal proprietario del fondo dominante, n. 123 e 124.

– (Diritto di): dev'essere luminosamente provato, n. 5.

– (Diritto di) devoluto a più persone: può essere da tutte esercitato; il peso della servitù è indivisibile e solidale, n. 19.

– (Diritto di): in che consiste; tolleranza od omissione, n. 4.

– (Diritto di): limitazione, per convenzione, ad una sola parte del fondo serviente, ecc., n. 20, 13 e 14.

- Servitù** (Diritto di): non può essere disgiunto dal fondo serviente, n. 17.
- (Diritto di): se comprende solo quanto è necessario al suo esercizio; accessori; danno al fondo vicino; responsabilità, n. 141 e 6.
 - divisione del fondo dominante; essa è dovuta a ciascuna porzione senza però render più gravosa la condizione del fondo serviente, n. 122.
 - (Dubbio circa l'estensione della): il suo esercizio dovrà limitarsi a ciò che è necessario, n. 125.
 - (Erede del concedente la): non può dirsi terzo possessore, rispetto al concessionario, n. 151.
 - (Esercizio di una): spese necessarie per continuarlo, ecc., n. 250.
 - estinzione loro, n. 30.
 - estinzione per la riunione in una sola persona della proprietà del fondo dominante e di quella del fondo serviente, o per prescrizione, n. 134.
 - (Fatto di vantaggio ad un predio e di peso ad un altro: non può esistere se non a titolo di), n. 139.
 - ferrovia ad uso pubblico; carattere d'opera pubblica, ecc., n. 160.
 - fondo dominante; la servitù e per esso un *jus in re aliena*, non una porzione di proprietà, n. 145.
 - fonti da cui derivano; il Codice non esclude la prescrizione quale sorgente delle servitù, ecc., n. 22 e 23.
 - gravano sulla proprietà e non sulle persone, n. 15.
 - (Imposizione di) al fondo in condominio: necessità del consenso di tutti i comproprietari; non è lo stesso per l'acquisto di una servitù a vantaggio del fondo, n. 21.
 - strumento di divisione di una casa; divieto di non locarne il pianterreno per esercizio di arti rumurose; servitù personale; diritto comune, n. 153 e 138.
- Servitù:** modo col quale dev'essere esercitata; il diritto di servitù comprende i diritti accessori necessari al suo esercizio, n. 119.
- obbligazione personale assunta in forza di contratto e non di peso reale imposto direttamente sui beni alienati, n. 154.
 - obbligo del proprietario del fondo serviente, derivante dal titolo, di sopportare le spese per l'uso e la conservazione della servitù; esso può liberarsene abbandonando il fondo al proprietario dominante, n. 121.
 - opere indispensabili per esercitarla e conservarla; debbono essere fatte nel tempo e modo meno incomodi al proprietario del fondo serviente; spese relative a tali opere; diritto del proprietario del fondo serviente di esigere che le opere stesse sieno fatte e a dovere, n. 120.
 - (Peso non imposto a vantaggio di un fondo: non costituisce), ma obbligazione personale: divieto al compratore di stabilire nel fondo una data industria, ecc., n. 138.
 - proprietario del fondo serviente; non è tenuto mai a fare, ma a tollerare o non fare; fatto che deroga a questa regola, n. 146.
 - quando cessano e quando rivivono; quando si conservano servitù già esistenti, n. 133.
 - (Segni sicuri di), facoltà concessa dalla legge nel caso in cui il proprietario limitrofo ad un muro più elevato può acquistarne la comunione: non vien meno, se non quando nel muro vi sieno codesti segni, ecc., n. 625 a 627.
 - (Se per lo stabilimento di una) oc-

corre che i fondi sieno immediatamente contigui, n. 11.

Servitù: (Se una stessa) può essere stabilita sopra più fondi per l'utilità di uno solo, ecc., n. 14 e 20.

- sono cose incorporali e immobiliari; non sono uno smembramento del fondo su cui gravano, ma uno smembramento del diritto di proprietà, n. 7.
- sono limitazioni del diritto di proprietà; nel dubbio deve decidersi per la libertà dei fondi; implicazioni equivoche, n. 149.
- stabilimento loro; necessità che vi sieno due proprietà fondiari appartenenti a due proprietari diversi, n. 10.
- uso loro; è reale e perpetuo, n. 29, 9 e 16.
- affatto inutile: nullità; se è necessario che l'utilità sia attuale, n. 12.
- affermative e servitù negative: come si confuta il possesso utile, n. 114.
- - - quali sono queste servitù, n. 103.
- *altius non tollendi* (Comproprietario del muro comune: può rialzarlo, quand'anche ne derivi danno al vicino, se però il muro non è gravato della) n. 687.
- apparenti e non apparenti: quali sono queste servitù; tale distinzione è affatto indipendente da quella in continue e discontinue, n. 102.
- *aque non evertendae*, costituita a favore di un proprietario inferiore, non impedisce di valersi dell'acqua, mentre scorre nel proprio fondo, ecc., n. 404.
- **attiva** (L'uso del suolo pubblico non dà in genere diritto ad alcuna), ecc., n. 143.
- - V. Servitù di scolo naturale di acque, n. 249.
- - degli scoli: costituzione mediante prescrizione; si richiede la esistenza nel fondo serviente di opere visibili e

permanenti o il godimento delle acque non ostante opposizione formale, n. 315.

Servitù attiva degli scoli: V. Scoli derivanti dall'altrui fondo.

- - o di presa d'acqua sugli scoli derivanti dal fondo superiore: per costituirli fa d'uopo del concorso di un fatto positivo, visibile e permanente; fosso divisorio di spurgo comune; non può ritenersi come opera visibile e permanente all'effetto di prescrivere il diritto di possesso sulle acque che sciolano dal fondo superiore; atti facoltativi e di tolleranza; non possono mai dare fondamento a prescrizione, n. 324.
- - o passiva per usucapione: non può costituirsi fra le facciate degli edifici e le strade, n. 155.
- continue e discontinue, apparenti e non apparenti, affermative e negative: importanza di questa distinzione, numero 100.
- - - quali sono queste servitù; su che si basano, n. 101.
- convenzionale: sentenza che la esclude; non pregiudica i diritti di servitù derivanti dalla legge, sui quali non cadde la contestazione, n. 163.
- convenzionali: costituzione loro, n. 28.
- - e loro suddivisione, n. 26 e 27.
- degli scoli: liberazione, n. 130.
- della comunione coattiva del muro e della osservanza della distanza, a tenore degli art. 556, capoverso, e 572 del Cod. civ., n. 727.
- della via alzaja: fiume; obbligo dei proprietari di tagliare le canne, n. 168.
- - - secondo la legislazione francese, belga e italiana, n. 167.
- derivanti dalla situazione dei luoghi, n. 24.
- di acquedotto: a chi si può domandare, ecc., n. 430, 411 e 435.

- Servitù di acquedotto:** è dovuta come mezzo alla presa d'acqua, n. 435 e 430.
- - è fondata sui riguardi dovuti alla agricoltura ed all'industria, n. 82.
 - - legislazione belga, n. 365 e 366.
 - - (Sel il proprietario o possessore delle acque sono tenuti a fare le opere necessarie, affinché queste sieno diverte dal corso pel quale vanno a disperdersi, e se dovranno ancora prestate la), ecc., n. 399 a 401.
 - - se può essere ottenuta quando si tratta di utilizzare l'acqua per la irrigazione e per far muovere un'usina, ecc.; servitù di appoggio, ecc., n. 369.
 - - V. Passaggio di acque.
 - - nei fondi vicini. V. Cave o miniere, n. 197.
 - di appoggio. V. Appoggio, Servitù di acquedotto.
 - di luce, prospetto o *altius non tollendi* a favore dell'edifizio di cui il muro è parte (Se è d'ostacolo all'acquisto della comunione del muro l'essere il fondo contiguo ad esso, e appartenente a chi vuole acquistarla, soggetto alla), n. 633 e 642.
 - di marciapiede, n. 167. V. anche Spese di costruzione e riparazione, ecc.
 - di passaggio: affinché esista è necessario che l'obiettivo della concessione sia stato il fondo, ecc., n. 157.
 - - può essere richiesta per uso temporaneo o permanente; chi chiede il passaggio temporaneo ha l'obbligo di provarne la necessità e di rifondere i danni che con esso avesse cagionato, n. 78.
 - - pei fondi altrui alle acque che vogliansi condurre da chi ha diritto di servirsene: esenzioni da questa servitù, n. 83.
- Servitù di passaggio:** sul fondo del proprietario della sorgente che somministra l'acqua agli abitanti di un Comune o di una Frazione di questo, n. 297, 271, 298 e 329, 299 a 302.
- di presa d'acqua. V. Presa d'acqua.
 - di prospetto (Acquisto della) per prescrizione: questa servitù impedisce che l'altro condomino possa domandare la comunione del rialzamento per rialzare il suo edificio sottostante, n. 697.
 - - V. Muro (Domanda di comunione del), ecc.
 - di scarico naturale di acque: alla natura di questa servitù non ripugna la esistenza di un canale artificiale; se però tale opera costituisce aggravamento di servitù dà luogo all'azione di manutenzione a favore del fondo serviente, n. 247.
 - di scolo: azione negativa, n. 251.
 - di scolo naturale delle acque dai fondi superiori su quelli inferiori n. 200 e 235.
 - - - di acque: acque piovane o fluviali; acque sorgive temporanee o perenni; acque piovane provenienti da altri fondi; squagliamento di ghiacci o nevi; infiltrazioni; non vi sono comprese le acque estratte da un pozzo o da un serbatoio e le acque domestiche; acque provenienti da fabbriche e usine o dallo scolo dei tetti; acque fatte sorgere col drenaggio, n. 201 a 203 e 237.
 - - - - diritto del proprietario del fondo superiore di ritenerle anche se scolano sopra una strada pubblica, ecc., n. 204.
 - - - - chiusura del fondo superiore; giuridicamente non l'aggrava in generale, n. 243.
 - - - - disposizioni speciali della legge sui lavori pubblici; scolatoj pub-

- blici; obbligo della loro nettatura; costituzione di consorzii per le opere di difesa sulle acque pubbliche, n. 232.
- Servitù** di scolo naturale di acque: fondi inferiori; vi sono soggetti qualunque sia la persona a cui appartengono, n. 213 e 239.
- - - - in ciò che riguarda la defluenza delle acque il rapporto di fondo superiore a fondo inferiore non va limitato fra il monte e il piano; anche in ampie pianure può verificarsi tale rapporto; non si deve frapporre ostacolo alla libera decorrenza delle acque, ecc., n. 238.
 - - - - è creata dalla natura; la legge non fa che riconoscerla; ne segue che i fondi inferiori tutti vi sono sottoposti a chiunque appartengano; strade pubbliche, ecc., n. 239 e 213.
 - - - - l'art. 543 del Cod. civ. si applica solo alle acque correnti naturalmente; chi subisse lo scolo legale contemplato dall'art. 536 non può pretendere che seguiti, se non ha, nei modi stabiliti dall'art. 541, convertita questa servitù in attiva, n. 249.
 - - - - non deve conferire allo scolo l'opera dell'uomo; con questa espressione non si intende che siano impediti i lavori necessari alla coltivazione dei fondi superiori, n. 214.
 - - - - proprietario inferiore; è tenuto anche a ricevere la terra, la sabbia, i sassi, ecc., che l'acqua trascina seco e non può fare opera che faccia rigurgitare le acque nel fondo superiore, n. 205.
 - - - - proprietario superiore; non può far cosa alcuna che tenda ad aggravarla, n. 217, 220 e 245.
 - - - - se si possono per proprio o altrui vantaggio deviare le acque che naturalmente dirigonsi su altro fondo, n. 211.
- Servitù** di scolo naturale di acque: spurgo dei fossi o canali nei quali scorrono naturalmente le acque; a chi incombe se essi si riempissero in modo da farle rigurgitare nel fondo superiore, n. 206.
- - - - V. Abbattimento di piante, Acque, Argini, Canale, Ferrovia, Fondi, Fosso, Franamento accidentale di terra, Ingombri in un fosso, Opere di manutenzione, Proprietario, Restauri, Risaje, Sorgente, Strade, ecc.
 - di sorgente: acque delle sorgenti che pullulano in un fondo privato: sono private, finchè non escano da quello; uso delle sorgenti di un fondo privato; acquisto del diritto sulle acque defluenti da un fondo superiore; non è necessario che il fondo inferiore sia attiguo all'altro; opere inducenti l'uso delle acque atte a prescrivere col trentennio; dove devono esser fatte e che scopo devono avere, n. 323.
 - doppie o reciproche, n. 13 e 20.
 - e obbligazione: differenza tra loro, n. 8.
 - esistenti nell'antico muro. V. Muro comune.
 - legale di scolo di acque: colui al quale spetta non può accrescerla a danno altrui; immutazione di giardino superiore in edificio; proprietario inferiore; azione negatoria della servitù di scolo, n. 251.
 - - - - non s'intende rinunziata se non in forza di un titolo o di un fatto incompatibile con essa; carrata o strada privata; piogge straordinarie; scolo nel fondo inferiore attraverso la carrata, n. 252.
 - legali: legge nuova; si applica senza vizio di retroattività, n. 148.

- Servitù** militari: danno ai fondi; non è dovuta indennità, salvochè si faccia luogo a demolizione di stabili, di chiusure di legno, ecc., n. 175 a 177.
- - zona vincolata; permesso di costruirvi una tettoja; contravvenzione se si divide con muri in modo da renderla abitabile, n. 174.
 - - V. Siepi.
 - - e divieto di fabbricare attorno alle piazze di guerra: divieto di fabbricare nelle zone di frontiera e di spiaggia e nella linea delle dogane; sinossi di legislazione comparata francese, belga e italiana, n. 173.
 - naturali derivanti dall'art. 536 del Cod. civ.: danno diritto all'azione di manutenzione, n. 257.
 - negative (Possesso delle): come può acquistarsi, n. 156.
 - non denunciate nell'atto di compra dell'immobile: compratore; non è tenuto a rispettarle, n. 162.
 - per destinazione del padre di famiglia: quando ha luogo, n. 117.
 - per privata utilità: da che hanno origine, n. 165.
 - per pubblica utilità: scopo della legge, n. 164.
 - personale, n. 153.
 - personali e reali: affermative e negative; urbane e rustiche; stabilimento delle servitù per mezzo del giudice o per volontà delle parti; modo con cui si potevano costituire le servitù; prescrizione, ecc.; regole relative alle servitù, n. 136.
 - prediale: Codice civile italiano; non riconosce che questa, n. 3.
 - - definizione, n. 3.
 - prediali: aderiscono al fondo dominante; non trasmissibilità ad altri se non insieme ad esso, n. 144.
 - - cónoni di diritto romano, n. 136.
- Servitù** prediali: indivisibilità, n. 150.
- - non possono passare da una persona all'altra se non vi passa il fondo; esse non possono essere nemmeno diminuite o aumentate, cangiate o tolte per divisione del fondo fra molti od altro, n. 18.
 - - non possono trasferirsi da una cosa all'altra, n. 17.
 - - origine loro, n. 1.
 - - perpetuità loro; passano ad ogni erede anche particolare del fondo dominante, n. 16 e 9.
 - - principio che esse non riflettono che rapporti da fondo a fondo; applicazione; interesse individuale, ecc., n. 137.
 - preesistenti sul fondo del vicino incompatibili colla comunione concessa dal proprietario di un muro, ecc., n. 686 e 717.
 - propriamente detta nel Diritto romano: era un onere imposto sopra le persone e sopra le cose, n. 2.
 - pubbliche: non vi si può rinunciare; alle private, sì, n. 166.
 - reale (Non ha il carattere di) la concessione di passaggio su di un fondo per trasportare i prodotti delle cave esistenti nei fondi limitrofi, n. 198.
 - - non può imporsi sopra uno stabile, se non a beneficio di un altro stabile, n. 140.
 - reciproca: obbligo dei proprietari di diversi piani di una casa pel concorso alla spesa di riparazione dei muri maestri, ecc., n. 161.
 - stabilita dall'art. 542 del Cod. civ.: abitanti di un Comune che attingono l'acqua in un torrente; ha luogo la servitù legale di questo articolo quando la privata sorgente ne è l'unico o principale confluyente; l'acqua non deve servire a scopi agricoli od industriali,

ma agli usi domestici; prescrizione dell'indennità di cui tratta il detto articolo, n. 331 e 330.

Servitù stabilita dall'art. 542 del Cod. civ.: l'acqua della sorgente per la applicazione di questo articolo dev'esser necessaria; significato di questa espressione, ecc., n. 330, 331 e 294.

V. anche n. 290 e 272, 291, 292 e 327, 293 e 329, 295 e 328, 296.

— — — — non può costituirsi che sopra un'acqua che abbia corso esterno, ossia alla superficie del suolo, n. 329, 293 e 298. Vedi **Servitù sulle acque sorgenti**, ecc.

— stabilite dalla legge: classificazione loro; servitù che derivano dalla situazione naturale dei luoghi, n. 31.

— stabilite dalla legge per utilità pubblica o per utilità privata, n. 25.

— stabilite per fatto dell'uomo: loro fondamento, n. 99.

— sulle acque sorgenti a favore degli abitanti di un Comune o di una borgata: applicabilità della disposizione dell'art. 542 del Cod. civ. anche quando gli abitanti si servono delle acque della sorgente, dopochè vi si son confuse con altre; limitazione della disposizione in parola agli usi domestici degli abitanti, n. 328 e 295.

— — — — disposizione dell'art. 542 del Cod. civ.; non può invocarsi se la sorgente del privato proprietario, non sia identica od in comunicazione col serbatoio che serve ad uso pubblico o questo non serva che agli abitanti di pochi e sparsi casolari, n. 327, 265 e 292.

— — — — riguarda la generalità degli abitanti; i privati abitanti non hanno azione nè *uti universi*, nè *uti singuli*, n. 326.

Servitù sulle acque sorgenti a favore degli abitanti di un Comune o di una borgata: V. anche **Servitù stabilita dall'art. 542 del Cod. civ. e Sorgente**.

— volontarie: costituzione loro, n. 28.

— — non possono essere costituite che dal proprietario del fondo; fondo di parecchi comproprietarii; occorre il consenso di tutti per lo stabilimento di una servitù, n. 118.

— — (Stabilimento delle): servitù continue e apparenti; possono stabilirsi per titolo, per prescrizione e destinazione del padre di famiglia; servitù continue non apparenti o discontinue apparenti o no; possono stabilirsi solo per titolo, n. 112.

— — stabilimento per titolo: in che questo consiste; mancanza di scrittura; si può solo supplire con documento di ricognizione della servitù proveniente dal proprietario del fondo serviente, n. 113.

Sgombri per le riparazioni e ricostruzioni al muro comune, n. 564.

Siepe (Chiusura stabilita fra le proprietà per mezzo di una), n. 440.

— (Comproprietarii della): se uno di questi nelle città o nei sobborghi, può chiedere che le venga sostituito un muro, n. 886.

— (Comunione della): cessione per liberarsi dall'obbligo di mantenerla, n. 883.

— (Esclusione della presunzione della comunione della), n. 877.

— (Esclusione della presunzione della comunione della): caso in cui un solo fondo sia cinto; basta che il fondo sia chiuso senza badare in qual modo lo sia; eccezioni a questa regola; caso in cui vi sia un termine di confine; a questo caso si riferisce la questione,

se la siepe possa o no considerarsi comune; quando due fondi siano separati al tempo stesso da una siepe o da un fossato, l'una contigua all'altro, n. 878 e 879.

Siepe: (Esclusione della presunzione della comunione della): le due condizioni che un solo fondo sia cinto o che vi sia un termine di confine non sono tassative; la legge aggiunge anche la prova in contrario, n. 881.

— (Presunzione della comunione della): potrebbe essere distrutta dalla prescrizione, n. 880.

— (Se si può domandare la comunione della), n. 884.

— (Se uno dei vicini può obbligare l'altro alla costruzione della), n. 885.

— che ricinge il fondo più elevato: deve ritenersi che appartenga al proprietario di esso, *Caso pratico*, n. 50, p. 699.

— che separa due fondi: è reputata comune, eccettochè non vi sia prova in contrario, ecc., n. 49 e *Caso pratico*, n. 49, p. 699.

— che serve di separazione tra due fondi: si presume comune, sia essa viva, sia essa morta; che s'intende per siepe viva e che per siepe morta; se si tratta di siepe morta le presunzioni della comunione vengono meno, n. 874 e 875.

— che si presume comune: dev'esser mantenuta a spese comuni; legna da taglio, frutti degli alberi, ecc.; vanno a profitto comune, n. 876.

— comune (Alberi piantati nella): sono comuni; ciascuno dei proprietari può domandare all'altro che sieno atterrati, *Caso pratico*, n. 51, p. 701.

— — (Alberi sorgenti nella) o sulla linea di confine fra due proprietà: leggi romane; Cod. civ. italiano, n. 890 e 891.

Siepe comune: non può essere distrutta che col comune consenso dei comproprietarii, n. 882.

— — V. Alberi che sorgono nella siepe comune.

— posta a chiusura di una proprietà privata: non è il termine di confine, n. 486, 480 e 458.

— viva verso il confine del vicino (Piantamento di): distanza da osservarsi; siepi secche o morte; estirpazione di siepi nate o piantate a distanze non legali, n. 887.

Siepi (Guasti alle): competenza civile per le relative azioni; pene per la distruzione delle siepi per opera di chi non abbia verun titolo sul fondo altrui, n. 889.

— laterali alle strade: altezza loro e distanza dal confine stradale; servitù militari, n. 888.

— piantate o nate a distanze non legali: estirpazione, n. 63.

Sobborgo (A chi spetta dichiarare fin dove si estende un), n. 738.

— che s'intende sotto questo nome, ecc., n. 736 e 737, 735.

Soffitte: non sono propriamente piani di una casa; la legge li considera come tali per sola causa di valore sul quale deve calcolarsi l'onere di ciascun proprietario per le riparazioni ai muri maestri, ai tetti, ecc., n. 805 e 834.

— V. Case a piani di diversi proprietarii.

Soffitti (Danni che potrebbero derivare dalla ricostruzione o riparazione del pavimento per rovina o guasti dei), dei solaj e delle volte: risarcimento, n. 778.

Soffitto e solaio su cui poggia il pavimento del piano soprastante: devono farsi e mantenersi dal proprietario del piano sottostante, n. 826.

Solaj (Danni che potrebbero derivare dalla ricostruzione o riparazione del pavimento per rovina o guasti dei) delle volte e dei soffitti: risarcimento, n. 778.

— (Pavimento manomesso e disfatto dal proprietario del piano inferiore per riparare i) del proprio piano: deve rifarsi da lui, n. 825.

— V. Case a piani di diversi proprietari.

Solajo e soffitto su cui poggia il pavimento del piano soprastante: devono farsi e mantenersi dal proprietario del piano sottostante, n. 826.

— messo a nudo che si rivela in condizione da doversi rifare con nuovo legname: non è dovuta indennità al proprietario del piano soprastante per gl' incomodi derivanti dalla ricostruzione del detto solajo, n. 827.

Sopraedificazione del muro comune: distanza dalle costruzioni del vicino, n. 692 e 688.

— — obbligo di chi vuol farla di renderlo adatto al maggior peso, ecc., n. 689 e 688.

— o sopraelevazione di nuovi piani. V. Proprietario dell'ultimo piano.

Sopra-lastrici. V. Lastrici a cielo, n. 792 e 790.

Sopralzamento di nuovi piani. V. Proprietario dell'ultimo piano.

Soprastrici e sottostrici. V. Tetto.

Sorgente (Abitanti di una borgata che attingono l'acqua di una) senza averne il diritto per titolo o prescrizione, *Caso pratico*, n. 14, p. 255.

— (Abitanti di un Comune che attingono l'acqua in un torrente: ha luogo la servitù legale dell'art. 542 del Cod. civ., quando la privata) ne è l'unico o principale confluente, ecc., n. 331 e 330.

Sorgente (Acqua di una) che alimenta una pubblica fontana: il privato nel cui giardino essa si scarica non può intentare azione all'oggetto di averne l'esclusivo possesso, n. 333 e 295.

— (Acqua di una) del fondo dominante: proprietario del fondo inferiore; diritto di chiederne il godimento, quando è inutile allo stesso fondo dominante, n. 432

— (Acqua di una): utilità pubblica; nell'interesse di questa ne va moderata la libera disponibilità, n. 334.

— che s'intende per essa; a chi ne appartiene la proprietà, ecc., n. 304 e 431.

— (Diritti del proprietario della); diritto d'uso spettante ad altri; prove, n. 314.

— (Diritto alle acque: è prescrivibile tanto pei proprietari rivieraschi del fondo in cui nasce la), quanto per quelli che ne sono separati da altri fondi, n. 281.

— (Diritto del proprietario della): destinazione del padre di famiglia, n. 277.

— (Divieto della deviazione della): non richiedesi un atto speciale, n. 753 e 274.

— (Divisione del fondo ove scaturisce la), n. 277.

— (Domanda di un privato che invoca dall'Autorità giudiziaria la dichiarazione intorno alla sua proprietà di una) e alla pacifica manutenzione nel godimento dell'acqua come forza motrice e per uso irriguo, n. 429.

— (Non è necessario che il fondo nel quale esiste la) che somministra l'acqua agli abitanti di un Comune, si trovi nell'ambito di questo, n. 297 e 271, 298 e 329, 299 a 302.

— (Proprietà del terreno laterale alla): il diritto alla condotta dell'acqua non

- attribuisce tale proprietà al concedente, n. 126.
- Sorgente** (Proprietario della) non può alterarne le acque quando le trasmette ai proprietari inferiori; nè può, usandone, render più gravosa la condizione di quelli, n. 269.
- (Proprietario della): Autorità amministrativa e Autorità giudiziaria; non possono con regolamenti modificare il suo diritto, n. 276.
 - (Proprietario della): diritto da esso acquisito dal proprietario del fondo d'impedirgli di troncarne le vene; conseguenze, n. 275.
 - (Proprietario della): può cederla ai proprietari conterminanti o lontani, n. 267.
 - (Proprietario della): può disporne anche dirigendola in altro fondo di sua proprietà, n. 266.
 - (Proprietario della): può distruggerla, quando abbia giusti motivi, n. 270.
 - (Proprietario del fondo in cui nasce una) può troncarne anche le vene, ecc., n. 271, 265 e 278. V. anche n. 297, 298 e 329, 299 a 302, 313.
 - (Proprietario del fondo in cui nasce una) che serve continuamente agli usi degli abitanti di un villaggio, *Caso pratico*, n. 13, p. 255.
 - (Proprietario del fondo superiore in cui nasce una), non può ampliare il vecchio fosso, *Caso pratico*, n. 8, p. 206.
 - (Proprietario del fondo superiore in cui nasce una): non può sostituire all'antico un nuovo fosso. *Caso pratico*, n. 7, p. 205.
 - (Proprietario di una) che la faccia scolare in un corso d'acqua comune a più rivieraschi, n. 413.
 - (Proprietario di una) che nasce nel suo fondo: non può deviare il corso dell'acqua necessaria agli abitanti del Comune o di una sua borgata, *Caso pratico*, n. 12, p. 254.
- Sorgente** (Proprietario di una) che somministra l'acqua agli abitanti di un Comune o di una frazione di esso: può fare scavi nel proprio fondo, anche se con questi venga a tagliarne le vene, ecc., n. 297 e 271, 298 e 329, 299 a 302.
- (Proprietario di una): non può pretendere indennità che pei casi contemplati dagli art. 242 e 545 del Cod. civ.; tentativa, ecc., n. 375.
 - (Proprietario di una); non può voler le acque al servizio del fondo in cui essa scaturisce con danno al diritto acquisito dal proprietario inferiore, n. 305.
 - (Proprietario di un fondo: diritto di usare della) a piacimento; è imprescrittibile, ecc., n. 272, 290 e 392. V. anche 290 e 272, 291, 292 e 327, 293 e 329, 294 e 330, 295 e 328, 296.
 - (Proprietario di un fondo: diritto di usare della) a piacimento; limitazione quando somministra agli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune l'acqua che è loro necessaria, ecc., n. 290 e 272, 291, 292 e 327, 293 e 329, 294 e 330, 295 e 328, 296. V. anche n. 265, 271 e 303.
 - (Proprietario di un fondo: diritto suo; non si limita alla) che già scaturisce, ma si estende anche alle acque latenti sotto la superficie del suolo, ecc., n. 308, 309 e 321.
 - (Proprietario di un fondo: è proprietario della) che vi si trova e può disporne come vuole, n. 265, 271, 303 e 327. V. anche n. 290 e 272, 291 a 293 e 329, 294 e 330; 295 e 328, 296.
 - (Proprietario superiore che ha nel

suo fondo una): ha diritto di usarne a suo piacimento, *Caso pratico*, n. 9, p. 250.

Sorgente (Regole del diritto proprie della), ecc., n. 325.

— (Se gli abitanti di un Comune non hanno acquistato l'uso dell'acqua di una) o non l'hanno per prescrizione, compete al proprietario di essa una indennità; come questa si comporta, ecc., n. 297 e 271, 298 e 329, 299 a 302, *Caso pratico*, n. 14, p. 255.

— (Servitù di) a favore degli abitanti di un Comune: non può costituirsi che sopra un'acqua che abbia corso esterno, n. 329, 293 e 298.

— (Servitù di): azione possessoria; suo esercizio, n. 322.

— (Servitù d'uso di) a favore degli abitanti di un Comune, ecc.; non basta che l'acqua serva al consumo degli abitanti; ma dev' essere loro necessaria; che s'intende con questa espressione, n. 290 e 272, 291, 292 e 327, 293 e 329, 294, 330 e 331, 295 e 328, 296.

— (Servitù sulle acque della) a favore del proprietario inferiore: a costituirla non basta che il proprietario della sorgente ne abbia lasciato trascorrere le acque sul fondo inferiore, ecc., n. 308, 309 e 321.

— (Terza limitazione al diritto che compete a chi ha una): essa è di ordine pubblico in causa privata, n. 392, 572 e 290.

— V. Acqua di ruscelli alimentati da una sola sorgente, Acque, Acque sorgenti nel fondo altrui, Opere, ecc.,

— (Servitù di): Servitù stabilita dall'articolo 542 del Cod. civ.

— che deriva dalle viscere della terra: dev'essere considerata nel punto dove si manifesta; se non vi sieno opere visibili e manufatte il proprietario del

fondo inferiore non può invocare l'acquisto delle acque per prescrizione; non si può attribuire al diritto acquisito per prescrizione minor valore di quello acquistato per titolo, n. 306 e 307.

Sorgente che non si spande fuori del fondo in cui nasce: abitanti di un Comune; non possono reclamarne l'uso, n. 297 e 271, 298 e 329, 299 a 302.

— che scola nel fondo inferiore: proprietario del fondo superiore in cui nasce quella sorgente; non può costruire un fosso per aggiungere un secondo scolo, *Caso pratico*, n. 6, p. 205.

— d'acqua che si ha sul proprio terreno: diritto di usarne, n. 33.

— d'acqua viva che scorre: servitù di uso a favore degli abitanti di un Comune, ecc., n. 290 e 272, 291, 292, e 327, 293 e 329, 294 e 330, 295 e 328, 296.

— del fondo superiore (Proprietario del fondo inferiore che da trent'anni, a contare dal momento che terminò un'opera visibile « canale », ha il godimento non interrotto di ricevere per esso le acque di una): non può essere turbato in tale godimento, *Caso pratico*, n. 11, p. 252.

— (Proprietario del fondo inferiore che per titolo ha il diritto di trarre l'acqua da una): il proprietario del fondo superiore non può in verun modo impedirglielo, *Caso pratico*, n. 12, p. 251.

— novellamente aperta dal proprietario superiore per effetto dei suoi lavori: se le relative acque possono passare sul fondo sottoposto, n. 297 a 299.

Sorgenti (Acque delle) che pullulano in un fondo privato, ecc. V. Acque delle sorgenti, ecc.

— scavi per aprirle; taglio di vene che

- alimentano il cavo altrui; ecc., n. 308, 309 e 321.
- Sostituzione** di alberi. V. Alberi.
- Sottastrici** e soprastrici. V. Tetti.
- Sovrainposizione**: spese di perizia, n. 798.
- di muri piani. V. Proprietario dell'ultimo piano.
- Spalliere** di agrumi o di altra pianta: se è permesso di appoggiarle alla superficie del muro comune, n. 679 e 655.
- Spese** di costruzione o riparazione di marciapiede lungo un fiume navigabile: sono determinate da leggi o regolamenti particolari; la proprietà, sopra cui è costruito, cede, mediante indennizzazione, ai bisogni generali, *Caso pratico*, n. 1, pag. 135.
- Spazii** vuoti nel muro o vani: si applicano ad essi le condizioni volute per gli sporti, n. 529.
- Spiaggia**: zona di proibizione; costruzione di una casa per opera del conduttore di un fondo arenile, ecc., n. 178.
- Spiaggie**: divieto di fabbricare, n. 173.
- Spiragli** di cantine: altezza dal suolo, n. 68.
- Sponde** della fossa. V. Fossa.
- Sponde** di fiumi e torrenti (Chiusa alle). V. Derivazione di acque.
- di un canale aperto sul fondo altrui per raccogliere e condurre gli scoli: spurgo regolare e manutenzione, ecc., n. 116.
- Sporti** (Condizioni richieste per gli), affinché possano far presumere che il muro sia di quel proprietario dalla cui parte aggettano, n. 527.
- (Diverse specie di): mensole, cornicioni, gocciolatoj, cordoni, ecc., n. 526.
- Sporti** (Le condizioni volute per gli) si applicano ai vani o spazii vuoti nel muro, n. 529.
- (Se il valore dato agli) si può attribuire agli addentellati o alle morse o prese esistenti nel muro, n. 530.
- Sporto** del tetto e cornicione appostivi al tempo della costruzione del muro da una parte: provano che appartiene al proprietario di questa parte del fondo, *Caso pratico*, n. 24, pag. 398.
- del tetto stato apposto da una parte del fondo dopo la costruzione del muro: ciò non fa sì che questo muro non appartenga al fondo, dalla cui parte esistono le mensole appostevi nel costruirlo, salvo però la prescrizione o il titolo in contrario, *Caso pratico*, n. 26, pag. 399.
- piovente, vano: caso in cui sieno da una parte sola del muro; se l'un segno distrugge la presunzione derivante dall'altro, n. 531.
- Spurgo** dei fossi o canali nei quali scorrono naturalmente le acque: a chi incombe se essi si riempissero in modo da farle rigurgitare nel fondo superiore, n. 206.
- del canale. V. Canale, n. 227.
- della fossa comune. V. Fossa comune.
- di una bealera. V. Bealera.
- regolare e manutenzione delle sponde di un canale aperto sul fondo altrui per raccogliere e condurre gli scoli: presunzione che esso sia opera del proprietario del fondo dominante, n. 116.
- Stabilimento industriale**: erezione entro il raggio di cento metri all'intorno dei cimiteri; è permesso; ma non si possono adattare gli edifizi ad uso di abitazione, n. 188.

Stagni: l'acqua di questi non è acqua corrente, n. 352.

Stagno (Acqua di uno) immessa in un rivo nel quale corra acqua comune fra i rivieraschi: le due masse d'acqua divengono comuni, n. 353.

— (Proprietario superiore: se può cangiare un campo in uno) e fare scolare le acque di questo nei fondi inferiori, n. 210 e 236.

Stalle: costruzione contro un muro comune o divisorio; distanza, n. 59.

Stazioni ferroviarie: costruzioni da farsi in contiguità, n. 191.

— — scali e locali accessori: non possono i muri di questi edifizi esser sottoposti alla comunione coatta, n. 728.

Stillicidio (Esistenza dello spazio di) avanti il muro costruito a meno di un metro e mezzo dal confine: non è di ostacolo allo acquisto della comunione, ecc., n. 711, 717 e 699.

— obbligo di costruire i tetti in modo che le acque piovane scolino sul proprio fondo o sulla pubblica via; diritto di stillicidio, n. 77.

— cadente nell'altro fondo, *Caso pratico*, n. 27, pag. 421.

— esistente da una parte del muro comune e cornicione dall'altra, senzachè il muro sostenga verun edificio di ragione di uno dei due comproprietari: quegli, dalla cui parte non havvi alcun suo edificio, può liberarsi dalle spese delle riparazioni rinunziando alla comunione, *Caso pratico*, n. 28, pag. 422.

Strada (Alzamento di livello di una) in guisa che le acque scorrano ristrette in canale posto a lato di essa: non costituisce aggravamento di servitù; il proprietario superiore può facilitare lo scolo naturale delle acque per la coltura del suo fondo, quando non c'è

per esse un punto fisso di uscita voragini di scarico nel fondo serviente; manutenzione, n. 248 e 215.

Strada (Proprietà separate da una), n. 439 e 472.

— privata o carrata: piogge straordinarie: scolo nel fondo inferiore attraverso la carrata, n. 252.

— pubblica (Fondo separato da un corso d'acqua mediante una), n. 361.

Strade (Condotta di acque attraverso le), n. 87.

— (Costruzione di cimiteri in prossimità di), n. 186.

— (Piantamento di alberi lateralmente alle). V. Alberi.

— (Siepi laterali alle). V. Siepi.

— V. Servitù, n. 155.

— comunali: piantagione di alberi accosto ad esse; distanza, n. 61 e 62.

— ferrate. V. Ferrovie.

— pubbliche: acque piovane che vi cadono; possono essere derivate dai costeggianti sui loro fondi, n. 355.

— — costruzione e riattamento; spese, *Caso pratico*, n. 2, pag. 136.

— — costruzione o riattamento, ecc. V. Costruzione, ecc.

— — V. Servitù di scolo, n. 239 e 213.

Suolo: scavamenti. V. Casa, ecc.

— pubblico (Uso del): non dà in genere diritto ad alcuna servitù attiva, ecc., n. 143.

— stradale; ribassamento; il proprietario del piano superiore non ha diritto di partecipare all'aumento del valore del pianterreno a causa di tale ribassamento, n. 803.

Superficiario che sia contiguo ad un muro eretto dal vicino tutto sul proprio scolo: se gli compete il diritto alla comunione coattiva, n. 707.

Superficie (Diritto di): è un diritto reale capace di servitù, n. 142.

T

- Taglio** di alberi. V. Alberi.
- Tappezzerie.** V. Casa, ecc.
- Tavole** che sostengono il pavimento.
V. Pavimenti.
- Tele.** V. Casa, ecc.
- Terminazione:** a che serve; non bisogna confonderla colla semplice delimitazione, n. 436 e 459.
- affittuario; caso di confusione occasionata nel suo godimento per la mancanza di essa, n. 446.
 - articolo 441 del Cod. civ.; suppone che i termini di confine non siensi ancora stabiliti o sieno scomparsi, numero 461.
 - (Azione di): competenza, ecc., n. 437 e 477.
 - azione di regolamento di confini e azione di rivendicazione; hanno carattere legale proprio, ecc., n. 464, 465, 467 e 471.
 - azione isolata per regolamento di confini; non compete a chi non abbia il possesso di alcuna parte del fondo; n. 463.
 - chiusura stabilita fra le proprietà per mezzo di una siepe o di un muro; n. 440.
 - determinazione dei confini e stabilimento dei nuovi termini; confini naturali; termini mobili; forma di questi, n. 453.
 - diritto di obbligare il vicino ad apporre i segni divisorii delle rispettive proprietà; non può essere invocato da un Comune contro un altro Comune; confini territoriali, n. 460.
 - è diversa dalla delimitazione dei confini, n. 459.
 - (Effettuazione della): è di ostacolo per trent'anni ad una nuova domanda di terminazione, n. 457.

- Terminazione:** come si determina la estensione di ciascuna proprietà, n. 452.
- (Punti: possono pronunciare su tutte le difficoltà pregiudicevoli alla), n. 451.
 - (Presunzione di): chiusura stabilita fra le proprietà per mezzo di una siepe o di un muro, n. 440.
 - procedimento dei periti; esame dei titoli; informazioni da vicini interessati; misura delle terre e ricognizione degli antichi termini, n. 449.
 - proroga delle operazioni se i periti non possono compierle nel giorno indicato; proroga di esse quando non possono compierle nel termine stabilito, n. 450.
 - quali sono i confini che limitano le proprietà, n. 462.
 - (Quando la) in Francia e nel Belgio può farsi all'amichevole e quando in giudizio per mezzo di tre periti: articolo 253 del Cod. di proc. civ. it., n. 447.
 - quando la può domandare il tutore, che fu immesso nel possesso provvisorio dei beni, o il marito, ecc., senza le prescritte autorizzazioni speciali, numero 444.
 - ricognizione dei termini indicati dai titoli e dalle piante topografiche, n. 454.
 - (Se chi domanda la) può chiamare in causa i vicini del vicino, n. 441.
 - (Se la) dovrebbe essere obbligatoria a tutti e non solo facoltativa ai vicini, n. 438.
 - (Se per domandare la) bisogna giustificare al vicino i propri diritti di pertinenza del fondo; se essa può essere domandata dal proprietario indiviso, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario, ecc., n. 442 e 443.
 - (Spese della): onorario dei periti, n. 456.

Terminazione: spostamento o soppressione di termini: pena, n. 458.

– zona infra i termini lapidei, ecc., n. 479.

– V. anche Apposizione di termini, Azione di manutenzione, Azione e Giudizii *finium regundorum*, Chiusura dei fondi, Confini, Proprietà separate, da un fiume, Regolamento e Rettificazione, Termini.

– fatta all'amichevole: in Francia e nel Belgio l'atto di nomina dei periti deve precisare i poteri loro concessi e i fondi; tale atto può esser fatto in forma privata, n. 448.

– amichevole (Relazione dei periti nella): indicazione delle osservazioni che le parti abbiano fatto nel loro interesse, ecc.; relazione dei periti nella terminazione giudiziaria, n. 455.

Termine (Fossa comune che serve di) fra due fondi. V. Fossa.

– di confine; non è tale la siepe posta a chiusura di una proprietà privata, n. 486, 480 e 458.

– – traslocamento nel fondo attiguo, n. 491.

– – V. Siepe.

– (Amozione di), n. 487, 493 e 494.

– apposizione. V. Terminazione.

– non occorre che il consenso delle parti nella loro apposizione risulti da prova scritta per istabilire il reato di amozione; nel relativo giudizio penale è da vedere soltanto se l'imputato abbia rimosso una pietra od altro segnale stabile, che sapeva accennare la linea di confine, n. 493 e 494.

– rimozione contro la volontà del proprietario confinante; costituisce spoglio violento, n. 480.

– non lapidei: usurpazione, n. 489.

Terra: franamento accidentale dal fondo

superiore in quello inferiore; il proprietario di questo non può domandare risarcimento di danni, n. 228.

Terrapieno (Muro che sostiene un) n. 574.

Terrazzi: V. Lastrici solari.

– adiacenti alla casa: applicabilità dell'art. 564 del Cod. civ., n. 843, 788, 807, 820 e 822.

Terremoto (Casa distrutta per): se i comproprietarii hanno il diritto di costringere il renitente a riedificarla, n. 781.

Terzo possessore. V. Servitù.

Tetti: obbligo di costruirli in modo che le acque piovane scolino sul proprio o sulla pubblica via, n. 77.

– questi non debbonsi confondere coi cosiddetti lastrici solari, n. 769.

– V. Case a piani di diversi proprietari. Proprietarii di diversi piani di una casa.

– e muri maestri: riparazioni e ricostruzioni; spese relative; come vanno ripartite fra i diversi comproprietarii, *Caso pratico*, n. 41, p. 665 e n. 767.

Tetto: che s'intende sotto questa denominazione; riparazione o ricostruzione; è a carico di tutti i condomini, quando è chiuso e forma semplice copertura dell'edifizio; se poi è usabile ed appartiene ad uno solo dei condomini, allora la contribuzione avrà luogo secondo i valori e le rendite rispettive; tetti alla mansarda con camere sottoposte; soprastrici e sottastrici, numero 768.

– (Proprietario dell'ultimo piano di una casa, coperta in parte da lastrico solare, sul quale gli altri proprietari rappresentano una comunione passiva: se può tramutare in) il lastrico solare, n. 838.

- Tetto:** proprietario dell'ultimo piano di una casa; se può cambiarlo in lastrico solare, senza il consenso degli altri proprietari, n. 794.
- (Sporto del) e cornicione appostivi al tempo della costruzione del muro da una parte: provano che appartiene al proprietario di questa parte del fondo, *Caso pratico*, n. 24, p. 398.
 - (Sporto del) stato apposto da una parte del fondo dopo la costruzione del muro, *Caso pratico*, n. 26, p. 399.
 - V. anche Casa, ecc.
 - del vicino: non si possono aprire sopra finestre a prospetto e balconi, se non ad una data distanza; quando cessa tale divieto, ecc., n. 72.
 - di copertura dell'ultimo piano di una casa: si presume appartenere al proprietario del piano stesso, n. 820 e 843.
 - incendiato: proprietario dell'ultimo piano della casa: deve provare che l'incendio nel suo appartamento avvenne senza sua colpa, affine di costringere alla ricostruzione del tetto i proprietari dei piani sottostanti, n. 821.
 - o lastrico solare, che serve di soffitto all'ultimo piano: ricostruzione e riparazione; sono un peso comune eguale ai diversi proprietari di una casa, n. 777.
- Tipo planimetrico** ordinato dal giudice per la istruzione della causa in tema di terminazione. V. Azione *finium regundorum*.
- Titolo** (Che s'intende per), n. 524.
- da chi deve provenire; non si può supplire alla sua mancanza; divieto della deviazione della sorgente; non richiedesi un atto speciale, n. 273 e 274.
 - A. Alberi, Fossi.
 - in contrario. V. Sporto del tetto, ecc.
 - per lo stabilimento di una servitù volontaria: in che questo consiste, n. 113.
- Torrente;** muro destinato a servirgli da argine, ecc. V. Muro destinato a servire da argine ad un fiume o torrente, ecc.
- Torrenti** (Argini di): restauri necessari; spesa, n. 258.
- (Condotti di acque attraverso i), n. 87.
 - (Derivazione di acque da). V. Derivazione di acque.
 - V. Servitù della via alzaia.
 - e fiumi. V. Perizia delle acque pubbliche.
- Trasporto** dei legnami a galla. Vedi Corsi d'acqua, ecc.
- - - V. Fluitazione.
- Tratta rialzata** del muro: vicino che ne abbia acquistata la comunione; può fabbricarvi fin contro, n. 625 a 627.
- Travi** (Camini rasenti i) non possono costruirsi, n. 594.
- (Immissioni di) nel muro comune. V. Muro comune.
 - non possono immettersi presso un camino, n. 594.
 - che sostengono il pavimento. V. Pavimenti.
 - e travicelli: diritto d'immetterli nel muro comune; limitazioni, ecc., n. 593.
 - - immissione sul muro comune, n. 39 e 40.
- Travicelli** che sostengono il pavimento. V. Pavimenti.
- Travi** di latrina, di acquaio o di acqua piovana, ecc.: distanze, n. 57.
- Turbativa.** V. Possesso delle acque. n. 424.
- V. Sorgente, ecc.
- Ture:** non si possono stabilire delle acque navigabili o fluitabili senza il preventivo permesso dell'Autorità amministrativa, n. 336.

Tare. V. Acque navigabili e Autorità amministrativa.

Turno. V. Acque sorgenti o sfuggite, ecc.

U

Usi agrarii. V. Acque.

– irrigui. V. Acque, Servitù di acquedotto.

Usina (Movimento di). V. Servitù di acquedotto.

Usine sopra un fiume: concessione; diritto dell'Amministrazione di ritirarla, n. 341.

Uso dell'acqua (Interessati nell') o nella bonificazione, ecc.: costituzione di consorzio; norme relative, n. 131.

– Vedi Acqua concessa per un dato uso, ecc. n. 130.

– che costeggia o attraversa i fondi di un rivierasco: manutenibilità dell'uso stesso, n. 413.

– sovrabbondante di una fontana pubblica: non si può acquistare per prescrizione, n. 316.

– (Servitù nell'), n. 29, 119 a 121.

– della servitù: è reale e perpetuo, numero 9 e 16.

– delle acque: diritto di domandarlo; spetta solo al proprietario del fondo inferiore a quello in cui esistono le acque superflue; servitù di acquedotto; a chi si può accordare, ecc., n. 430, 411 e 435.

– (Opere inducenti l') atte a prescrivere col trentennio: dove devono esser fatte e che scopo devono avere, n. 323.

– correnti naturalmente senza opere manufatte: a chi spetta, n. 360.

– navigabili o fluitabili: regolamento; compete alla sola Autorità amministrativa, n. 336.

– del suolo pubblico; non dà in ge-

– nere diritto ad alcuna servitù attiva; Comune che vende ad un privato una piazza su cui avevan prospetto gli edificii circostanti, ecc., n. 143.

Uso e corso delle acque private: intervento dell'Amministrazione comunale per regolarli, n. 418.

– di acque (Concessioni di) fatte dallo Stato: non ledono i diritti anteriori relativi, n. 98.

– di un'acqua a vantaggio dei due fondi, superiore e inferiore, attraversati da essa: è questione di ordinario compossesso, se l'uso del fondo superiore è da coordinarsi con quello del fondo inferiore, n. 254.

– – V. Acqua.

– (Non). V. Acque, Prescrizione, Servitù, ecc.

– pubblico (Edificii destinati all'). Vedi Muro: comunione, ecc.

Usuario e usufruttuario: non hanno il diritto di render comune il muro contiguo, ecc., n. 629 a 632.

Usucapione (Servitù attiva o passiva per), n. 155.

Usurpazione di termini non lapidei, n. 489.

– di zona di suolo comunale, n. 488.

Utente superiore: non basta che abbia fatte opere pubblicamente, in tempo sufficiente a prescrivere, per ritirare le acque, se l'utente inferiore non aveva notizia di tali opere o fece opposizione, n. 310.

Utenti di acque. V. Acque.

Utilità. V. Servitù.

V

Valore del muro; che s'intende con ciò, ecc., n. 650 a 654.

– del piano appartenente a ciascun proprietario: criterii per determinarlo.

– V. Casa, ecc.

Vani (Apertura di) nei muri maestri. V. Muri maestri, n. 767.

— o spazii vuoti nel muro: si applicano ad essi le condizioni volute per gli sporti, n. 529.

Vano, sporto, piovente: caso in cui sieno da una parte sola del muro; se l'un segno distrugge la presunzione derivante dall'altro, n. 531.

Vedute dirette e vedute oblique: sopraedificazione del muro comune, numero 692, 688 e 697,

— — o finestre a prospetto, balconi, ecc.: non si possono aprire, neppure nel proprio muro, verso il fondo o sopra il tetto del vicino, se non ad una data distanza; quando cessa tale divieto, ecc., n. 72.

— — verso il fondo del vicino: caso in cui sia acquistato il diritto di averle; proprietario del detto fondo; non può fabbricare a meno di tre metri, ecc., n. 76.

— di tolleranza e vedute a prospetto, vedute laterali e oblique: quali diconsi tali, n. 65.

— e luci: in che consistono, n. 64.

— laterali ed oblique sul fondo del vicino: distanza richiesta; quando cessa l'obbligo della distanza, n. 73.

Vendita. V. Acque.

Vene di una sorgente. V. Sorgente, ecc., n. 297 e 271, 298 e 329. 299 a 302.

Via alzaia (Servitù della), n. 167.

Vicino che non ha contribuito al rialzamento del muro comune: può acquistare in ogni tempo la comunione anche della nuova costruzione, n. 39 e 40.

Vie pubbliche. V. Strade pubbliche.

Villaggi. V. Città e sobborghi, numero 735.

Villaggio (Abitanti di un). V. Sorgente. ecc.

Viottolo che separa due poderi e serve di confine: alterazione o distruzione, n. 492.

Vólte (Danni che potrebbero derivare dalla ricostruzione o riparazione del pavimento per rovine o guasti delle), dei solai e del soffitti: risarcimento, n. 778.

— delle cantine e delle grotte: se la loro riparazione e ricostruzione sono a carico del proprietario del pianterreno, n. 776.

Voragini di scarico nel fondo serviente; manutenzione, n. 248 e 215.

Z

Zolfara (Comproprietario di una) che estragga a sue spese le acque di essa e prosciughi anche le zolfare circostanti: ha azione per far concorrere i suoi comproprietarii e i proprietari delle miniere limitrofe a dette spese, n. 199.

Zona delle piazze forti (Piantamento di alberi nella). V. Alberi.

— di proibizione. V. Spiaggia, ecc.

— infra i termini lapidei: atti possessorii esercitativi; sono atti di tolleranza e non danno luogo ad azione di possesso, n. 479.

— vincolata: permesso di costruirvi una tettoia; contravvenzione se si divide con muri in modo da renderla abitabile, n. 174.

Zone delle servitù militari delle piazze da guerra: inapplicabilità dell'art. 559 del Cod. civ., n. 752.

— di frontiera: divieto di fabbricare, n. 173.

